

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

482° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
2 ^a - Giustizia	»	23
3 ^a - Affari esteri	»	66
5 ^a - Bilancio	»	72
7 ^a - Istruzione	»	86
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	87
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	90
10 ^a - Industria	»	108
11 ^a - Lavoro	»	112
12 ^a - Igiene e sanità	»	114
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	128

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	4
Regolamento	»	3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	157
Mafia	»	161
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	162
Riforma amministrativa	»	165
Consorzi agrari	»	189

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	191
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	194
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	195
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	198
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	199
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	200

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	201
--------------------	-------------	-----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCINO

La seduta inizia alle ore 11,35

*ESAME – AI SENSI DELL’ARTICOLO 167, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO –
DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL DOCUMENTO II, N. 28
(R167 000, C20ª, 0004ª)*

Il PRESIDENTE comunica che sulla proposta di modificazione del Regolamento in titolo sono stati depositati due emendamenti, di identico tenore, intesi a prevedere che, in relazione ai disegni di legge collegati, possano essere presentati in Assemblea i soli emendamenti respinti nella Commissione permanente per materia. È fatta salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall’Assemblea.

Dopo interventi dei senatori VEGAS, relatore, ELIA, PREIONI, SMURAGLIA e MUNDI, il PRESIDENTE prende atto dell’unanime valutazione favorevole della Giunta.

La seduta termina alle ore 11,45.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

199^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 12, nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane pro tempore, nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi (successivamente alla trasmissione di ulteriori atti istruttori da parte del Collegio per i reati ministeriali)

(R135 000, C21^a, 0041^o)

La Giunta continua l'esame, ripreso nella seduta del 13 luglio e proseguito nella seduta del 15 luglio 1999.

Si apre la discussione, nel corso della quale prende la parola il senatore GRECO, che propone di chiedere al Collegio per i reati ministeriali la trasmissione del verbale della riunione della società I.R.G.2, tenutasi a Milano presso la sede dell'impresa Lodigiani. Tale documento, secondo quanto affermato dal dottor Conte nel corso della sua audizione presso la Giunta, sarebbe agli atti del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Milano, relativo allo svolgimento di alcuni lavori di ampliamento della metropolitana milanese. Intervengono altresì i senatori VALENTINO, BERTONI, RUSSO, BRUNI ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta avanzata dal senatore Greco.

La Giunta approva.

Il senatore Valentino è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti

(R135 000, C21^a, 0049^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 dicembre 1997 e proseguito nelle sedute del 17 febbraio, del 21 aprile, del 12 maggio 1998 e del 20 aprile 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti hanno ricevuto l'invito a presentarsi, ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura penale, emesso dal dottor Guido Papalia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, nel procedimento a carico di numerosi altri indagati in relazione ad atti dagli stessi compiuti nell'esercizio dell'attività politica come esponenti del partito della Lega Nord. Ricorda inoltre che la Giunta ha chiesto copia degli atti processuali, con relative integrazioni, all'Autorità giudiziaria precedente e che tali atti sono poi pervenuti il 29 gennaio ed il 16 giugno 1998.

Riprende quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori VALENTINO, PASTORE, RUSSO e BERTONI, che propone di acquisire copia degli atti parlamentari relativi alla decisione della Camera dei deputati di negare l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche disposte nell'ambito del procedimento a carico dei deputati del gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente Bossi, Calderoli, Chiappori, Vascon, Maroni e Cavalieri (Doc. IV, n. 14/AR), nonché di chiedere all'Autorità giudiziaria precedente se siano stati compiuti ulteriori atti processuali successivamente alla comunicazione trasmessa al Senato, il 10 maggio scorso, dal Presidente del Tribunale di Verona, dottor Abate, e di inviarne, in caso affermativo, copia al Senato.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del senatore Bertoni.

La Giunta approva.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

432^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il Ministro dell'interno Jervolino Russo e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bassanini e per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Ministro dell'interno circa i contenuti della nuova Intesa tra il Governo italiano e la Santa Sede sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato**(R046 003, C01^a, 0006^o)

Il ministro JERVOLINO RUSSO ricorda che, in attuazione della normativa concordataria e dell'articolo 11 della legge n. 121 del 1985, è stata firmata tra il Governo italiano e la Santa Sede, in data 21 dicembre 1990, un'intesa che fissa le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della polizia di Stato. Sulla base di accordi intervenuti con la Conferenza episcopale italiana, sono state proposte due modifiche all'intesa, volte, rispettivamente, ad individuare l'autorità ecclesiastica chiamata a designare i cappellani e ad apportare un lieve aumento ai compensi dei cappellani medesimi, nella misura di 57 milioni annui.

In attuazione di un impegno assunto dal Governo con l'accettazione di uno specifico ordine del giorno in tal senso, ha inteso rendere alla Commissione le presenti comunicazioni preliminarmente alla stipula della revisione dell'intesa con la Conferenza episcopale italiana; revisione già autorizzata dal Consiglio di ministri, il 16 giugno 1999.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(4150) VILLONE e D'ALESSANDRO PRISCO. – *Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BESOSTRI, il quale ricorda che il provvedimento in esame è diretto a prorogare di 90 giorni il termine per l'esercizio di alcune delle deleghe previste agli articoli 10 e 11 della legge n. 59 del 1997. Si tratta di una misura necessaria per garantire la possibilità, alla competente Commissione bicamerale, di esaminare numerosi schemi di decreto legislativo di grande delicatezza che già sono stati trasmessi per la formulazione del prescritto parere. In proposito, rileva peraltro un contrasto tra la relazione illustrativa e l'articolato del provvedimento in esame, prevedendo la prima che il differimento dei termini sia da riferirsi ai soli provvedimenti già trasmessi alle Camere per la formulazione del prescritto parere, mentre invece l'articolo 1 del disegno di legge in titolo prevede tale proroga limitatamente agli schemi che risultino trasmessi alle Camere, alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Dopo un intervento della senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, teso a chiarire l'intento del provvedimento in esame, prende la parola il presidente VILLONE che, nel ritenere sufficientemente chiara la formulazione dell'articolato, propone una rapida definizione dell'*iter* del medesimo.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara di condividere le ragioni che motivano una sollecita approvazione del provvedimento in titolo.

Senza discussione, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge sono approvati dalla Commissione che conferisce quindi, all'unanimità, mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea e a richiedere di essere autorizzato a svolgere una relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000

(Discussione e rinvio)

Il presidente VILLONE avverte che il disegno di legge è stato nuovamente assegnato alla Commissione in sede deliberante; propone, quindi, di acquisire la trattazione svolta in sede referente, ivi compresa la proposizione degli emendamenti.

La Commissione consente.

Intervengono quindi il senatore TIRELLI, che ricorda il mancato assenso del proprio Gruppo all'assegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo, e la senatrice PASQUALI, la quale fa presente che il proprio Gruppo ha manifestato il suo assenso alla nuova assegnazione segnalando, peraltro, la radicale contrarietà a quanto disposto dall'articolo 7 del disegno di legge in esame.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PASTORE illustra il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dal senatore Lauro:

«La 1^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 4090 recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000"

impegna il Governo

a selezionare ed assumere il personale a tempo determinato necessario per l'evento "Grande Giubileo dell'anno 2000" secondo criteri oggettivi e meritocratici».

0/4090/1/1

Il relatore ANDREOLLI illustra quindi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ed 1.5 tesi a elevare da 1.500 a 2.000 il numero di contratti di lavoro a tempo determinato stipulabili dal Ministero per i beni e le attività culturali, riservandosi di presentare un ulteriore emendamento volto a garantire una copertura adeguata a tale misura.

Il senatore PASTORE illustra gli emendamenti 1.6, 1.7, 3.1, 4.1, 7.4, 11.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.5, 13.6, diretti a delimitare l'estensione temporale di applicabilità di varie previsioni contenute nel provvedimento in titolo. Si tratta infatti di misure che si rendono necessarie per agevolare gli interventi e i servizi di accoglienza del Giubileo dell'anno 2000, non si comprende quindi l'estensione, prevista dalle disposizioni oggetto degli emendamenti in esame, a una data che si colloca oltre la fine dell'anno 2000.

A quest'ultimo intervento replicano il relatore ANDREOLLI, che chiarisce che gli eventi religiosi connessi alle celebrazioni del Giubileo non si esauriscono nell'anno 2000 ma investiranno anche parte del successivo anno 2001, e il sottosegretario BARGONE, il quale ricorda che anche la scadenza del mandato del Commissario straordinario è stata fissata per la data del 30 giugno 2001.

Dopo che la senatrice PASQUALI ha illustrato l'emendamento 2.1, il senatore PASTORE chiarisce la portata dell'emendamento 6.3, volto a impedire che i giovani idonei al servizio militare vengano chiamati a

svolgere un'attività di lavoro, sostanzialmente coattivo, presso enti ed istituti pubblici, in evidente contrasto con quanto previsto dall'articolo 52 della Costituzione, che prevede il carattere obbligatorio del solo servizio militare. Dopo aver ricordato la giurisprudenza costituzionale al riguardo, ribadisce la inammissibilità della previsione di un servizio civile coattivo ancorché retribuito.

In proposito intervengono il presidente VILLONE, che chiarisce che il testo dell'articolo 6 del disegno di legge in esame ha quali destinatari giovani idonei al servizio militare che di fatto non presterebbero il servizio di leva, e il senatore ANDREOLLI, il quale chiarisce che la previsione contenuta nell'articolo 6 in esame non innovi quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Dopo che il senatore PASTORE ha ribadito i suoi rilievi sulla formulazione dell'articolo 6, interviene la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO che, rilevata la sostanziale conformità ai principi costituzionali della disciplina contenuta nell'articolo 6, illustra l'emendamento 6.1 volto a garantire, ai giovani utilizzati per le attività previste all'articolo 6, la possibilità di svolgere le medesime nei comuni di residenza.

I senatori LAURO e PASTORE danno quindi per illustrati, rispettivamente, l'emendamento 6.2 e gli emendamenti 6.3 e 6.4.

La senatrice PASQUALI illustra l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo, che reca una misura che penalizza il diritto dei proprietari di immobili urbani situati nel centro storico del comune di Roma, sospendendo, senza alcuna giustificazione, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio dei medesimi fino al 30 giugno 2001.

Il senatore PASTORE si associa alle considerazioni appena svolte, rilevando che tale previsione ha ad oggetto rapporti di locazioni già esauriti, sospendendo la esecuzione di provvedimenti di rilascio anche nel caso, del tutto ingiustificato, in cui questi siano motivati dalla morosità del conduttore. Chiarito che la disciplina vigente sulle locazioni garantisce a sufficienza i conduttori degli immobili, rileva il carattere lesivo del diritto dei proprietari degli immobili della disposizione in esame, della quale, conseguentemente, propone, con l'emendamento 7.5 a sua firma, la soppressione, auspicandone comunque, nel caso tale emendamento non venga accolto, una riformulazione tale da limitare la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, ivi prevista alle sole ipotesi di finita locazione.

Dichiarano di concordare con quest'ultimo rilievo il relatore ANDREOLLI e il senatore Athos DE LUCA, che illustra quindi gli emendamenti 7.2, 7.3 e R.7.1 i quali, alla luce della impossibilità di definire in modo preciso l'ambito territoriale del centro storico della città di Roma e per evitare ingiustificate disparità di trattamento, sono volti a estendere la misura prevista dall'articolo 7 a tutti gli immobili situati nel comune di Roma.

Dopo un intervento del senatore TIRELLI, che dichiara di non concordare con la estensione proposta dagli emendamenti del senatore De Luca, interviene il senatore LAURO, che illustra l'emendamento 7.0.1, volto a rendere provvisoriamente utilizzabili alberghi e locali commerciali costruiti abusivamente, per i quali il procedimento di condono non si è esaurito per ritardi delle amministrazioni locali.

Il presidente VILLONE rileva che la disposizione oggetto dell'emendamento 7.0.1 non ha, nella sua formulazione, alcun riferimento né temporale né geografico agli eventi giubilari oggetto del provvedimento in titolo. Invita pertanto il presentatore a riformulare l'emendamento che altrimenti dovrà essere considerato improponibile.

Dopo che il senatore TIRELLI ha dichiarato di concordare con la valutazione del Presidente, interviene il senatore PASTORE, che illustra l'emendamento 8.1, volto a restringere la portata degli interventi previsti dall'articolo 8.

Il senatore LAURO dà per illustrato l'emendamento 11.4, mentre il senatore PASTORE illustra l'emendamento 11.3 che, muovendosi nella stessa linea del precedente, è volto a impedire che venga consentita la commercializzazione di merci abusive da parte di associazioni non aventi scopo di lucro; commercializzazione che realizzerebbe una forma di concorrenza ingiustificata a danno dei canali commerciali legali.

Replicando a questi rilievi, il senatore BESOSTRI segnala che l'articolo 11 esclude espressamente da ogni forma di commercializzazione le merci confiscate. La senatrice DENTAMARO, nel concordare con le critiche mosse dal senatore Pastore, ritiene invece contraddittoria la disposizione in esame, mentre il senatore TIRELLI ritiene improprio abilitare associazioni non aventi scopo di lucro ad esercitare attività commerciali, anche oltre all'ambito degli associati.

Interviene quindi il presidente VILLONE, che segnala l'opportunità di un'ulteriore riflessione sul testo dell'articolo 11, stante la non completa congruenza tra la prima parte e la seconda parte di tale disposizione.

Il senatore Athos DE LUCA illustra l'emendamento 11.1, volto a reprimere le attività relative alla prenotazione ed affitto di camere al di fuori dei circuiti riconosciuti dalle associazioni di categoria. Su tale emendamento intervengono il presidente VILLONE, che segnala la necessità di fissare regole per la attività di queste associazioni di categoria, ed il senatore BESOSTRI che reputa la misura proposta ingiustificatamente restrittiva della attività economica dei privati, essendo sufficienti, a tutela dei turisti e degli utenti, le normali attività di controllo e di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il senatore PASTORE e la senatrice PASQUALI danno quindi per illustrati, rispettivamente, gli emendamenti 12.6, 12.7 e 12.8 e gli emendamenti 12.1 e 12.2.

Si passa infine agli emendamenti riferiti all'articolo 13, in relazione al quale, il presidente VILLONE ricorda l'articolato parere formulato dalla Commissione giustizia.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 13.7, soppressivo dell'articolo. Tale disposizione reca infatti, a suo avviso, un ingiustificato inasprimento di sanzioni delle quali sarebbe sufficiente garantire una corretta applicazione.

Il relatore ANDREOLLI rileva invece come la misura proposta si renda necessaria di fronte a una situazione di chiara emergenza ed illustra l'emendamento 13.2 volto a correggere il testo dell'articolo in esame, che prevede, analogamente a quanto disposto per i pullmann turistici, un inasprimento delle sanzioni per le autovetture, anche se in una misura meno incisiva. Accedendo quindi ai rilievi formulati dalla Commissione giustizia, riformula il comma 5 del proprio emendamento nel senso di rendere non discrezionale, ma doveroso per i sindaci dei centri abitati interessati dall'evento giubilare, l'incremento delle sanzioni previste. Illustra quindi il connesso emendamento 14.0.2 volto a individuare con certezza i comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare ed oggetto delle previsioni contenute nel provvedimento in esame.

Dopo che il presidente VILLONE ha dichiarato di condividere quest'ultima proposta emendativa, interviene la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, che illustra l'emendamento 13.9 di contenuto analogo all'emendamento testé illustrato dal relatore del quale dichiara di condividere l'ispirazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4090**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 1500 contratti di lavoro a tempo determinato», con le seguenti: «fino ad un massimo di 2000 contratti di lavoro a tempo determinato».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

1.6

PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «già autorizzati per l'anno 1999,» inserire le seguenti: «fino ad un massimo di 1500 contratti,».

1.2

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le stesse finalità di cui al comma precedente si può provvedere attraverso la stipula di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il Ministero dei beni culturali e Ministero del lavoro. Con la stipula dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti all'articolo 12 del decreto legislativo 468 del 1997 e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998».

1.3

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

1.7

PASTORE

Al comma 4, sostituire le parole: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,» con le seguenti: «All'onere derivante dall'applicazione del comma 2».

1.4

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 1,5 miliardi nel 1999, in 15 miliardi nel 2000 e di 10 miliardi nel 2001, si provvede mediante (capitolo dei Beni culturali) e con 425 milioni, 5.100 milioni per il 2000, 2.550 milioni per il 2001 in capo Fondo per l'Occupazione.».

1.5

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 2, sostituire le parole: «scelto dal Presidente dell'ordine professionale competente», con le seguenti: «nominato dal Consiglio dell'ordine professionale competente».

2.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 marzo» con le seguenti: «31 gennaio».

3.1

PASTORE

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

4.1

PASTORE

Art. 6.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «idonei» fino a: «quelli».

6.3

PASTORE

Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «o i giovani che devono effettuare il servizio obbligatorio di leva presso unità o reparti situati ad una distanza superiore ai 100 chilometri rispetto al comune di residenza».

6.2

LAURO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dei comuni di residenza»; nello stesso periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei comuni di residenza».

6.1

D'ALESSANDRO PRISCO

Sopprimere il comma 3.

6.4

PASTORE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

7.5 (identico all'em. 7.1)

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

7.4

PASTORE

Al comma 1, dopo le : «immobili urbani situati nel», sopprimere le seguenti: «centro storico del».

7.3 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all'accoglienza alberghiera».

7.2 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «centro storico del».

R.7.1 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il certificato provvisorio di abitabilità ed agibilità di alberghi e locali commerciali costruiti abusivamente ed oggetto di condono edilizio è rilasciato dal sindaco su richiesta del proprietario e previa ispezione dell'Ufficio sanitario o di un ingegnere che accertino la salubrità dell'ambiente e la conformità della costruzione al progetto approvato.

2. Il rilascio del certificato di abitabilità provvisorio non condiziona l'esito finale della domanda di condono e non implica il rilascio della concessione edilizia.

3. Il certificato, di cui al comma 1, cesserà di avere efficacia automaticamente in caso di rigetto della concessione in sanatoria».

7.0.1 LAURO, PASTORE

Art. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche indirettamente».

8.1 PASTORE

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

11.2 PASTORE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «può in via alternativa disporre» fino alla fine del comma.

11.4

LAURO, PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «può in via alternativa disporre» fino alla fine con le seguenti: «può in via alternativa disporre l'assegnazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e beneficenza che le destinano al conseguimento delle proprie finalità istituzionali».

11.3

PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di reprimere l'attività commerciale relativa alla prenotazione e all'affitto di camere o di qualsiasi altro locale adibito all'accoglienza alberghiera, al di fuori dei circuiti riconosciuti dalle associazioni di categoria, è fatto divieto di svolgere detta attività all'interno e in prossimità di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade, senza le necessarie autorizzazioni degli enti gestori».

11.1

DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

12.3

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «nel comune» con le seguenti: «nel centro storico del comune».

12.6

PASTORE

Al comma 1, sostituire rispettivamente le cifre: «5.000.000» e «20.000.000» con le seguenti: «600.000» e «3.000.000».

12.7

LAURO, PASTORE

Al comma 1, sostituire la cifra: «20.000.000», con l'altra: «30.000.000».

12.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 2.

12.8

LAURO, PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro giorni», con le seguenti: «sette giorni».

12.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

12.4

PASTORE

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

12.5

PASTORE

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.7

PASTORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. – 1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del Comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse dai conducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*) categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3 dello stesso decreto e quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concer-

nenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure previste dal decreto legislativo stesso, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.

2. Per i veicoli diversi da quelli di cui al comma 1 l'entità delle sanzioni amministrative per le infrazioni di cui all'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione è aumentata del 150 per cento.

3. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito «avviso di contestazione» presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista. L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalità di pagamento.

4. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale.

5. Nei centri abitati dei Comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare il Sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sino al 30 giugno 2001».

13.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del Comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse dai conducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3 dello stesso decreto e quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli

129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure previste dal decreto legislativo stesso, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.

2. Per i veicoli diversi da quelli di cui al comma 1 l'entità delle sanzioni amministrative per le infrazioni di cui all'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione è aumentata del 150 per cento.

3. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito «avviso di contestazione» presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista. L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalità di pagamento.

4. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale.

5. Nei centri abitati dei Comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare il Sindaco dispone l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sino al 30 giugno 2001».

13.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del Comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse con autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*) categorie M1, M2 e M3 e lettera *c*) categoria N, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti nei seguenti casi:

a) articolo 146, comma 3, lettera *a*) dello stesso decreto legislativo;

b) divieto di fermata, di sosta e di accesso alle aree interdette o limitate alla circolazione;

c) divieto di circolazione sulle corsie riservate al trasporto pubblico locale;

d) divieto di circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. In caso di recidiva generica, per le violazioni previste nel comma 1, fermo restando la sanzione pecuniaria prevista per ogni violazione commessa, nei confronti dei conducenti si applica la sanzione accessoria

della sospensione della patente per un periodo da 15 a 60 giorni, secondo le norme dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nelle ipotesi previste di cui al comma 1, per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare il versamento nelle mani dell'agente accertatore nella misura ridotta prevista dall'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In tal caso si applicano le disposizioni previste nell'articolo 207, commi 1 - seconda parte - 2 e 3 dello stesso decreto legislativo n. 285/92. È consentito il pagamento anche in altre forme stabilite dal comune purché rispondenti a criteri di semplificazione per l'utente.

4. Nei centri abitati degli altri comuni interessati dall'evento giubilare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sino al 30 giugno 2001.

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma: «16. Il comune o concessionario previsto dal comma 8 possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compreso il rimborso delle spese e le penali. Per il mancato pagamento della tariffa di sosta possono inoltre agire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2756 del Codice civile mediante l'applicazione al veicolo dell'attrezzo a chiave previsto dall'articolo 159, comma 3, fino al completo assolvimento del debito».

6. Il personale dipendente delle società di gestione dei parcheggi o di aree a sosta tariffata di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abilitati alla prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta sulle strade in cui la sosta stessa sia stata limitata o regolamentata e per tutte le violazioni previste dal Codice della Strada».

13.9

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

13.5

PASTORE

Al comma 1, sostituire la parola: «abitato» con l'altra: «storico».

13.8

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «commesse dai conducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3, dello stesso decreto» con le seguenti «previste dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

13.4

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «500 per cento», con le seguenti: «300 per cento».

13.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: «500» con la seguente: «50».

13.10

LAURO, PASTORE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

13.3

LAURO, PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

13.6

PASTORE

Art. 14.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2001, per il concorso alla vigilanza e alla custodia di beni mobili e immobili siti nelle località interessate da eventi giubilari, è autorizzato l'impiego di guardie particolari giurate alle dipendenze di istituti di vigilanza privata, secondo quanto disposto dall'articolo 131 e seguenti del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Le Amministrazioni dello Stato, nonché quelle regionali, provinciali e comunali, sono autorizzate a stipulare appositi contratti con gli istituti di vigilanza privata per lo svolgimento del servizio di cui sopra. Le relative esigenze dovranno essere segnalate, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, al Ministero dell'interno, che provvederà a valutare le richieste ed impartire disposizioni per disciplinare il citato concorso.

3. Per la copertura degli oneri conseguenti a detto impiego, il Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane è autorizzato ad utilizzare con proprio decreto i residui delle somme destinate agli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1996 e seguenti, che non risultino ancora impegnate. Per le somme non finanziate ai sensi del precedente periodo le amministrazioni possono prevedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

14.0.1

BESOSTRI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. I “comuni” del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare di cui agli articoli 8-9-11-12-13 della presente legge sono quelli inseriti nei piani d'intervento adottati sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e della legge 7 agosto 1997, n. 270».

14.0.2

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

457ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C02ª, 0141ª)

Il presidente PINTO comunica in apertura di seduta che la Camera dei deputati sarebbe in procinto di approvare in seconda lettura – con modifiche al testo licenziato in prima lettura dal Senato – il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145. Ove ciò accadesse, il testo del disegno di legge sarà ritrasmesso al Senato ed immediatamente inserito all'ordine del giorno della Commissione. Considerato, infatti, che il decreto-legge cesserà di avere i suoi effetti, se non convertito, il 23 luglio prossimo, risulta conseguentemente necessario che la Commissione proceda immediatamente al relativo esame, al fine di consentire all'Aula di prendere in considerazione il testo entro giovedì prossimo.

Comunica, inoltre, che la prima Commissione ha trasmesso per il parere alcuni emendamenti al disegno di legge n. 3285, recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche», già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura. Poiché la Commissione ha già espresso nella sede plenaria il parere sul testo del predetto disegno di legge, comunica che l'ordine del giorno sarà integrato anche con l'esame dei predetti emendamenti.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-01809 RELATIVA ALL'OMICIDIO DELL'AVVOCATO GIORGIO AMBROSOLI

Ha la parola il senatore Antonino CARUSO, il quale informa la Commissione di aver partecipato, nel pomeriggio di venerdì scorso, alla

cerimonia di commemorazione dell'avvocato Giorgio Ambrosoli e di consegna ai familiari della medaglia d'oro al valor civile, tenutasi presso la sede della Corte Suprema di Cassazione alla presenza del Presidente della Repubblica. Fa presente di aver partecipato non soltanto in adempimento di un preciso dovere professionale, ma anche per ragioni di carattere personale, avendo potuto direttamente apprezzare le alte doti professionali, morali ed umane dell'avvocato Ambrosoli, ed il profondo spirito di servizio con il quale svolse le sue funzioni di commissario liquidatore del Banco Ambrosiano. Nel corso della cerimonia di commemorazione sono intervenuti, tra gli altri, l'avvocato Buccico, Presidente del Consiglio nazionale forense, il quale ha ricordato la figura e l'opera di Giorgio Ambrosoli, mettendone in evidenza le alte doti di etica professionale, ed il Ministro di grazia e giustizia Diliberto, il quale ha, con poche ma efficaci parole, anch'egli ricordato la figura di Ambrosoli.

Proprio in relazione all'apprezzamento espresso dal Ministro, fa presente di aver presentato, in data 24 aprile 1998, una interrogazione al Ministro di grazia e giustizia (3-01809), con la quale, dopo aver ricordato le tragiche circostanze nelle quali si consumò l'omicidio dell'avvocato Ambrosoli, si ricordava che l'esecutore materiale dell'omicidio, Roberto Venetucci, era stato condannato da un tribunale italiano e stava spiando la relativa pena in un istituto carcerario della Repubblica. Rilevava altresì di aver appreso che, a seguito di espressa ed urgente richiesta del Governo degli Stati Uniti d'America, il Governo italiano aveva preso la decisione di concedere l'extradizione di Venetucci affinché spiassero il resto della pena in un istituto carcerario degli Stati Uniti d'America, in quanto cittadino di quel Paese. Con l'interrogazione sopra ricordata chiedeva se ciò rispondesse a verità e, nell'ipotesi affermativa, con quali motivazioni il Governo italiano avesse deciso di accogliere la richiesta degli Stati Uniti d'America e se avesse accertato la ricorrenza di tutte le garanzie di completa espiazione della pena anche in quel Paese.

Non avendo fino ad ora ricevuto alcuna risposta, sollecita il Governo a rendere le informazioni richieste nell'interrogazione, anche al fine di assicurare i familiari dell'avvocato Ambrosoli e l'intera opinione pubblica italiana sulla circostanza che la condanna dell'omicida troverà piena e giusta esecuzione.

IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. – *Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) LISI. – *Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) SALVATO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) GERMANÀ. – *Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) MANCONI. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) GRECO ed altri. – *Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) VALENTINO ed altri. – *Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) FOLLIERI ed altri. – *Nuove norme del procedimento penale*

(2360) SERENA. – *Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) LO CURZIO. – *Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) VALENTINO ed altri. – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) LA LOGGIA ed altri. – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) BERTONI. – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) CARUSO Antonino ed altri. – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) GRECO. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) MARINI ed altri. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) MARINI ed altri. – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) FOLLIERI ed altri. – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di giovedì 15 luglio.

Prosegue la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3807, assunto come testo base.

Il senatore RUSSO modifica l'emendamento 21.0.1 (Ulteriore nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 21.0.1 (Ulteriore nuovissimo testo) e rilevando che lo stesso presenta, rispetto alla precedente versione, una riformulazione del comma 5 dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, come proposto dall'emendamento. In particolare, il comma in questione stabilisce che le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, eventualmente rese o richiesti dall'indagato a seguito di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sono utilizzabili se compiuti entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ancorchè sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione. Così formulato, l'emendamento introduce una deroga agli articoli 405, comma 2, che stabilisce il termine di durata massima delle indagini preliminari, e 407, comma 3, che prevede la sanzione dell'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del predetto termine di durata massima delle indagini preliminari. Tale deroga è peraltro espressamente sancita dal comma 1 dell'emendamento in esame.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario al testo dell'emendamento testè illustrato dal senatore Russo, rilevando che lo stesso è inteso ad introdurre un ulteriore segmento delle indagini preliminari, che si tradurrebbe in appesantimento del rito, poco utile anche in una prospettiva di rafforzamento degli strumenti difensivi. Le norme vigenti già stabiliscono, infatti, l'obbligo del pubblico ministero di invitare l'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio prima che sia formulata la richiesta di rinvio a giudizio.

A seguito di una richiesta di chiarimenti del presidente PINTO, il senatore RUSSO precisa che il terzo comma dell'articolo 415-*bis*, introdotto dall'emendamento all'esame, non prevede più, come il vigente articolo 416, l'obbligo per il pubblico ministero di invitare l'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ma la mera facoltà dell'indagato di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Tale facoltà costituisce, inoltre, nel testo dell'emendamento, oggetto di un avviso, a seguito del quale l'indagato può, oltre che rilasciare dichiarazioni e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, anche presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore e chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine. Tale disposizione consentirebbe, oltre che una più larga attuazione del principio del contraddittorio, anche di superare la vigente prassi in base alla quale molti uffici giudiziari non consentono l'estrazione degli atti del procedimento prima della fissazione dell'udienza preliminare. Il complesso delle disposizioni contenute nell'emendamento all'esame – consentendo l'allegazione agli atti di deduzioni e richieste difensive dell'indagato – favo-

rirebbe, infine, un'incentivazione delle richieste di rito abbreviato, ovviando agli inconvenienti che attualmente derivano dal fatto che lo stesso si svolge allo stato degli atti esclusivamente prodotti o acquisiti dal pubblico ministero.

Il senatore Russo risponde inoltre affermativamente ad una richiesta di chiarimenti del senatore Centaro intesa a conoscere se la facoltà di presentare deduzioni ed istanze difensive, attribuita all'indagato dall'emendamento all'esame, sia riconosciuta anche nel caso in cui lo stesso sia stato già interrogato nel corso delle indagini preliminari.

Dopo che il senatore FOLLIERI ed il senatore BERTONI hanno preannunziato il proprio voto favorevole e, rispettivamente la propria astensione, l'emendamento 21.0.1 (Ulteriore nuovissimo testo), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE ed il parere contrario del GOVERNO, è approvato.

Conseguentemente, risulta precluso il comma 1 dell'emendamento 22.1, sostitutivo dell'articolo 416 del codice di procedura penale.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, precedentemente accantonati.

Il senatore MILIO dà per illustrati i commi 2 e 3 dell'emendamento 22.1, intesi ad introdurre un comma 1-*bis* all'articolo 417 e, rispettivamente, a sostituire l'articolo 419 del codice di procedura penale.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 22.2.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 22.1, per la parte non preclusa, non è approvato.

Posto ai voti, l'articolo 22 del disegno di legge è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 24.0.1 nonché degli emendamenti riferiti all'articolo 25 di cui era stato precedentemente disposto l'accantonamento.

Il senatore RUSSO modifica l'emendamento 24.0.1 riformulandolo nell'emendamento 24.0.1 (Nuovo testo) e lo illustra rilevando che tale proposta emendativa, congiuntamente agli emendamenti 25.3 e 25.7, tenda a ridisegnare il percorso dell'udienza preliminare, anticipando al momento della chiusura della discussione la previsione della facoltà per il giudice delle indagini preliminari di indicare le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare, qualora riscontri che le indagini preliminari sono incomplete. Il testo dell'articolo 422, comma 5, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 25 del disegno di legge approvato dalla Camera, colloca, invece, la possibilità di esercitare tale potere nel momen-

to successivo all'assunzione di eventuali prove nel corso dell'udienza preliminare. In conseguenza dell'illustrata modifica, proposta con l'emendamento 24.0.1, l'emendamento 25.7 propone la soppressione del comma 5 dell'articolo 422 del codice di procedura penale, come contenuto nell'articolo 25 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per contro, l'emendamento 25.3 è inteso a prevedere che il giudice dell'udienza preliminare possa disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove, che appaiono manifestamente decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Il sistema così complessivamente disegnato si oppone, pertanto, alla diversa soluzione normativa, proposta negli emendamenti 25.1 e 25.6 che rendono possibile l'assunzione di prove che appaiono decisive ai fini di ogni tipo di decisione, e non soltanto ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

Il senatore SENESE evidenzia come la soluzione prospettata con gli emendamenti 24.0.1 (Nuovo testo) e 25.3 sia finalizzata a distinguere nettamente l'attività di controllo sulle modalità di esercizio dell'azione penale da quella consistente nell'assunzione, da parte del giudice dell'udienza preliminare, di nuove prove ritenute manifestamente decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Nell'attuale formulazione dell'articolo 422 del codice di procedura penale le due attività sono confuse, mentre ne appare senz'altro opportuna la collocazione in momenti logicamente e temporalmente distinti. In questa prospettiva, i due emendamenti citati intendono in primo luogo imporre al giudice di procedere alla valutazione della completezza delle indagini, stabilendo che solo successivamente, qualora il giudice abbia ritenuto le indagini complete e non abbia invece disposto il compimento di nuove indagini e fissato una nuova udienza preliminare, egli valuterà l'esigenza di disporre l'assunzione di prove che risultino decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

Il senatore FOLLIERI non condivide la soluzione prospettata con gli emendamenti 24.0.1 (Nuovo testo) e 25.3, né giudica convincente la previsione contenuta nell'articolo 25 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, osservando al riguardo come appaia più coerente con le caratteristiche proprie del modello accusatorio il meccanismo delineato dall'attuale articolo 422 del codice di procedura penale. In particolare, ritiene del tutto inopportuna la previsione, contenuta nel comma 5 dell'articolo 422 come sostituito dal citato articolo 25, volta prevedere che il giudice, qualora le indagini preliminari siano incomplete, debba indicare le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Si tratta di una soluzione che finisce per attribuire al giudice dell'udienza preliminare compiti che sono invece propri del pubblico ministero, con un'inversione di ruoli che appare incompatibile, come già accennato, con i principi propri del sistema accusatorio. In conclusione, annuncia il voto contrario sull'emendamento 24.0.1 (Nuovo testo), preannunciando invece il voto favorevole alla soppressione del comma 5 dell'articolo 422 del codice di procedura penale come introdotto dall'articolo 25, ritenendo che, con tale correzio-

ne, la nuova formulazione che verrebbe in questo modo proposta per l'articolo 422 non si presterebbe ai rilievi critici cui si è testè soffermato.

Il senatore CALLEGARO ritiene non condivisibile sia la proposta delineata negli emendamenti 24.0.1 (Nuovo testo) e 25.3, sia il testo licenziato dalla Camera dei deputati per l'articolo 25 del disegno di legge n. 3807. Infatti le soluzioni in tal modo prospettate consentirebbero, in concreto, al pubblico ministero di eludere il rispetto dei termini previsti dal codice di procedura penale per lo svolgimento delle indagini preliminari. Il pubblico ministero ha il tempo e i mezzi necessari per assicurare la presentazione di una richiesta di rinvio a giudizio corredata da un adeguato supporto investigativo e non vi è pertanto alcuna esigenza, né alcuna ragione di opportunità per introdurre previsioni normative che consentirebbero forme di surrettizia rimessione in termini. Prosegue considerando invece preferibile mantenere la formulazione proposta con l'articolo 25 del citato disegno di legge n. 3807 per l'articolo 422 del codice di procedura penale correggendola, però, con la soppressione del comma 5, che prevede appunto che il giudice, qualora le indagini preliminari siano incomplete, indichi le ulteriori indagini e fissi il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare.

Interviene nuovamente il senatore RUSSO il quale ritiene che la proposta da ultimo avanzata dal senatore Callegaro potrebbe avere effetti assolutamente controproducenti. Infatti, la riformulazione dell'articolo 422 del codice di procedura penale proposta con l'articolo 25 del testo licenziato dalla Camera dei deputati, unitamente alla soppressione del capoverso 5 del medesimo articolo 25, determinerebbe una situazione in cui il giudice dell'udienza preliminare, al fine di non pervenire alla pronuncia di sentenze di non luogo a procedere imposte esclusivamente dalla incompletezza delle indagini, preferirebbe disporre comunque il rinvio a giudizio dell'imputato, non avendo la possibilità di invitare il pubblico ministero a completare le indagini, né essendovi la possibilità per il giudice di indicare alle parti temi nuovi o incompleti e per queste ultime di richiedere l'ammissione delle prove decisive ai fini del rinvio a giudizio o della sentenza di non luogo a procedere, come previsto dal vigente articolo 422 del codice di procedura penale.

Il senatore CENTARO sottolinea l'esigenza di assicurare la coerenza logica del quadro normativo che verrà definito dalla Commissione. In questa prospettiva si potrà optare per la soluzione prospettata negli emendamenti 25.1 e 25.6, ovvero si potrà confermare il testo licenziato dalla Camera dei deputati per l'articolo 25 o ancora si potrà adottare la soluzione delineata negli emendamenti 24.0.1 (Nuovo testo) e 25.3. Soluzioni diverse non sarebbero invece condivisibili perché rischierebbero di avere conseguenze negative, sotto il profilo funzionale, per quanto riguarda il concreto atteggiarsi dei rapporti fra indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento.

Il PRESIDENTE relatore esprime infine parere favorevole sull'emendamento 24.0.1 (Nuovo testo).

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sull'emendamento 24.0.1 (Nuovo testo).

Posto ai voti è approvato l'emendamento 24.0.1 (Nuovo testo). Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 25.6 e 25.7.

Si passa all'esame dell'articolo 25.

La senatrice SCOPELLITI aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 25.1.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 25.3 e sottolinea come esso sia logicamente raccordato con l'emendamento 24.0.1. (Nuovo testo) appena approvato.

Il PRESIDENTE relatore rinuncia ad illustrare l'emendamento 25.2 e avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 25.4 e 25.5.

Recependo un suggerimento del Presidente relatore, il senatore RUSSO modifica l'emendamento 25.3 riformulandolo nell'emendamento 25.3 (Nuovo testo).

Il PRESIDENTE relatore modifica a sua volta l'emendamento 25.2 nell'emendamento 25.2 (Nuovo testo), di contenuto identico all'emendamento 25.3 (Nuovo testo).

Col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 25.3 (Nuovo testo) di contenuto identico all'emendamento 25.2 (Nuovo testo). Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 25.4.

Stante l'assenza del proponente viene dichiarato decaduto l'emendamento 25.5.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 25 come emendato.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C02ª, 0141º)

Il presidente PINTO avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per domani mattina, alle ore 8,30, e che l'ordine del giorno per la settimana in corso è integrato con l'esame in sede consultiva del

disegno di legge n. 3285 recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La seduta termina alle ore 16,25.

458^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C02^a, 0141^o)

Il presidente PINTO, in relazione a quanto già comunicato in apertura della seduta pomeridiana, informa che la Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura – con modifiche al testo licenziato in prima lettura dal Senato – il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, che è stato tempestivamente ritrasmesso al Senato. Esso sarà, pertanto, immediatamente inserito all'ordine del giorno, affinché la Commissione possa procedere al relativo esame già a partire dalla giornata di domani.

IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

- (471) *GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*
- (1211) *MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*
- (1615) *GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*
- (1821) *VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*
- (2085) *FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale*
- (2360) *SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*
- (2531) *LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*
- (2649) *VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*
- (2679) *LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero*
- (2680) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*
- (2834) *CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*
- (3340) *BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*
- (3457) *CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*
- (3518) *GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*
- (3709) *MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*
- (3712) *MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*
- (3757) *FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28, precedentemente accantonati.

Il presidente PINTO modifica l'emendamento 28.3 (Nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 28.3 (Nuovissimo testo) e sottolineando come esso, rispetto alla precedente versione, sia inteso a esplicitare la possibilità dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali degli atti non ripetibili assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale.

Il senatore RUSSO aderisce al contenuto dell'emendamento 28.3 (Nuovissimo testo), formulando tuttavia una riserva riguardante l'acquisibilità al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese all'estero da persona ivi residente.

Rileva come, a suo avviso, se da un lato non appare sistematicamente corretto prevedere l'acquisibilità al fascicolo del dibattimento delle predette dichiarazioni, dall'altro, gli sembri comunque opportuno che tale fattispecie trovi un'espressa regolamentazione. A tal fine si potrebbe ipotizzare una modifica del vigente articolo 512-*bis* del codice di procedura penale – in base al quale il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa – sostituendo il riferimento al cittadino straniero residente all'estero con quello alla persona residente all'estero e inserendo una previsione espressa relativa alle dichiarazioni eventualmente rese nel corso di rogatorie internazionali.

Il senatore CENTARO, aderendo all'ipotesi del senatore Russo, prospetta una proposta emendativa volta a sostituire il testo del vigente articolo 512-*bis* del codice di procedura penale, secondo la quale il giudice, a richiesta di parte, potrà disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale. Tale formulazione garantirebbe, a suo avviso, un giusto temperamento tra l'esigenza di impedire l'acquisizione *tout court* al fascicolo del dibattimento di tali dichiarazioni e l'opportunità di prevedere per le stesse una specifica disciplina processuale nel rispetto delle dovute garanzie.

I senatori RUSSO e FOLLIERI dichiarano di aderire alle considerazioni testè svolte dal senatore Centaro.

Ha nuovamente la parola il senatore CENTARO, il quale, pur dichiarando di condividere il contenuto dell'emendamento 28.3 (Nuovissimo testo) nel suo complesso, esprime perplessità circa la formulazione della lettera d) dell'emendamento, che inserisce nel comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 28, una lettera e-*bis*), in base alla quale sono acquisiti al fascicolo del dibattimento i verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere. Ritiene, infatti,

che la formulazione letterale di questa parte dell'emendamento – che fa riferimento ad una mera possibilità di «assistenza» da parte dei difensori – impedisca alla difesa di incidere concretamente sulle modalità di formazione dell'atto, non potendo intervenire in maniera attiva all'espletamento della rogatoria.

Chiede, inoltre, chiarimenti circa le proposte di soppressione – contenute nel predetto emendamento – dei capoversi 3 e 4 dell'articolo 28 del disegno di legge n. 3807.

Circa le richieste di chiarimento da ultimo avanzate dal senatore Centaro, il presidente PINTO rileva che le previsioni di cui ai capoversi 3 e 4 dell'articolo 28 del disegno di legge all'esame sono in sostanza già contenute nei vigenti articoli 432 e 433 del codice di procedura penale.

Ha, quindi, la parola il senatore SENESE, il quale, condividendo parzialmente le perplessità manifestate dal senatore Centaro in ordine alla formulazione della lettera *e-bis*) dell'articolo 431, come introdotta dall'emendamento 28.3 (Nuovissimo testo), propone di aggiungere espressamente a tale previsione il riferimento, oltre che alla mera possibilità di assistere, anche alla possibilità di esercitare le facoltà consentite ai difensori dalla legge italiana.

Il presidente PINTO – pur rilevando che, a suo avviso, l'essere posti in grado di assistere già comprende il diritto di esercitare attivamente tutte le attività difensive – aderisce alla proposta del senatore Senese, ritenendola utile a rafforzare l'affermazione delle fondamentali garanzie di difesa.

Il sottosegretario AYALA – ricordando in via preliminare che la vigente previsione di cui alla lettera d) dell'articolo 431 del codice di procedura penale (che rende acquisibili al fascicolo del dibattimento i verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria) fu introdotta nell'ordinamento dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, alla cui stesura attese in misura rilevante il compianto Giovanni Falcone – esprime, a titolo personale, l'opinione che la stessa sia ancora oggi idonea a disciplinare in maniera compiuta il fenomeno oggetto d'esame. Quanto all'emendamento 28.3 (Nuovissimo testo), chiede se la sua formulazione, facendo riferimento all'acquisizione dei «verbali degli atti», sia idonea a consentire l'acquisizione al fascicolo dibattimentale anche dei semplici «atti» (e non soltanto dei verbali che attestano l'attività compiuta in sede di rogatoria). Si chiede, ad esempio, se la formulazione dell'emendamento consenta l'inserimento nel fascicolo del dibattimento della documentazione bancaria acquisita in sede di rogatoria durante lo svolgimento di una perquisizione.

Il senatore RUSSO fa presente che un medesimo problema potrebbe porsi anche in relazione alle previsioni di cui alle lettere b) e c) del vigente articolo 431 del codice di procedura penale, che fanno riferi-

mento ai «verbali degli atti» non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero.

Ha poi la parola il senatore SENESE, il quale rileva che, in base alla vigente lettera f) dell'articolo 431 del codice di procedura penale, sono acquisibili al fascicolo per il dibattimento il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. Ora, poiché sulla base dell'articolo 253 dello stesso codice l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti, il combinato disposto delle due norme consentirebbe, *legibus sic stantibus*, l'acquisizione al fascicolo, nell'esempio fatto dal sottosegretario Ayala, della documentazione bancaria, in quanto cosa pertinente al reato necessaria per l'accertamento dei fatti.

Dopo che sono intervenuti il senatore RUSSO – il quale rileva che non necessariamente la documentazione bancaria può essere considerata come cosa pertinente al reato –, il presidente PINTO – secondo il quale la cosa sottoposta a sequestro durante la rogatoria costituisce parte integrante del verbale che la descrive – e il senatore PASTORE – a parere del quale al verbale che descrive l'attività svolta a seguito di rogatoria possono essere allegati gli eventuali documenti acquisiti durante la stessa –, ha nuovamente la parola il senatore RUSSO, il quale propone di approvare l'emendamento 28.3 (Nuovissimo testo) con la sola modifica proposta dal senatore Senese a proposito della lettera *e-bis*), e di riservare all'esame in Assemblea la presentazione di eventuali ulteriori proposte emendative sul punto in questione.

Il presidente RELATORE modifica quindi l'emendamento 28.3 (Nuovissimo testo) riformulandolo nell'emendamento 28.3 (Ulteriore nuovissimo testo), mentre, non facendosi osservazioni in senso contrario, il senatore CENTARO presenta l'emendamento 28.0.100.

La Commissione conviene poi di accantonare nuovamente gli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 51, precedentemente accantonati.

Il presidente RELATORE evidenzia come la materia oggetto degli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 51.0.4, 51.0.5 e 51.0.6 sia senz'altro meritevole di un adeguato approfondimento, ma sottolinea come non appaia opportuno che tale approfondimento venga effettuato in sede di esame dei disegni di legge in titolo. Ricorda altresì che, sugli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3 e 51.0.4, la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che sull'emendamento 51.0.5 ha espresso parere contrario anche la 1^a Commissione permanente.

Il sottosegretario AYALA concorda con le considerazioni svolte dal presidente relatore.

La Commissione infine, accogliendo un suggerimento del senatore Centaro, conviene di accantonare nuovamente gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 51.

Si passa all'esame dell'emendamento 52.1 (Nuovo testo), precedentemente accantonato.

Il presidente PINTO dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento – che, modificando il secondo comma dell'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal decreto legislativo n. 51 del 1998, riduce da 20 a 10 anni di reclusione il limite massimo entro il quale i delitti risulteranno attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica – rilevando come il passaggio dal limite dei 4 anni di reclusione, già previsti per la competenza pretorile, a quello di 20 anni previsto dal decreto legislativo n. 51 del 1998 per la competenza del giudice monocratico, costituisca un salto troppo brusco, anche dal punto di vista della generale coerenza sistematica e dell'impatto sugli operatori. L'abbassamento a 10 anni di tale limite gli sembra, pertanto, un giusto temperamento tra l'esigenza di affidare al giudice monocratico una consistente parte della competenza penale e la necessità che i reati di maggiore gravità e delicatezza rimangano affidati alla cognizione del giudice collegiale.

Interviene il senatore FOLLIERI, il quale sottolinea che l'accoglimento dell'emendamento 52.1 (Nuovo testo) stravolgerebbe il senso della riforma che si intende realizzare con il decreto legislativo n. 51 del 1998 e con il disegno di legge in esame, atteso che il limite della competenza del giudice monocratico si atteggia, nell'ambito di tale riforma, come un elemento di carattere strutturale. Dichiara, inoltre, di riporre la massima fiducia nella capacità di giudizio e nell'affidabilità del giudice in composizione monocratica.

Il presidente relatore PINTO rileva, a questo riguardo, che l'abbassamento del limite della competenza da 20 a 10 anni non incide in maniera rilevante sul numero dei reati la cui cognizione è affidata al giudice monocratico dal momento che la maggior parte di essi si colloca al di sotto di quest'ultimo limite.

Anche il senatore RUSSO conviene con l'analisi testè svolta dal presidente relatore, sottolineando che la quantità di reati sottratti alla competenza del giudice monocratico per effetto dell'abbassamento del limite di competenza da 20 a 10 anni di reclusione risulterebbe molto contenuta. In replica all'intervento del senatore Follieri, evidenzia, inoltre, che la riforma del 1998 non si esaurisce nelle previsioni relative alla competenza del giudice monocratico, ma trova, anzi, il suo punto nodale nell'unificazione degli uffici di pretura e tribunale, mentre deve ritenersi, a suo avviso, incontestabile che, nella sua articolazione collegiale, il giudice unico comunque offrirà maggiori

garanzie nella valutazione di fattispecie integranti reati di particolare gravità ovvero di particolare complessità.

La Commissione conviene, infine, di accantonare nuovamente l'emendamento 52.1 (Nuovo testo).

Si passa all'esame degli emendamenti 56.1 e 56.2 precedentemente accantonati.

Il senatore RUSSO modifica l'emendamento 56.2, riformulandolo nell'emendamento 56.2 (Nuovo testo) e sottolineando come tale proposta emendativa da un lato, tenga conto delle modifiche che nella giornata odierna sono state apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 1999, per quel che attiene specificamente alla materia dell'incompatibilità fra giudice delle indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, e, dall'altro, sia volta ad assicurare il carattere temporaneo delle funzioni di giudice delle indagini preliminari, prevedendo altresì delle disposizioni di carattere transitorio miranti a porre rimedio ad una serie di difficoltà che potrebbero derivare dalla immediata entrata in vigore delle previsioni contenute nei capoversi 4-*bis* e 4-*ter* dell'emendamento in questione.

Il senatore CENTARO osserva che comunque le previsioni contenute nel nuovo testo dell'emendamento 56.2 potrebbero comportare problemi organizzativi non trascurabili, soprattutto nei piccoli uffici giudiziari.

Seguono brevi interventi del presidente RELATORE, del senatore PETTINATO e del senatore RUSSO che prospetta la possibilità di una modifica dell'emendamento 56.2 (Nuovo testo), nel senso di prevedere una disposizione – sul modello di quella contenuta nell'emendamento 50.6 sulla quale la Commissione si è già espressa favorevolmente, seppure in merito ad una diversa problematica – che consentirebbe la possibilità di deroghe agli articoli 4-*bis* e 4-*ter* sopra richiamati, in situazione di particolare necessità.

Prende quindi la parola il senatore SENESE che rileva come la proposta emendativa in esame sia in qualche misura volta a recuperare la *ratio* sottesa alla previsione contenuta nel soppresso articolo 18 del testo del disegno di legge n. 3807, come trasmesso dalla Camera dei deputati. I motivi che avevano portato l'altro ramo del Parlamento a prevedere una netta separazione fra l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e i magistrati che avrebbero dovuto svolgere le funzioni di giudice per l'udienza preliminare vanno individuati nell'esigenza di ridurre i rischi derivanti dalla possibilità di un eccessivo appiattimento dei magistrati, incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, sulle posizioni del pubblico ministero. Se la soluzione fatta propria dalla Camera dei deputati non è apparsa condivisibile, anche per i problemi organizzativi che comportava, rimane però senz'altro valida

l'esigenza di fondo che la ispirava. L'emendamento 56.2 (Nuovo testo) intende fornire una risposta a tale esigenza e evitare il rischio di un corpo di magistrati specializzato in materia di indagini preliminari. In questa ottica, il termine di 4 anni previsto dal capoverso 4-ter dell'emendamento potrebbe anche essere ulteriormente ridotto a tre anni. Prospetta infine una possibile riformulazione del comma 3 dell'emendamento 56.2 (Nuovo testo) volta a rendere più graduale la fase transitoria da tale disposizione disciplinata.

Dopo un intervento del senatore GRECO, il senatore RUSSO modifica l'emendamento 56.2 (Nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 56.2 (Nuovissimo testo).

Con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti è approvato l'emendamento 56.2 (Nuovissimo testo).

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 56.1.

Si passa all'esame degli emendamenti, volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 56, precedentemente accantonati.

Dopo un intervento del presidente RELATORE – che sottolinea la delicatezza della materia sottesa all'emendamento 56.0.2 e l'opportunità di un intervento normativo volto a snellire le procedure per l'accesso al gratuito patrocinio e a rendere al contempo più severi ed efficienti i meccanismi di controllo –, segue un intervento del senatore RUSSO il quale evidenzia come sulla materia oggetto della proposta emendativa cui ha testè fatto riferimento il presidente relatore siano probabilmente in corso di esame alcuni disegni di legge presso la Camera dei deputati e richiama pertanto l'attenzione sull'opportunità di evitare il rischio di sovrapposizioni fra l'attività dei due rami del Parlamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare nuovamente l'emendamento 56.0.2.

Il presidente RELATORE ritira poi l'emendamento 56.0.3, mentre vengono dichiarati decaduti, stante l'assenza del proponente, gli emendamenti 56.0.4 e 56.0.5.

Con riferimento agli ulteriori emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 56 e riguardanti specificamente la problematica dei lavoratori socialmente utili impiegati nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia per progetti di utilità sociale, il presidente RELATORE illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che da tre anni circa 1700 lavoratori vengono utilizzati nell'ambito dell'amministrazione della giustizia per progetti di utilità sociale;

che l'approssimarsi della scadenza dei progetti regionali di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, comporterà, da un lato, per l'Amministrazione l'impossibilità – proprio nel momento nel quale è più avvertita l'esigenza di personale – di continuare a fruire di personale con un'acquisita esperienza e, dall'altro, per i lavoratori che hanno partecipato ai progetti, l'allontanamento dal mondo del lavoro e, per alcuni, in ragione dell'età e delle oggettive e innegabili difficoltà occupazionali, il venir meno di alcuna concreta prospettiva di occupazione;

che, alla stregua della normativa vigente, e per espressa disposizione dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legislativo n. 468, la prestazione lavorativa dei predetti lavoratori non è stata inserita nel contratto tipico di lavoro subordinato e, pertanto, sia per l'attività prestata, che per gli eventi successivi alla cessazione di siffatti rapporti, i lavoratori socialmente utili risultano sprovvisti di qualunque tutela sul piano normativo;

che tale situazione sembra suscettibile di tradursi in un potenzialmente contenzioso, di dimensioni estremamente rilevanti, con l'Amministrazione, a causa dell'ambiguità sottesa a tale prestazione;

che pertanto appare opportuna la predisposizione di un apposito intervento legislativo volto ad evitare che la cessazione indiscriminata dei rapporti in corso con i lavoratori socialmente utili si traduca, come altrimenti inevitabilmente avverrebbe, nella perdita di un patrimonio di professionalità ed esperienza senza prospettive di ricambio in tempi rapidi, ferma restando peraltro l'esigenza di assicurare il rispetto dei principi in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni da ultimo ribaditi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1999;

tenuto conto della unanime convergenza registratasi fra i Gruppi parlamentari in merito all'esigenza di un provvedimento legislativo nel senso sopra delineato;

impegna il Governo

a predisporre nei tempi più rapidi possibili un disegno di legge che intervenga sulle problematiche in questione conformemente alle considerazioni svolte in premessa.

0/3807/1/2

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO, prende la parola il sottosegretario AYALA che, a nome del Governo, accoglie l'ordine del giorno 0/3807/1/2.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti 56.0.6, 56.0.14 e, 56.0.15. Stante l'assenza dei proponenti, vengono invece dichiarati decaduti gli emendamenti 56.0.7, 56.0.8, 56.0.9, 56.0.10, 56.0.11, 56.0.12 e 56.0.13.

L'ordine del giorno 0/3807/1/2 viene poi posto ai voti e approvato dalla Commissione all'unanimità.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5 e 57.6.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente PINTO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso verrà integrato, a partire dalla seduta antimeridiana di domani mattina, con l'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 1999 (A.S. 4038-B), recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

La seduta termina alle ore 22,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale premettere le seguenti parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis,".

2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 415-bis. – (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) – 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di 20 giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di 60 giorni.

5. Se il termine di cui all'articolo 405, comma 2, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 406, scade prima del 30° giorno successivo alla notificazione dell'avviso previsto dai commi precedenti, ovvero, nel caso in cui il pubblico ministero disponga indagini a seguito della richiesta dell'indagato, prima del 40° giorno successivo alla presentazione della richiesta, esso è prorogato fino alla scadenza di questi ultimi termini. Qualora, ai sensi del comma 4, il giudice per le indagini preli-

minari abbia prorogato il termine per il compimento delle nuove indagini, la proroga prevista dal periodo precedente si estende fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine come prorogato dal giudice per le indagini preliminari”.

3. All'articolo 416 comma 1 del codice di procedura penale le parole da «dall'invito» alla fine sono sostituite dalle parole: « dall'avviso previsto dall'articolo 415-*bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375 comma 3 qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-*bis* comma 3».

21.0.1 (Ulteriore nuovo testo)

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, premettere le seguenti parole: “salvo quanto previsto dall'articolo 415-*bis*,”.

2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 415-*bis*. – (*Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari*) – 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di 20 giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di 60 giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorchè sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione".

3. All'articolo 416 comma 1 del codice di procedura penale le parole da «dall'invito» alla fine sono sostituite dalle parole: « dall'avviso previsto dall'articolo 415-*bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375 comma 3 qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-*bis* comma 3».

21.0.1 (Ulteriore nuovissimo testo) RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Art. 22.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

1. L'articolo 416 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "articolo 416 - Presentazione della citazione a giudizio.

1. La citazione a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di citazione è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3.

2. Con la citazione è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti sono allegati al fascicolo qualora non debbano essere custoditi altrove".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-*bis*. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettera *b*).

3. L'articolo 419 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 419 atti introduttivi.

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti l'identità e il domicilio, l'avviso agli atti del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la citazione formulata dal pubblico ministero.

2. L'avviso comunicato al pubblico ministro contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

3. Gli avvisi sono notificati almeno quarantacinque giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 sono previste a pena di nullità»».

22.1

MILIO

Al comma 1, sostituire nella lettera b) le parole: «in forma chiara e precisa» con le altre: «mediante descrizione chiara e specifica».

22.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 421-bis.

(Ordinanza di prosecuzione delle indagini)

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421 il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini le indica con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello”».

24.0.1

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 421-bis. - (Ordinanza per l'integrazione delle indagini). – 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagi-

ni, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appellò»».

Conseguentemente all'articolo 25, nell'articolo 422 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 5.

24.0.1 (Nuovo testo)

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Art. 25.

Al comma 1, nell'articolo 422 ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Conclusa la discussione il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'assunzione di prove che appaiono decisive ai fini della decisione».

25.1

PERA

Al comma 1, nell'articolo 422 ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Quando non provvede a norma dell'articolo 421, comma 4, il giudice, conclusa la discussione, può disporre, su richiesta delle parti, l'assunzione di prove che appaiono manifestamente decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere».

25.2

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 422 ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.».

25.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 422 ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421 ovvero a norma dell'articolo 421-*bis* il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di prove che appaiono manifestamente decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere».

25.3

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Al comma 1, nell'articolo 422 ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-*bis*, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.».

25.3 (Nuovo testo)

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Al comma 1 nell'articolo 422 ivi richiamato al capoverso 1 sostituire il termine: «manifestamente» con «evidentemente».

25.4

FOLLIERI

Al comma 1 nell'articolo 422 ivi richiamato, al capoverso 4, dopo le parole: «il giudice dispone che l'interrogatorio» inserire le altre: «e l'assunzione delle prove di cui al comma precedente».

25.5

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1 nell'articolo 422 ivi richiamato sopprimere il capoverso 5.

25.6

PERA, SCOPELLITI, CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 422 ivi richiamato sopprimere il capoverso 5.

25.7

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Art. 28.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 431.

(Fascicolo del dibattimento)

1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta, il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo.

2. Nel fascicolo del dibattimento sono raccolti.

- a) il decreto che dispone il giudizio;
- b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
- c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
- d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
- e) i verbali degli atti assunti in incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;
- f) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
- g) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

3. Nel fascicolo del dibattimento possono essere altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato”».

28.1

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato nel titolo e ai capoversi 1 e 2, sostituire, dopo la parola: «fascicolo» la parola: «del» con l'altra: «per il».

28.2

FOLLIERI

Al comma 1, all'articolo 431 ivi richiamato:

a) al capoverso 1 sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:».

b) al capoverso 1 sopprimere la lettera a);

c) i verbali degli atti non ripetibili assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale;

d) al capoverso 1 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis). I verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere»;

e) al capoverso 1, sopprimere la lettera f);

f) sopprimere il capoverso 3;

g) sopprimere il capoverso 4.

28.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 431 ivi richiamato:

a) al capoverso 1 sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:».

b) al capoverso 1 sopprimere la lettera a);

c) al capoverso 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) i verbali degli atti non ripetibili assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale»;

d) al capoverso 1 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis). I verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere»;

e) al capoverso 1, sopprimere la lettera f);

f) sopprimere il capoverso 3;

g) sopprimere il capoverso 4.

28.3 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 431 ivi richiamato:

a) al capoverso 1 sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla forma-

zione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:».

b) al capoverso 1 sopprimere la lettera a);

c) al capoverso 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) i verbali degli atti non ripetibili assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale»;

d) al capoverso 1 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis). I verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d-bis), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana»;

e) al capoverso 1, sopprimere la lettera f);

f) sopprimere il capoverso 3;

g) sopprimere il capoverso 4.

28.3 (Ulteriore nuovissimo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, sopprimere la lettera a).

28.4

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: «e le ordinanze di ammissione delle prove».

28.5

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) la documentazione di atti non ripetibili compiuti dal difensore o dai suoi incaricati in occasione dell'accesso ai luoghi».

28.6

GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria».

28.7

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato al capoverso 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria».

28.8

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1, nell'articolo 431 ivi richiamato sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie».

Conseguentemente all'articolo 44, al comma 1, nell'articolo 493 ivi richiamato, dopo le parole: «investigazione difensiva» inserire le altre: «di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie».

28.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«512-bis. – (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). – 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale».

28.0.100

CENTARO

Art. 50.

Al comma 1, all'articolo 549 ivi richiamato, dopo il capoverso 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 può essere derogata per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio con decreto motivato

emesso dal capo dell'ufficio ed approvato dal Consiglio superiore della magistratura sul conforme parere del consiglio giudiziario».

50.6

PETTINATO, LUBRANO DI RICCO

Art. 51.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Istituzione degli uffici stampa)

1. I procuratori della Repubblica possono costituire un ufficio stampa nominando addetti alla divulgazione delle notizie inerenti all'attività svolta dai propri uffici e per il mantenimento dei rapporti dei componenti degli stessi con la stampa.

2. Gli addetti stampa operano sotto la direzione e la responsabilità dei procuratori della Repubblica, a cui sono legati da rapporto di carattere fiduciario.

3. I procuratori della Repubblica garantiscono l'imparzialità della diffusione delle notizie, da parte degli addetti, tra tutti gli organi di informazione.

4. Più procure della repubblica appartenenti allo stesso distretto o aventi competenza su territori fra di loro confinanti possono costituire uffici stampa comuni, posti sotto la direzione e la responsabilità di uno dei procuratori della Repubblica».

51.0.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Attribuzione degli uffici stampa)

1. Ogni notizia che riguarda l'attività giudiziaria delle procure della Repubblica o dei nuclei di polizia giudiziaria addetti alla stessa è comunicata alla stampa o comunque divulgata solo per il tramite degli addetti di cui all'articolo 1, previo consenso del procuratore della Repubblica e solo dopo espressa autorizzazione del magistrato titolare dell'indagine.

2. La richiesta o il rilascio di intervista da parte dei magistrati e di ogni altro addetto alle procure della Repubblica è consentita solo per il tramite degli addetti di cui all'articolo 1, cui pure è attribuito il compito

della diffusione di materiale audio, videofotografico riguardante i medesimi.

3. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti è punita con l'irrogazione di sanzione disciplinare di grado non inferiore a quella comportante la sospensione temporanea dal servizio. I casi di recidiva sono apprezzati dagli organi competenti quali ragioni giustificanti l'interruzione definitiva del rapporto d'impiego.

4. L'entità delle sanzioni previste al comma precedente, ferma l'irrogazione di quelle previste se il fatto costituisce reato, sono aumentate se la violazione riguarda la diffusione di informazioni relative ad atti coperti dal segreto o la cui divulgazione possa recare pregiudizio al normale ed efficace svolgimento di indagini in corso».

51.0.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Composizione degli uffici stampa e nomina degli addetti)

1. Il rapporto di lavoro tra gli addetti stampa e le procure della Repubblica è regolato da contratto a termine la cui durata massima non può essere superiore a tre anni e che non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.

2. I contratti di lavoro sono stipulati con giornalisti professionisti iscritti all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, dai procuratori della Repubblica, su autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura e previo parere del Ministro di grazia e giustizia cui gli stessi sottopongono i relativi progetti, comprendenti altresì l'eventuale stipulazione di contratti per il personale ausiliario.

3. I contratti di lavoro, oltre a quanto eventualmente previsto dal regolamento di cui all'articolo 7, devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione della presente legge, la previsione della facoltà di recesso unilaterale da parte dei procuratori della Repubblica con termine di preavviso di sei mesi, sostituibile con il pagamento della corrispondente indennità, nonché la previsione di risoluzione con effetto immediato in caso di violazione di quanto all'articolo 2, comma 1.

4. Le controversie discendenti dai contratti di cui ai commi precedenti sono risolte con procedimento arbitrale rituale da un Collegio di tre membri, due dei quali designati da ciascuna delle parti ed il terzo, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del distretto cui appartiene il procuratore della Repubblica responsabile dell'ufficio stampa».

51.0.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Mezzi finanziari)

1. I fondi necessari alla costituzione degli uffici stampa sono stanziati annualmente dal Ministero di Grazia e Giustizia compatibilmente alle disponibilità e secondo criteri di priorità temporale dei progetti pervenuti».

51.0.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-sexies.

(Divieto di pubblicazione di notizie e sanzioni)

1. Gli esercenti le professioni giornalistiche hanno facoltà di pubblicare notizie riguardanti l'attività giudiziaria delle procure della repubblica o dei nuclei di polizia giudiziaria addetti alle stesse, nonché di dar luogo alla diffusione di interviste rilasciate da magistrati o da ogni altro addetto alle procure della repubblica, nonché di dar luogo alla diffusione delle relative immagini videofotografiche, solo se le stesse sono state raccolte conformemente a quanto previsto dalla presente legge.

2. Si presume, in caso contrario, la non veridicità di quanto oggetto di pubblicazione o di diffusione ed è ammessa la prova contraria da assumersi ed apprezzarsi in conformità a quanto previsto dalle norme processuali.

3. La violazione di quanto previsto al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di un anno.

4. La violazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, da parte degli addetti di cui all'articolo 1 comporta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, l'irrogazione di sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'albo professionale per un periodo di due anni».

51.0.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo il capo X aggiungere il seguente: «Capo X-bis. (Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica).».

51.0.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Art. 52.

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 2 dell'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale come inserito nell'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole "venti anni" sono sostituite dalle parole "dieci anni"».

52.1 (Nuovo testo)

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Art. 56.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

56.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il consiglio superiore della magistratura deve assicurare che le funzioni di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare non siano svolte in via esclusiva e che, salvo i casi di incompatibilità, lo stesso giudice svolga entrambe le funzioni e partecipi anche alle udienze dibattimentali.

56.2

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 56.

1. Nell'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

“4-*bis*. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.

4-*ter*. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari non può esercitare tali funzioni per più di

quattro anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine egli abbia in corso il compimento di un atto del quale è stato richiesto, l'esercizio della funzioni è prorogato, limitatamente a tale processo, sino al compimento dell'attività medesima, e comunque per non oltre tre mesi".

2. La disposizione di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, introdotto dal comma 1 si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari successivamente all'entrata in vigore della presente legge

3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di quattro anni, di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se, alla predetta data il giudice esercita tali funzioni da almeno quattro anni, il termine è ridotto della metà».

56.2 (Nuovo testo)

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 56.

1. Nell'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4-*bis*. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.

4-*ter*. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari non può esercitare tali funzioni per più di tre anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine egli abbia in corso il compimento di un atto del quale è stato richiesto, l'esercizio della funzioni è prorogato, limitatamente a tale processo, sino al compimento dell'attività medesima, e comunque per non oltre tre mesi.

4-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio con decreto motivato emesso dal capo dell'ufficio ed approvato dal Consiglio superiore della magistratura sul conforme parere del Consiglio giudiziario”.

2. La disposizione di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 1, si applica ai giudici che assumono le fun-

zioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, alla data di entrata in vigore della presente legge, ove il triennio sia già trascorso ovvero si compia entro i due anni da tale data, si provvede alla loro sostituzione entro ventiquattro mesi dalla predetta data, seguendo l'ordine di anzianità nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi il triennio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge».

56.2 (Nuovissimo testo)

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 56-bis.

All'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo la parola "imputato" aggiungere l'altra "condannato".

“Art. 56-ter.

1. L'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - (*Contenuto dell'istanza*). – 1. L'istanza prevista dall'articolo 2 è redatta su carta semplice e, oltre alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, deve contenere, anche nei casi di cui al comma 2, l'indicazione delle generalità dell'interessato, l'autocertificazione riguardante il suo stato di famiglia anagrafico e la dichiarazione di trovarsi in condizione di non abbienza.

2. Se l'istante è analfabeta l'istanza può essere fatta oralmente dinanzi al funzionario che la riceve, il quale ne redige processo verbale.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve, anche nel caso previsto dal comma 2, contenere l'indicazione:

- a) del reddito da lavoro dell'istante e dei familiari conviventi;
- b) delle risorse di altra natura di cui l'istante abbia, anche indirettamente, la disponibilità o il godimento;
- c) dei beni immobili, sui quali l'istante abbia il diritto di proprietà, per intero o per quota, o altro diritto reale;
- d) dei beni mobili registrati dei quali l'istante abbia il possesso.

4. La falsità o le omissioni nella dichiarazione di cui al comma 3 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro

secondo del codice penale; la condanna comporta, ove la falsità o le omissioni abbiano determinato l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la decadenza immediata dal beneficio ed il recupero, in danno dell'interessato, delle somme corrisposte".

“Art. 56-quater.

1. All'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1 le parole: “alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5” sono soppresse;

b) al secondo periodo del comma 3 le parole: “alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5” sono soppresse.

“Art. 56-quinquies.

1. L'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

“Art. 10. - (*Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato*). - 1. La revoca del provvedimento di ammissione è disposta in ogni momento anche su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del medesimo articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.

2. La revoca non può più essere richiesta dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.

“Art. 56-sexies.

1. L'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

“Art. 11. - (*Effetti della revoca del provvedimento di ammissione*). - 1. Fermo restando il diritto del difensore e del consulente tecnico di ufficio alla liquidazione dei compensi come previsto dall'articolo 12, la revoca comporta il diritto dello Stato a recuperare, in danno dell'interessato, le somme corrisposte per i compensi”».

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale che esercitano funzioni direttive collaborando con il presidente del Tribunale e con il procuratore della Repubblica in settori tabellarmente definiti e, in particolare, per l'organizzazione degli uffici ristrutturati";

a-bis) nel comma 2, primo periodo, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "Entro diciotto mesi dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora i magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, ottengano, a seguito di domanda formulata ai sensi del precedente comma 3, una destinazione che comporti trasferimento di sede, il trasferimento deve essere considerato d'ufficio a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27"».

56.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro un anno dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, termine elevabile a due anni con decreto motivato del Primo Presidente di corte d'appello competente per territorio in relazione al posto soppresso».

56.0.4

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è sostituito dal seguente:

5. In caso di mancato conferimento di un nuovo posto direttivo, le eventuali nuove destinazioni, ove comportino tramutamento di sede, so-

no considerate come trasferimenti d'ufficio a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.».

56.0.5

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Entro il 2 novembre 1999, i lavoratori addetti ai lavori socialmente utili che, almeno per due anni, hanno prestato servizio alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ovvero con progetti avanzati in sede periferica su delega degli uffici centrali del Ministero, sono assunti a tempo indeterminato con eventuale modifica, da parte delle amministrazioni interessate, delle relative piante organiche».

Conseguentemente, sostituire all'articolo 57, comma 1, le cifre: «118,417, 158.417 e 58.417» con le seguenti: «121.917, 241.117 e 141.117».

Conseguentemente ancora, sostituire all'articolo 57, comma 1, lettera a), le cifre: «60.000 e 100.000» con le altre: «73.500 e 182.700».

56.0.6

PETTINATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che abbiano partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i lavoratori che abbiano partecipato a progetti già conclusi, ovvero entro trenta giorni dalla rispettiva data di conclusione del progetto in corso».

Conseguentemente all'articolo 57, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 56-bis, valutato in lire 41.350 milioni per l'anno 1999; in lire 82.700 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

56.0.7

FLORINO, CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Entro il 2 giugno 1999, i lavoratori socialmente utili che, almeno per due anni, hanno prestato servizio alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ovvero con progetti avanzati in sede periferica su delega degli uffici centrali del Ministero, sono assunti a tempo indeterminato, con eventuale modifica da parte delle amministrazioni interessate delle relative piante organiche».

Conseguentemente all'articolo 57, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a lire 41 miliardi per il 1999 e a lire 82 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, relative all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

56.0.8

MARCHETTI, CAPONI, MANZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che hanno partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle

dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i lavoratori che hanno partecipato a progetti già conclusi, ovvero entro trenta giorni dalla rispettiva data di conclusione del progetto in corso».

56.0.9

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che hanno partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i lavoratori che hanno partecipato a progetti già conclusi, ovvero entro trenta giorni dalla rispettiva data di conclusione del progetto in corso».

56.0.10

CALLEGARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che hanno partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i lavoratori che hanno partecipato a progetti già conclusi, ovvero entro trenta giorni dalla rispettiva data di conclusione del progetto in corso».

56.0.11

GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che hanno partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i lavoratori che hanno partecipato a progetti già conclusi, ovvero entro trenta giorni dalla rispettiva data di conclusione del progetto in corso».

56.0.12

PERUZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che hanno partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i lavoratori che hanno partecipato a progetti già conclusi, ovvero entro trenta giorni dalla rispettiva data di conclusione del progetto in corso».

56.0.13

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che hanno partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i lavoratori che hanno partecipato a progetti già conclusi, ovvero entro trenta giorni dalla rispettiva data di conclusione del progetto in corso».

56.0.14

PETTINATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Alla scadenza del secondo progetto nazionale, i lavoratori socialmente utili che hanno partecipato ad entrambi i progetti predisposti dal Ministero di grazia e giustizia, sono assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia nella qualifica funzionale in cui sono stati utilizzati nell'ambito del progetto, con eventuale modifica delle relative piante organiche.

2. L'assunzione avviene a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previa esame attitudinale nonché dei requisiti di cui al comma 1, al cui viene stilata la graduatoria per l'immissione in servizio».

56.0.15

CENTARO

Art. 57.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) All'onere derivante dall'articolo 56-bis, valutato in lire 41.350 milioni per l'anno 1999, in lire 82.600 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

57.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) All'onere derivante dall'articolo 56-bis, valutato in lire 41.350.000 per l'anno 1999, in lire 82.700.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

57.2

CALLEGARO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) All'onere derivante dall'articolo 56-bis, valutato in lire 41.350 milioni per l'anno 1999, in lire 82.700 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

57.3

GRECO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) All'onere derivante dall'articolo 56-bis, valutato in lire 41.350 milioni per l'anno 1999, in lire 82.700 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

57.4

PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) All'onere derivante dall'articolo 56-bis, valutato in lire 41.350 milioni per l'anno 1999, in lire 82.700 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

57.5

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) All'onere derivante dall'articolo 56-*bis*, valutato in lire 41.350 milioni per l'anno 1999, in lire 82.700 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

57.6

PETTINATO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

228^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SERVELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE**(3747) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998**(Esame e rinvio)*

Riferisce alla Commissione il senatore CORRAO, il quale sottolinea l'ampiezza dell'oggetto dell'accordo, che abbraccia tutti i settori della scienza e della tecnologia, nonché la molteplicità di strumenti previsti nel testo dell'articolo 4, in cui si contempla lo scambio di personale e di documentazione, l'organizzazione congiunta di seminari e conferenze, progetti di ricerca e di formazione, la concessione di borse di studio per le attività di ricerca. In particolare, appare di grande interesse la cooperazione nella ricerca archeologica e nel restauro dei beni culturali, settori questi in cui la Siria può vantare giacimenti culturali di enorme importanza, che già si sono giovati in passato del contributo delle università italiane.

È poi previsto un raccordo con i programmi multilaterali, con una specifica menzione del programma MEDA, che è il fondamentale strumento di cooperazione dell'Unione europea nell'ambito del partenariato con i paesi mediterranei. Mancano però le necessarie indicazioni di priorità e, pertanto, la concreta definizione degli obiettivi che i due Governi intendono raggiungere è rinviata a una commissione mista responsabile dell'attuazione dell'accordo. Un ulteriore limite è costituito dall'esigua entità delle risorse finanziarie stanziare per il primo triennio di applicazione dell'accordo, una buona parte delle quali sarà peraltro consumata in spese di missione del personale e degli esperti, mentre le borse di

studio che l'Italia assegnerà ogni anno agli studenti siriani saranno soltanto sei.

Il sottosegretario TOIA concorda sull'inadeguatezza dello stanziamento, rilevando però che si tratta di un accordo-quadro, nel cui ambito potranno collocarsi ulteriori iniziative finanziabili attraverso gli ordinari capitoli di bilancio: ad esempio, attingendo all'unità previsionale in cui sono previsti, tra l'altro, i contributi per le missioni archeologiche.

Per quel che riguarda le priorità, esse saranno definite per ogni triennio dall'apposita commissione tecnica, non essendo certo possibile operare una scelta in via preliminare che si estenda all'intero periodo di applicazione dell'accordo. Il testo in esame è stato formulato in modo da poter consentire la collaborazione in ogni settore della ricerca scientifica e tecnologica, favorendo così intese specifiche tra le università e gli istituti di ricerca operanti nei due paesi.

Il senatore CORRAO prende atto delle buone intenzioni di chi ha negoziato l'accordo, ma raccomanda al Governo di impartire le opportune disposizioni affinché siano finanziati solo seri progetti di ricerca. In particolare raccomanda lo studio del patrimonio artistico e archeologico della Siria che risale ai primi secoli del cristianesimo e al periodo medievale, molto meno conosciuto del periodo ellenistico e romano.

Il presidente SERVELLO si associa alle considerazioni del Relatore circa l'importanza dell'accordo, sottolineando che in questo momento è essenziale far compiere i primi passi alla cooperazione scientifica tra Italia e Siria, che si potrà poi sviluppare anche sulla base di ulteriori intese.

Il senatore ANDREOTTI osserva che le università italiane e alcune organizzazioni non governative sono riuscite a ottenere risultati assai brillanti, anche nel campo archeologico e nel restauro di antichi monumenti, impiegando somme relativamente modeste. In questo momento si deve valutare con favore ogni accordo che consenta di intensificare la cooperazione con la Siria, che è un paese fondamentale per gli equilibri dell'area mediorientale e può dare un contributo decisivo al processo di pace.

Il senatore PIANETTA richiama l'attenzione del Governo sulla fase di attuazione dell'accordo, in cui si dovranno compiere scelte rigorose, evitando di disperdere le scarse risorse in un numero eccessivo di programmi. Sottolinea poi che la Siria ha gran bisogno di collaborare con i paesi più avanzati in campo scientifico, per poter acquisire le tecnologie necessarie a sostenere lo sviluppo di tutti i settori produttivi, dall'agricoltura all'industria e all'energia.

Il sottosegretario TOIA fa presente che il Governo ha recentemente deciso l'apertura di altri sei Istituti di cultura all'estero, uno dei

quali sarà localizzato a Damasco, in considerazione dell'importanza che si attribuisce alla cooperazione culturale con la Siria.

La senatrice DE ZULUETA accoglie con favore tale notizia, rilevando che l'apertura dell'Istituto di cultura consentirà di incrementare una collaborazione che ha già prodotto in passato apprezzabili risultati: ad esempio, il museo di Aleppo è in buona parte costituito dai reperti archeologici delle missioni effettuate dall'università di Roma.

L'accordo in esame appare opportuno anche per i tempi in cui viene stipulato, dal momento che si sono registrati recentemente alcuni passi avanti nel processo di pace, che dovrà vedere la Siria coinvolta a pieno titolo.

Il presidente SERVELLO avverte che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sull'accordo in esame, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

(3959) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998

(Esame)

Il relatore VERTONE GRIMALDI pone in evidenza le finalità dell'accordo in esame, che è volto a estendere la rete dei servizi aerei tra Italia e Croazia e consente alle compagnie delle due parti di acquisire diritti di traffico sul territorio della controparte. In tal modo si pongono le premesse per un'intensificazione dei trasporti aerei fra i due paesi, nell'interesse del turismo e dell'attività commerciale.

Peraltro è opportuno ricordare che nell'area balcanica vi sono altri paesi con i quali l'Italia ha scarsi rapporti o che addirittura sono sottoposti a misure di boicottaggio, com'è il caso della Serbia. C'è da augurarsi che non siano approvati i progetti di atti comunitari volti a sanzionare tale paese, tenuto conto dell'evoluzione politica in corso e anche perché non è dato vedere grandi differenze tra la Serbia e la Croazia, in materia di democrazia e di rispetto dei diritti delle minoranze.

La Commissione dà mandato al Relatore di riferire in Assemblea a favore del disegno di legge.

(3999) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, ricordando in primo luogo che la dissoluzione dell'Unione Sovietica ha

imposto alle Comunità europee di negoziare con gli stati di nuova formazione accordi sostitutivi di quello stipulato con l'URSS nel 1989. L'accordo di partenariato e di cooperazione con il Turkmenistan è sostanzialmente conforme agli analoghi accordi già stipulati con dieci stati ex sovietici, tra cui la Federazione Russa, ed è tecnicamente complesso, poiché si estende a tutti i possibili ambiti di cooperazione.

Sul piano politico, l'accordo mira a favorire il consolidamento della democrazia e il rispetto dei diritti umani, nonché a sostenere la riforma dell'economia mediante una liberalizzazione progressiva del mercato.

Per quel che riguarda gli oneri a carico del bilancio statale, si tratta di un impegno minimo, in quanto il Governo dovrà soltanto mandare ogni anno in Turkmenistan un funzionario dell'amministrazione finanziaria, con una spesa prevista di lire dieci milioni annue.

La senatrice DE ZULUETA fa presente che il Turkmenistan, in quanto membro dell'OSCE, ha assunto impegni circa la tutela dei diritti umani e dei principi democratici, che sono peraltro richiamati nel preambolo dell'accordo in esame, laddove si fa riferimento anche all'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche. In realtà in quel paese, come in Uzbekistan e in Kazakistan, si svolgeranno tra breve tempo le elezioni politiche e l'OSCE sta prendendo in considerazione la possibilità di ritirare i propri osservatori, poiché i Governi non garantiscono le fondamentali libertà di stampa e di riunione. In particolare, in Turkmenistan i candidati dell'opposizione sono sottoposti a limitazioni tali da far pensare ad una sorta di persecuzione.

In tale contesto è impossibile esaminare l'accordo di partenariato con le Comunità europee come fosse un atto di *routine*; occorre invece richiamare con energia la controparte al rispetto dei principi su cui si fonda l'accordo medesimo. Chiede pertanto se il Governo ha avuto garanzie dall'OSCE e, in particolare, dal suo ufficio per i diritti umani (ODIHR) circa l'esistenza di condizioni minime per lo svolgimento di elezioni libere e democratiche.

Il presidente SERVELLO fa presente che l'atto in esame non è un accordo bilaterale, ma coinvolge l'intera Unione europea.

La senatrice SQUARCIALUPI, nel prendere atto dell'osservazione del Presidente, pone in risalto che è richiesta la ratifica di tutti gli stati membri delle Comunità europee, come condizione per l'entrata in vigore dell'accordo. Date le circostanze, non sembra il caso che il Parlamento italiano mostri un eccesso di zelo, poiché l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, se non è accompagnata da una forte iniziativa politica, sarebbe interpretata come una tacita approvazione del comportamento delle autorità di Ashabad.

Il relatore VERTONE GRIMALDI ritiene che, piuttosto che prendere posizione nei confronti del solo Turkmenistan, sia più opportuna un'analisi globale sulla situazione dell'Asia centrale ex sovietica, tenuto

conto che anche in altri paesi di quest'area l'OSCE ravvisa le stesse lacune nello svolgimento delle elezioni. Inoltre si deve considerare che la Turchia sta sviluppando da alcuni anni, anche per conto della NATO, una politica di penetrazione verso questi paesi culturalmente e linguisticamente affini, che può provocare conseguenze rilevanti sul piano politico e strategico.

Anche il presidente SERVELLO ritiene opportuno evitare iniziative unilaterali, dovendosi piuttosto verificare il rispetto dei principi democratici in tutti i paesi dell'ex Unione sovietica.

Il sottosegretario TOIA fa presente che gli accordi di partenariato con i paesi dell'ex Unione sovietica mirano soprattutto a facilitare il consolidamento delle istituzioni democratiche: piuttosto che fotografare l'esistente, essi implicano impegni per l'avvenire, il cui rispetto va costantemente verificato.

Fa poi presente al Relatore che anche l'Iran, come la Turchia, esercita una rilevante influenza politica e culturale su questi paesi, per i quali l'OSCE e l'Unione europea non sono l'esclusivo punto di riferimento.

Il modo migliore per contribuire a far prevalere le tendenze democratiche sembra quello di ratificare l'accordo e di esercitare poi un'attenta vigilanza sulla sua attuazione, soprattutto in sede di Consiglio di cooperazione.

La senatrice DE ZULUETA, intervenendo per dichiarazione di voto, precisa di non aver chiesto né di rinviare l'esame né di condizionare la ratifica dell'accordo a determinati eventi; ha invece sollecitato un chiaro segnale politico da parte del Governo affinché si interrompa la regressione del Turkmenistan verso una situazione politica simile a quella degli scorsi decenni.

Fa poi presente che non vi è alcun automatismo per gli stati membri dell'Unione europea, nella ratifica degli accordi di partenariato: basti pensare alla tormentata vicenda dell'accordo con il Marocco, il cui *iter* è ancora in corso alla Camera dei deputati, o all'accordo con Israele, che fu ratificato dall'Italia dopo un attento esame e successivamente all'accordo su Hebron. Ciò nonostante alcuni Governi arabi ritennero che l'Unione europea avesse avuto in quell'occasione un'eccessiva fretta, privandosi così di uno strumento per influenzare l'andamento del processo di pace in Medioriente.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea l'esigenza di inviare un chiaro messaggio politico alle autorità di Ashabad, sottolineando che in quel paese ogni iniziativa riguardante l'accordo in esame avrà un'eco assai maggiore di quella che potrebbe ottenere nell'opinione pubblica italiana. Chiede poi che il Governo presenti una relazione dettagliata sulla situazione politica in Turkmenistan e che si acquisiscano gli atti del Parlamento europeo relativi all'accordo in esame.

Il relatore VERTONE GRIMALDI concorda circa l'opportunità di un segnale politico, ma trova davvero ingenuo pensare che, con qualche preambolo a un accordo internazionale o con solenni dichiarazioni di intenti, si possa surrogare alla mancanza delle condizioni strutturali che rendono possibile una democrazia di tipo occidentale. La sinistra italiana un tempo sapeva bene che la concreta instaurazione di un regime democratico richiede precisi presupposti economici e sociali.

Il sottosegretario TOIA si impegna a presentare una relazione approfondita, prima dell'esame del disegno di legge in Assemblea, e assicura altresì che il Governo effettuerà gli opportuni passi presso l'OSCE per garantire che si eserciti la massima vigilanza sullo svolgimento delle elezioni in Turkmenistan. Infine fa presente che in Assemblea i senatori potranno presentare un ordine del giorno recante indirizzi politici in merito all'attuazione dell'accordo.

Il presidente SERVELLO prende atto degli impegni del rappresentante del Governo e richiama l'attenzione della Commissione sulle caratteristiche dell'accordo in esame, che è stato sottoscritto liberamente da tutti i governi degli Stati membri, nonché dalle Comunità europee. L'esigenza di non dissociarsi in questa fase dovrebbe indurre a ratificare l'accordo e a esigere con fermezza il suo rispetto da parte di tutti.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

(A007 000, C03^a, 0042^o)

Il presidente SERVELLO propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute già convocate per mercoledì e giovedì della corrente settimana, con i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna il cui esame non è stato esaurito.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

202^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 9,40.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Il senatore CURTO, nell'evidenziare che la discussione sul DPEF rappresenta un momento di confronto dialettico sulle linee di politica economica, rileva che il consolidamento del risanamento dei conti pubblici presenta numerosi aspetti critici che lasciano supporre il mancato raggiungimento degli obiettivi. Si sofferma, in particolare, sulla sovrastima dei tassi di crescita dell'economia, non realizzabili anche a causa di una domanda interna limitata da un eccessivo onere del settore pubblico, sulle previsioni relative all'inflazione e ai tassi di interesse, sottolineando l'elevata probabilità che si manifesti una accelerazione della dinamica inflattiva – come, del resto, il recente aumento della benzina lascia supporre – e un rialzo dei tassi medesimi; sulla scarsa propensione ad investire, che richiede un più attento esame del contesto complessivo, anche al fine di individuare i soggetti e le procedure che consentano di ottenere risultati concreti; al riguardo, le indicazioni quantitative, fornite in relazione all'ammontare degli investimenti pubblici, non consentono di comprendere la competenza nell'utilizzazione e la destinazione delle somme stesse. Le esperienze estere rendono, peraltro, evidente la linea da perseguire al fine di pervenire ad un effettivo recupero della centra-

lità dell'impresa nell'economia, sottolineando l'esigenza di procedere ad una deregolamentazione dei mercati e ad una riduzione della pressione fiscale. Dopo aver evidenziato la questione sindacale, osservando che essa costituisce un freno per la politica economica del Paese, e aver espresso ampie riserve sui criteri utilizzati nella riforma degli ordini professionali, rileva che le politiche dell'occupazione basate su meccanismi incentivanti focalizzati su singoli settori – quali quelli proposti per i registratori di cassa – appaiono limitate e poco efficaci; al fine di dare una compiuta soluzione al problema disoccupazionale occorre, invece, procedere ad un esame della struttura dell'attività produttiva e della disoccupazione, riconoscendo che a fianco dell'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, vi è la questione relativa alla permanenza delle fasce meno giovani. Nel concludere, esprime una valutazione critica sul DPEF, precisando che non sembrano essere presenti elementi che consentano di mutare tale posizione anche qualora si dovesse pervenire ad una revisione nelle indicazioni di politica economica.

Il senatore PIZZINATO, sottolineato il positivo contesto strutturale del DPEF in esame, si sofferma su alcuni aspetti che, pur avendo rilevanti effetti sulla competitività del Paese, non sembrano adeguatamente affrontati nel Documento. In particolare, è necessario valutare attentamente l'estensione dell'economia sommersa e del lavoro irregolare – che secondo i dati forniti dall'ISTAT coinvolge un ampio numero di lavoratori e costituisce una rilevante quota di produzione del Paese – e gli effetti di tale aspetto sullo sviluppo del Paese. Pur riconoscendo che il Documento tiene conto della questione, ritiene che il rilievo del fenomeno richiede indicazioni più puntuali e incisive; gli obiettivi programmatici di riduzione delle aliquote sulle famiglie in caso di recupero di base imponibile, peraltro, rendono esplicito il vantaggio che si otterrebbe da un più forte impegno sul tema. Dopo aver ricordato che per individuare soluzioni efficaci occorre tenere conto della realtà italiana, caratterizzata dalla preponderanza delle piccole imprese e con ampie competenze a livello locale, si sofferma sulla necessità di giungere ad una nuova definizione dei distretti economico-produttivi e di individuare adeguate incentivazioni per le aree attrezzate, al fine di ridurre gli oneri di un'attività legale, attraverso la condivisione di servizi comuni, e di favorire una autonoma propulsione dello sviluppo. Evidenzia, inoltre, ulteriori aspetti fondamentali, quali il sostegno all'esportazione o il rafforzamento dei servizi bancari e della facilità di accesso al credito, anche prevedendo la costituzione di fondi comuni chiusi. Per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, dopo aver ricordato la difficoltà di reperire manodopera con qualifica adeguata in alcune aree del Paese, indica nel rafforzamento del sistema di collocamento un elemento necessario per imprimere un maggiore sviluppo all'economia; nel ricordare il recente intervento legislativo sulla materia, evidenzia che i continui ritardi da parte delle Regioni richiederebbero una accelerazione delle procedure, attraverso il rafforzamento dei sistemi informatici e delle strutture in modo tale da consentire sia l'incontro

tra domanda ed offerta di lavoro, sia l'attuazione di una preselezione, sia l'individuazione della tipologia di formazione richiesta.

Si sofferma quindi, sul tema della spesa previdenziale, sottolineando che le dinamiche passate sono state in linea con le previsioni collegate alle riforme effettuate e, analogamente, era nota da tempo la presenza di una «gobba» della spesa attesa nel primo decennio del nuovo secolo. Nel soffermarsi su alcuni dati forniti dall'ISTAT rispetto alle diverse componenti della spesa, evidenzia che le differenze negli squilibri attesi delle singole gestioni richiedono un'attenta riflessione sugli interventi possibili, tenendo conto, in particolare, della caratterizzazione a livello territoriale, che riflette le specificità produttive e occupazionali delle singole aree. Dopo aver sottolineato che non appare possibile intervenire sulla materia senza concertazione con le parti sociali, ritiene necessario procedere all'individuazione delle modalità del futuro confronto, indicando misure che consentano di eliminare le disposizioni disincentivanti, quali ad esempio la possibilità di cumulo tra pensione e reddito da lavoro o il rendimento della contribuzione dopo 40 anni di versamenti. Nell'affrontare il tema relativo ai fondi pensione, tenuto conto che risultano attivati quelli relativi a operai e impiegati delle grandi imprese, occorre facilitare l'estensione di tali strumenti anche alle piccole imprese, eventualmente prevedendo fondi integrativi chiusi, di carattere regionale e su base intersettoriale, che precostituiscono una complessiva convenienza sia per i lavoratori autonomi che per i dipendenti, consentendo di investire anche nell'attività delle piccole-medie imprese. Indica, infine, la riforma degli ammortizzatori sociali e l'attuazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro quali elementi fondamentali per una soluzione strutturalmente equilibrata del problema dello sviluppo e dell'occupazione.

Il senatore TAROLLI, nel sottolineare che l'esame del DPEF per il 2000-2003 consente di verificare anche l'attuazione delle linee di politica economica degli scorsi esercizi, evidenzia che dal testo in esame emergono riflessioni e perplessità già evidenti nelle relazioni di minoranza relative al Documento dello scorso anno. Risulta, quindi, evidente che l'azione del Governo ha mancato i propri obiettivi economici, sia in relazione allo sviluppo e all'occupazione, che sul Mezzogiorno. Il risanamento è stato, infatti, realizzato con una riduzione degli investimenti, grazie alla diminuzione della spesa per interessi, e con un aumento della pressione fiscale, senza intervenire sui nodi strutturali dell'economia e con effetti pesantemente negativi sull'economia: quanto emerso nel corso delle audizioni conferma quanto sostenuto da tempo dalla propria parte politica, che il risanamento poteva essere effettuato in forme diverse. Ritiene, quindi, che il Documento in esame sia inadeguato rispetto agli obiettivi e che proponga una strategia di politica economica «inerziale», in quanto pur rispettando i parametri del Patto di stabilità non affronta i problemi strutturali del Paese; occorre intervenire sulla struttura del bilancio, intervenendo sulla attitudine a distruggere le risorse della collettività, riducendo il peso della spesa corrente e liberando risorse per lo sviluppo. Nel condividere l'opportunità di un dibattito sul *welfare*,

purché si giunga ad individuare azioni possibili, seppur dolorose, ricorda che si tratta di un tema condiviso dai Paesi occidentali, causato dalle dinamiche demografiche: a tale riguardo, risulta evidente la necessità di politiche per la famiglia che consentano di valorizzare le risorse umane e fornire adeguata attenzione alle fasce più deboli, quali i lavoratori che esercitano attività usuranti. Si sofferma, infine, sulla necessità di prevedere una più sostanziale riduzione della pressione fiscale, previa riduzione della spesa corrente.

Il senatore RIPAMONTI, giudicate ampiamente condivisibili le scelte contenute nel Documento di programmazione ed in particolare, la coerenza con il Patto di stabilità, gli obiettivi di crescita e sviluppo, l'intento di rinnovare profondamente i compiti dello Stato sociale, rileva con favore come il rispetto del Patto di stabilità risulti assicurato, nonostante diverse previsioni pessimistiche, e come ciò permetta di prevedere, a legislazione vigente, il raggiungimento del pareggio di bilancio per l'anno 2003. Il peso del debito pubblico, tuttavia, risulta ancora troppo elevato in rapporto al PIL, anche a causa della mancata realizzazione delle previsioni di crescita, e sono pertanto da giudicare positivamente tutte le scelte compiute dal Governo nel Documento in esame, per introdurre meccanismi idonei a stimolare la crescita: ricerca di soluzioni tecnologicamente innovative, soprattutto in considerazione dell'elevato costo dell'utilizzo delle infrastrutture della Telecom; liberalizzazione degli ordini professionali e ulteriore flessibilizzazione del mercato del lavoro, anche se su questo piano notevoli risultati sono stati già raggiunti e non risponde ad una reale esigenza la distinzione tra flessibilità in entrata e flessibilità in uscita; stanziamenti per investimenti pubblici e incentivi per quelli privati; potenziamento delle procedure di programmazione negoziata; stanziamenti per la realizzazione di infrastrutture nel Mezzogiorno. Da condividere è anche la scelta compiuta sul piano della spesa sociale, che per il momento, è volta opportunamente ad esigenze di stabilizzazione e riordino. Le questioni che meritano un maggiore approfondimento riguardano il compimento di scelte più coraggiose nei confronti del lavoro sommerso, prevedendo nella risoluzione indicazioni molto precise soprattutto nei confronti di quella parte che non riesce ad emergere per un peso eccessivamente elevato del carico fiscale e contributivo. In tale direzione potrebbero muoversi sia una riduzione dell'IVA sulle ristrutturazioni edilizie, qualora ciò sia consentito dalle scelte compiute in sede comunitaria, sia la proroga delle agevolazioni vigenti per il settore edilizio, che per il momento sta dando buoni risultati anche se è utilizzata prevalentemente per i lavori di grande ristrutturazione. Occorre inoltre rilevare che un'attenzione troppo scarsa è riservata alla difesa del suolo, un settore che potrebbe invece avere ricadute importanti sulla qualità dello sviluppo e sull'occupazione; inoltre, l'apertura contenuta nel Documento nei confronti delle biotecnologie dovrebbe essere preceduta da un accertamento sulla mancanza di rischi per l'ambiente e per l'uomo, da un'informazione capillare della collettività sullo stato della ricerca e da un controllo efficace sugli effetti delle attuali ricerche e sperimentazioni. Emerge altresì con chiarezza l'esigenza di pervenire ad

una disciplina organica e duratura della finanza di progetto, nonché di precisare i contenuti della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Il senatore MANTICA esprime in primo luogo delusione per il fatto che lo spostamento al 30 giugno della data di presentazione del DPEF non sia stato utilizzato dal Governo per dare un taglio programmatico alle scelte compiute nel Documento stesso. A suo avviso, risultano infatti non affrontati alcuni nodi strutturali che riguardano innanzi tutto il rapporto con l'Unione Europea. Le molteplici aspettative esistenti, relativamente all'armonizzazione fiscale, alla possibilità di usufruire di talune agevolazioni, l'esclusione degli investimenti dal calcolo dei parametri decisi a Maastricht, non hanno trovato assicurazioni nel Documento, e nemmeno nel corso delle audizioni svolte. Da parte del commissario Monti è stata, al contrario, espressa la conferma di un atteggiamento culturale che è conforme a quello delineatosi nell'ultimo decennio a livello comunitario ma che stenta ancora a diventare proprio del nostro Paese. Non è quindi chiaro se ci troviamo semplicemente in una posizione d'attesa di un cambiamento della politica europea, oppure se non vogliamo comprendere che una volta assunti degli impegni, questi vanno rispettati sostanzialmente, senza tentare di eludere in vario modo le regole stabilite. Al riguardo, non va inoltre sottovalutato che in questo momento l'Europa manifesta un'attenzione crescente verso l'Est ed è quindi meno disponibile a comprendere le ragioni di paesi come l'Italia; pertanto, occorre prendere atto che il risanamento finora imposto dalle scelte operate a livello comunitario deve trovare una contropartita in scelte da compiere a livello nazionale per bilanciare i riflessi negativi sulla crescita che tale risanamento ha comportato. Esprimendo molti dubbi sulla coerenza tra i principi di liberalizzazione e tutela della concorrenza che ispirano la politica comunitaria da una parte e la produzione di norme eccessivamente dettagliate dall'altra, si sofferma sulla questione degli ordini professionali, alla cui liberalizzazione il Governo intende rispondere attraverso lo strumento della concertazione sociale. A suo avviso, la maggioranza ed il Governo stesso dovrebbero, da questo punto di vista, effettuare una scelta di fondo: non può continuare a rappresentare un metodo di governo uno strumento che vede assegnato a taluni rappresentanti delle parti sociali un ruolo eccessivo sia rispetto alla loro natura sia rispetto ai cittadini che effettivamente rappresentano, rendendo nel contempo molto dubbio il rapporto con il Parlamento al quale, a seconda delle convenienze, gli accordi raggiunti con le forze sociali vengono imposti senza possibilità di ridiscutere le scelte compiute. È in atto un chiaro processo di assunzione di responsabilità da parte dei cittadini, che sempre più a fatica tollerano di essere rappresentati nel rapporto con le istituzioni, processo che è frutto di importanti cambiamenti sociali che vede una continua trasformazione delle categorie sociali esistenti e di cui soprattutto la maggioranza deve tenere conto. È stata poi compiuta una eccessiva enfaticizzazione delle innovazioni procedurali avviate negli ultimi anni e, da ultime, è stato presentato uno schema di riforma della pubblica amministrazione che vorrebbe portare a

compimento questo processo di snellimento, trasparenza e rilancio dell'attività amministrativa. In realtà, tale proposta di riforma è stata concepita in una chiave meramente teorica che sembra poggiare sull'idea di un stato di sudditanza del cittadino e non su un rapporto fornitore di servizi/utente. Nel rilevare che di tale proposta di riforma egli non condivide la mancata distinzione tra i vari ministeri in ragione delle loro peculiarità, da cui discende ad esempio la soppressione del Ministero delle politiche agricole, sottolinea che la riforma è comunque inidonea a superare quei meccanismi che nel tempo hanno portato ad un incremento eccessivo dei costi di gestione. Sollecitata una seria riflessione sull'efficienza e utilità dell'apparato burocratico costruito nel tempo anche dai sindacati, ai quali di anno in anno le stesse leggi finanziarie ritagliano un pezzo di competenza, prospetta altresì l'esigenza di cominciare a valutare i sistemi industriali come una realtà organizzativa e non una somma disarticolata di piccole aziende, tenendo conto che esse stanno compiendo un ruolo sempre più importante nell'economia, riuscendo a provocare anche spostamenti del mondo della finanza, ma ciò nonostante non riusciranno ad essere un fattore di rilancio dell'attività produttiva se devono continuare a convivere con i vincoli previsti dalla normativa vigente anche quando hanno un numero di dipendenti inferiori a quindici. Espresso apprezzamento per il coinvolgimento delle opposizioni in occasione della recente riforma della legge n. 468 del 1978, esprime l'auspicio che il Governo indichi con precisione i provvedimenti collegati da emanare ed eviti di aggirare le nuove disposizioni appena varate, attraverso il meccanismo delle deleghe. Nel rilevare poi che dai dati relativi all'utilizzo dell'agevolazione del 41% risultano rilevanti differenze territoriali, che vedono ad esempio assegnata alla sola Provincia di Trento una percentuale più alta di quella della Regione siciliana, chiede al Governo un chiarimento sulla natura delle anticipazioni all'INPS nell'ambito del bilancio programmatico.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

203ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,35.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

(R125 b00, C05ª, 0005ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore FERRANTE rileva come la relazione del senatore Morando abbia fugato le accuse di equivocità e mancanza di chiarezza del Documento di programmazione, rendendone possibile una lettura nel suo vero significato. Si tratta di un Documento che continua a perseguire obiettivi di risanamento strutturale, ma si connota altresì secondo caratteri di innovatività, a partire dalla sua impostazione secondo i principi dettati nella recente riforma della legge n. 468 del 1978. Nell'ambito della risoluzione sarà pertanto opportuno riconoscere il valore politico del DPEF presentato dal Governo e nel contempo dare indicazioni precise per la predisposizione del disegno di legge finanziaria. Le previsioni di miglioramento dei saldi sono realistiche e tengono opportunamente conto del fatto che fattori esterni di rallentamento della crescita, che hanno riguardato anche altri *partners* europei, hanno impedito un ulteriore miglioramento del rapporto debito/PIL. Vanno presi in considerazione anche le segnalazioni che sollecitano di vigilare per impedire tendenze al rialzo del tasso di inflazione, tenuto conto anche dell'aumento delle accise che dovrebbe scattare a fine anno secondo il meccanismo della *carbon tax*, nonché dell'aumento del prezzo delle materie prime, in particolare del petrolio. Occorre riservare inoltre la giusta attenzione al prospettato rischio di aumento dei tassi di interesse, ma rimane pur vero che la manovra attuale ha un percorso meno costretto di quelle che l'hanno preceduta e può quindi segnare un punto di svolta nel senso di garantire il perseguimento dei saldi e nel contempo rendere possibile la ripresa dello sviluppo. Per queste ragioni, è possibile qualificare meglio il Documento in esame conferendo maggiore forza alle politiche per l'occupazione, e avviando un riesame complessivo della spesa sociale attraverso lo strumento della concertazione che si è rivelato efficace in diverse circostanze e non comporta alcun rischio di offuscamento dei poteri istituzionali. Nel condividere la proposta del relatore di dedicare una parte della risoluzione alle questioni europee, prospetta di evidenziare in tale ambito l'esigenza di un'armonizzazione fiscale che possa realizzarsi senza il rischio di un innalzamento verso l'alto delle aliquote ma che nello stesso tempo faccia cessare la tendenza di molte imprese italiane a trasferirsi in altri Paesi dell'Unione. Sul piano delle privatizzazioni, sollecita una maggiore informazione del Parlamento sulla dismissione di centrali dell'ENEL, non essendo irrilevante la loro localizzazione, così come è necessaria una maggiore chiarezza sull'entità di risorse assegnata al rinnovo dei contratti pubblici. Ritenendo che il relatore abbia chiarito opportunamente le ambiguità sorte in relazione alla riforma dell'ordinamento delle libere professioni, sollecita al Governo ulteriori

dettagli sulle linee della politica tributaria ed in particolare sull'esigenza di reperire o meno ulteriori risorse per garantire l'attuazione di tale politica. Nel condividere poi quanto affermato nel parere della 6ª Commissione permanente in merito agli effetti dell'IRAP e quindi la necessità di interventi correttivi per rendere tale imposta più neutrale, chiede al Governo una valutazione del dato fornito dalle regioni per quantificare il fabbisogno del settore sanitario, superiore di 1.500 miliardi a quello previsto dal Governo. Prospetta infine l'opportunità di avviare celermente il processo di investimenti previsto nel Documento, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno, prevedendo eventualmente meccanismi che rendano più selettiva la concessione di agevolazioni alle imprese. Auspica infine che si giunga ad approvare una risoluzione in cui siano puntualmente contenuti gli indirizzi formulati nel dibattito.

Il senatore GIARETTA, sottolineata preliminarmente la natura strutturale delle misure correttive predisposte con le manovre correttive dei passati esercizi, ritiene si possa considerare compiuto gran parte del percorso di risanamento dei conti pubblici. Nel valutare la possibilità di attuare percorsi alternativi di correzione dei saldi, anche tenuto conto della rilevante entità e dei tempi ristretti a disposizione, ritiene che non fossero possibili soluzioni alternative e dichiara di non condividere le opinioni di quanti suggerivano di non partecipare all'unificazione monetaria. Sottolinea, peraltro, che vi è ora – e il DPEF in esame lo dimostra – la possibilità di programmare per il futuro scelte alternative di politica economica, tramite la definizione di manovre con composizione strutturalmente diversa; la questione sollecita un esame approfondito poiché presenta aspetti di indubbia difficoltà: le riduzioni della spesa corrente, infatti, necessariamente implicano una riduzione dei trasferimenti alle famiglie, con evidenti conseguenze negative in termini di consumo. Gli elementi informativi relativi alla crescita delle componenti della spesa corrente riportati nel DPEF, evidenziando dinamiche superiori al tasso di inflazione programmato, esplicitano la necessità di una decisa iniziativa riformista per la definizione di un nuovo Stato sociale: il cambiamento nella struttura della popolazione, nella composizione della domanda dei servizi, nella natura del lavoro richiede interventi finalizzati a incrementare l'equità del sistema. In tale ambito, la concertazione con le organizzazioni sindacali, portatrici comunque di interessi generali, non costituisce una debolezza, come da alcune parti è stata interpretata, ma ha un valore economico fondamentale ed è strumento necessario per il raggiungimento di obiettivi rilevanti. Si sofferma, inoltre, sulle riforme della previdenza già attuate in passato in forma rilevante, attraverso la disponibilità delle parti sociali; dopo aver ricordato che alcuni Paesi europei devono ancora adottare le necessarie misure correttive della dinamica di spesa, evidenzia che l'adozione di interventi sulla base dei criteri di tutela sollecitati dallo stesso Governatore non risulta idonea a creare gli spazi finanziari richiesti per il sostegno allo sviluppo.

Evidenzia, poi, sia il grado di genericità del Documento in relazione all'elenco degli interventi correttivi e dei provvedimenti collegati ordinamentali sia la previsione di azioni nei medesimi settori già colpiti

dalle scorse manovre correttive. Per ciò che concerne gli investimenti, sottolinea l'esigenza di rafforzare la capacità di tradurre gli stanziamenti e le autorizzazioni di spesa in pagamenti effettivi e in ordinativi; occorre, in particolare, comprendere e risolvere, anche con iniziative straordinarie, gli elementi di rigidità che non consentono di completare in tempi rapidi il finanziamento e la realizzazione di opere. Nel rilevare che da più parti è stato auspicato un rafforzamento della finanza di progetto, auspica la completa utilizzazione delle risorse disponibili, citando a titolo di esempio la mancata attuazione dei piani delle società autostradali. Dopo aver sollecitato l'intervento in sede europea al fine di consentire la riduzione dell'IVA sull'edilizia, ritiene necessario rafforzare gli interventi di sostegno e di valorizzazione della piccola impresa, soffermandosi, in particolare, sugli effetti della legislazione vigente di alcuni settori, in particolare quella in materia ambientale e sulla sicurezza, sulla capacità operativa di tali imprese.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver evidenziato che le dichiarazioni programmatiche del Documento in esame sono rintracciabili nel Documento di programmazione economico-finanziaria presentato lo scorso esercizio, fa presente che la mancata realizzazione delle previsioni di crescita per il 1999 ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi relativi ai saldi di finanza pubblica, rendendo in tal modo necessaria una manovra correttiva molto superiore a quella prevista nello scorso Documento. La stabilizzazione della finanza pubblica non è stata, a suo avviso raggiunta e gli andamenti tendenziali della legislazione vigente non consentono di perseguire gli obiettivi posti: la mancata riduzione della spesa corrente, al fine di ridurre il peso della pubblica amministrazione sull'economia, ha implicato che le strozzature nella crescita del Paese abbiano caratteristiche ormai strutturali. A tale riguardo, le proposte del Documento di programmazione economico-finanziaria non risultano nè coerenti nè convincenti rispetto ad un obiettivo di superamento del contesto congiunturale di scarsa crescita. Nel sottolineare l'eccessiva incidenza della spesa corrente e la definizione, inferiore alle necessità, della spesa in conto capitale, evidenzia che la questione principale, anche in relazione al tema previdenziale, non è rappresentato dalla dinamica della relativa spesa negli esercizi futuri, quanto piuttosto dal livello della spesa corrente, che, a suo avviso, è troppo elevato per consentire un adeguato sviluppo del Paese.

Contrariamente a quanto espresso dal Ministro delle finanze, ritiene necessario e realizzabile procedere ad una diminuzione incisiva della pressione fiscale, anche al fine di attirare capitali esteri; si domanda, peraltro, se le addizionali degli enti locali siano incluse nel calcolo della pressione fiscale programmatica indicata nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Sul tema fiscale, sottolinea l'inefficacia degli strumenti incentivanti fiscali, sui quali sollecita una opportuna riflessione e si sofferma sull'armonizzazione fiscale: dopo essersi dichiarato contrario ad un livellamento delle aliquote, che consentirebbe – tenuto conto dei vincoli dell'Unione Europea – la flessibilità nei singoli contesti nazionali unicamente sui salari e sul lavoro, ribadisce che la leva fi-

scale non deve essere sottratta ad una funzione congiunturale, come dimostrato dall'opportunità di procedere ad una riduzione dell'aliquota IVA in alcuni settori caratterizzati da alta intensità di lavoro; il mancato raggiungimento di tale obiettivo risulterebbe, a suo avviso, chiaro sintomo di una tendenza a prevedere trattamenti uniformi a livello europeo dannosi per l'economia nazionale. Nell'affrontare la questione del Mezzogiorno, esprime apprezzamento per la legge n. 488 del 1992, esplicitando numerose perplessità in relazione al prospettato collegamento con gli strumenti della programmazione negoziata, che comporterebbe l'eliminazione dell'automaticità del meccanismo di selezione e della certezza della erogazione dei fondi; ritiene, comunque, necessario realizzare investimenti nella formazione, al fine di valorizzare le risorse umane presenti nel Mezzogiorno.

Dopo essersi soffermato sulla eccessiva vaghezza della manovra definita dal Documento di programmazione economico-finanziaria, formula una valutazione complessivamente negativa sul Documento in esame, che non affrontando il problema del consolidamento dei risultati della finanza pubblica, risulta inadeguato nella individuazione degli strumenti rispetto agli obiettivi perseguiti, soprattutto sui temi dell'occupazione.

Il senatore MARINO esprime preliminarmente l'avviso che debbano essere tenuti nel debito conto i pareri delle Commissioni 6ª e 11ª, anche alla luce del fatto che le dichiarazioni del Governo circa la sostanziale tenuta dei conti pubblici e le ultime notizie di stampa relative ad un miglioramento del fabbisogno rendono praticabili ipotesi più forti rispetto al bilancio dello sviluppo e alla ridefinizione della spesa sociale. A tale riguardo, occorre altresì sottolineare che il Governo in carica, in ragione della propria connotazione politica, non può non tenere nella massima considerazione le posizioni espresse dalle organizzazioni sindacali. Il dissenso manifestato sul Documento in esame dalle forze di opposizione non è condivisibile, in quanto ignora lo spirito su cui esso è basato e lo sforzo effettuato per mantenere il risanamento compatibile con obiettivi di crescita. A suo avviso, una maggiore attenzione va rivolta a processi di integrazione delle grandi imprese con le piccole e medie imprese e da questo punto di vista è senz'altro condivisibile quanto affermato dal senatore Pizzinato sui distretti economico-produttivi. Gli impegni assunti in sede europea devono coniugarsi con quelli assunti con le parti sociali, al fine di effettuare scelte di politica economica che siano socialmente compatibili. È necessario altresì, da questo punto di vista, sciogliere il nodo degli impegni non mantenuti sul piano degli investimenti e rivisitare le ipotesi di redistribuzione del reddito a favore di quelle aree che in passato hanno usufruito di meno delle rendite costituite dagli interessi sui titoli pubblici. Benché a favore del Mezzogiorno vada registrata una positiva inversione di tendenza che vede la spesa passare dal 40 al 47 per cento nel 2002, il divario di crescita rispetto al Nord è in aumento e mostra la perdurante necessità di rimuovere molteplici ostacoli al decollo di questa area del Paese. Ciò deve essere inteso come una convenienza di tipo economico e non semplice-

mente come un obiettivo solidaristico o a carattere umanitario. È pertanto necessario che il Governo chiarisca come si pervenga all'attivazione di risorse per 400.000 miliardi e se sia quindi realistica la previsione di crescita per il Mezzogiorno, che è stata fissata ad un livello superiore a quello dell'economia nel suo insieme. Ricordando quanto affermato nel recente rapporto SVIMEZ sul Mezzogiorno sulla sostanziale inefficacia dei patti territoriali dei contratti d'area, prospetta come essenziale l'esigenza di far decollare la programmazione negoziata nel suo insieme. Sollecitata altresì una riflessione sulle dismissioni patrimoniali, fa presente che l'obiettivo, largamente condiviso, di permettere una rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, richiede l'individuazione del soggetto che possa farsi carico dell'onere differenziale. Sul piano fiscale, esprime l'avviso che non sia effettivamente possibile, in presenza dei previsti vincoli di bilancio, perseguire una maggiore riduzione delle entrate, pur ritenendo tuttavia necessaria una rivisitazione dell'IRAP. Quanto alla spesa previdenziale, è necessario fare chiarezza in ordine all'incidenza in tale voce della spesa assistenziale, altrimenti non è possibile riuscire a individuare soluzioni efficaci ed eque. Relativamente al mercato del lavoro, esprime l'avviso che occorra portare avanti una disciplina legislativa della rappresentanza sindacale, nonché riprendere in considerazione il tema della riduzione dell'orario di lavoro, anche attraverso un processo negoziato. Portando all'attenzione della Commissione il parere della 1ª Commissione sulla riforma dei servizi pubblici – che secondo lui non dovrà comunque rispondere solo alle esigenze dei grandi comuni – esprime apprezzamento sulle scelte compiute nel DPEF sulla politica sanitaria e dichiara di condividere una riforma degli ordini professionali, pur non arrivando alla loro abolizione. Conclude indicando nell'intervento del commissario Monti interessanti spunti di riflessione sull'entità degli investimenti pubblici attivabili.

Il senatore CADDEO, rilevando che la nuova situazione del contesto internazionale comporta ancora oggi, benché sulla strada del risanamento siano stati compiuti numerosi passi, vincoli significativi rispetto ai quali l'unica strada percorribile per stimolare la crescita è quella indicata nel Documento in esame, che aumenta la spesa per investimenti, stimola la diffusione delle tecnologie e compie scelte di liberalizzazione, in ordine alle quali è necessario che il Parlamento formuli precise indicazioni. A suo avviso, la manovra è realistica e sono apprezzabili le scelte di fondo su cui si basa, che da una parte consistono nella riduzione della pressione fiscale – di cui non è possibile una ulteriore riduzione – dall'altra nella riduzione delle spese correnti destinando contestualmente le risorse che in tal modo si liberano agli investimenti. Sottolinea quindi che la centralità assegnata dal DPEF allo sviluppo del Mezzogiorno non risulta sufficientemente valorizzata nel dibattito svoltosi ed occorre pertanto evidenziare che le risorse destinate al Mezzogiorno raggiungeranno nel 2006 il valore di 400.000 miliardi, sul cui impiego il Parlamento dovrà poi effettuare una periodica verifica. È altresì importante approfondire, eventualmente riproponendola nella risoluzione, una riflessione sul federalismo fiscale e sulla riforma del *welfare state*, con

l'obiettivo di compiere scelte precise nell'ambito del disegno di legge finanziaria sul riequilibrio della spesa sociale e sull'esigenza che gli effetti di tali scelte riguardino tutte le categorie sociali. A quest'ultimo fine, è dell'avviso che sarebbe forse il caso di ridiscutere in un unico contesto anche la disciplina dell'IRAP, per individuare una soluzione complessivamente equilibrata. Conclude sollecitando il Governo a rappresentare in sede europea l'esigenza di stimolare una politica di investimenti, anche in direzione dell'area balcanica e di compiere scelte fiscali più coerenti, non essendo comprensibile mantenere da una parte, «zone franche», e negare, dall'altra, al Mezzogiorno la concessione di trattamenti differenziati suscettibili di stimolare lo sviluppo.

Il senatore GRILLO, richiamandosi ai quesiti posti al ministro Amato nel corso delle audizioni, ricorda altresì le affermazioni del sottosegretario Giarda sulle difficoltà di rispetto del Patto di stabilità e di controllo della spesa per il personale nel pubblico impiego. Per queste ragioni le previsioni del Governo non sono realistiche, soprattutto quella relativa ad un tasso di crescita dell'1,3 per cento a condizione che si raggiunga il 3 per cento nell'ultimo trimestre dell'anno in corso. Se si considera che il tasso di crescita avrebbe invece dovuto ammontare al 2,7 per cento, non si può non concludere che le previsioni formulate negli scorsi anni siano completamente inattendibili e solo per questa ragione – non a causa delle crisi finanziarie internazionali – non si sono realizzate. In ogni caso, la peculiarità del sistema Italia richiede analisi particolari, che mettano in luce come una politica basata esclusivamente sulla riduzione dei tassi di interesse non sia capace di stimolare la crescita e che invece le piccole e medie imprese sono molto più sensibili al miglioramento dell'attività amministrativa e a politiche di riduzione della pressione fiscale, tanto è vero che il valore delle imprese in uscita dall'Italia supera di gran lunga il valore di quelle in entrata. In definitiva, l'elenco degli interventi correttivi proposti nel DPEF non è credibile quanto all'effetto finanziario complessivo, anzi sembra poggiare esclusivamente su variabili molto incerte, quali la valorizzazione del patrimonio immobiliare e la razionalizzazione degli istituti previdenziali, oltre che sul recupero di gettito dall'evasione fiscale. Inoltre, la cifra di 3.500 miliardi destinata allo sviluppo è ovviamente irrisoria, così come è utopistico pervenire alla riduzione ipotizzata del tasso di pressione fiscale: a ciò va aggiunto che la lentezza di erogazione è tale che, ad esempio, il Mezzogiorno vede solo oggi in liquidazione le somme stanziare nel 1994 dal Governo Berlusconi. Occorre pertanto che il Governo in carica attribuisca minore importanza al peso dell'eredità lasciata dai passati Governi sul piano della finanza pubblica e riconosca semplicemente che ha compiuto scelte sbagliate di politica economica.

Il relatore MORANDO, nel replicare agli interventi svolti sul Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2000-2003, evidenzia che risulta emergere una opinione condivisa sul percorso di risanamento finanziario, che, grazie ad interventi strutturali, ha comportato effetti di risanamento permanenti. Ritiene quindi che il dibattito poli-

tico attuale possa concentrarsi sulla valutazione di proposte alternative e sugli effetti di ciascuna politica sul contesto economico, produttivo e sociale; il Documento in esame, per la prima volta, infatti presenta una evoluzione tendenziale che consente margini di opzione alternativi tra politiche economiche, riflettendo in tal modo il carattere strutturale del risanamento effettuato.

Nell'evidenziare l'opportunità di una ulteriore precisazione delle misure prospettate, si sofferma sugli interventi sul personale pubblico, specificando che occorre comprendere il mancato funzionamento della programmazione ed eventualmente prevedere misure più incisive; sollecita, inoltre, indicazioni sull'efficacia delle misure adottate in passato, in particolare sulla cartolarizzazione dei crediti INPS e sulla possibilità di estendere tali misure all'INAIL; in relazione a questo ultimo ente, ripropone la possibilità di prevedere il passaggio ad un meccanismo di finanziamento a ripartizione. In relazione al tema degli investimenti pubblici, non è stata posta sufficiente enfasi sulle azioni microeconomiche e microorganizzative previste dal DPEF, ribadendo l'opportunità di ricorrere alla finanza di progetto per completare alcuni interventi, soprattutto nelle aree più ricche del Paese. Condivide le osservazioni del senatore Giaretta in relazione all'opportunità di semplificare la normativa in materia di ambiente e di sicurezza, anche in relazione agli oneri imposti alle piccole imprese e all'artigianato; sollecita al riguardo una riflessione sulle statistiche relative agli infortuni, evidenziando che l'attuale legislazione non risulta efficace rispetto allo scopo che persegue. Conclude evidenziando che il completamento della stabilizzazione macroeconomica mediante politiche pubbliche rende ora necessario intervenire sul contesto microsettoriale: le proposte di intervento che il Documento di programmazione economico-finanziaria suggerisce per la liberalizzazione dei mercati, per la semplificazione delle procedure e per l'aumento della competitività rispondono a tale impostazione e consentono, a suo avviso, di realizzare gli obiettivi di crescita proposti nel Documento per il Paese. Chiede pertanto mandato di riferire in tal senso all'Assemblea sul Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2000-2003.

Il sottosegretario GIARDA, nel ricordare che l'Italia con la partecipazione all'Unione Europea ha accettato che il saldo di bilancio fosse tendenzialmente vincolato ad un saldo pari a zero, ha adottato il principio che l'attività della pubblica amministrazione non interferisse nella utilizzazione del risparmio del Paese: a causa di tale adesione, quindi, non risultano più disponibili e utilizzabili gli strumenti tradizionali per il sostegno della domanda interna. Dopo aver ricordato che le politiche che ipotizzano strategie aggressive di riduzione del prelievo tributario non sono attuabili, evidenzia che il Documento in esame propone un mutamento nella composizione della spesa - mediante la riduzione della spesa corrente e un aumento della spesa per investimenti - disegnando una strategia graduale di mutamento della struttura del bilancio; in relazione alla pressione tributaria, evidenzia che il Documento di programmazione economico-finanziaria oltre a mantenere la riduzione tendenzia-

le del prelievo coattivo, prospetta una ulteriore riduzione della pressione tributaria per un importo pari a circa 2.000 miliardi annui. Nell'evidenziare nuovamente che il mutato contesto vincolato dall'obiettivo di pareggio del bilancio non consente di attendersi dalla politica di bilancio stessa una forte azione di sostegno dell'economia, sottolinea che la realizzazione di un sentiero di sviluppo con tassi di crescita elevati e in linea con quelli degli altri Paesi europei deve e può essere perseguito con politiche di natura settoriale e microeconomica destinate a modificare – in parte con interventi legislativi e in parte con azioni sull'attività amministrativa – la struttura e l'operare dei mercati, soprattutto con riferimento alle aree del Mezzogiorno.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Morando di riferire all'Assemblea nei termini da lui prospettati.

La seduta termina alle ore 18,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

337^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,25.
(R030 000, C07^a, 0009^o)

Il presidente OSSICINI prende atto con rammarico che non sussiste il numero legale prescritto per procedere all'esame degli argomenti previsti per la seduta odierna. Apprezzate le circostanze, toglie senz'altro la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

307ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro delle comunicazioni Cardinale e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª, 0036ª)

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che è stata da lui richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista, limitatamente alle comunicazioni del ministro Cardinale.

Il Presidente, avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni sulle prospettive di riassetto del settore radiotelevisivo
(R046 003, C08ª, 0008ª)

Il Ministro delle comunicazioni osserva che è sua intenzione raccogliere, dal dibattito che seguirà al suo intervento, punti fondamentali e qualificanti per una ipotesi di riforma del sistema radiotelevisivo da tradurre in un «maxiemendamento» al disegno di legge n. 1138.

L'esigenza di ridefinire i lineamenti del sistema radiotelevisivo si afferma su taluni obiettivi fondamentali, quali il necessario allargamento

delle sfere di libertà e pluralismo del sistema; l'ingresso, più rapido possibile, nel sistema del digitale terrestre e delle nuove e avanzate forme tecnologiche; il ridisegno del profilo del servizio pubblico nel quadro del sistema misto; la regolamentazione degli intrecci proprietari.

In particolare, sulla rivoluzione digitale, il ministro Cardinale afferma l'obiettivo del passaggio entro il 2006 dall'analogico al digitale terrestre. A tale proposito sarà importante raccogliere il contributo che verrà, a settembre, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché valutare le risorse che a ciò destinerà la nuova legge finanziaria.

Sul tema della emittenza locale, della emittenza radiotelevisiva *non profit* e dell'interconnessione, occorrerà disegnare un sistema di relazioni che consenta alla tecnologia digitale di pervadere la qualità dell'intero assetto comunicativo, immaginando strategie di sostegno in funzione di questo obiettivo.

Per quanto concerne il servizio pubblico radiotelevisivo si avverte l'esigenza di una riduzione bilanciata da parte del soggetto pubblico e dei soggetti privati del rispettivo peso specifico nel settore. Importante sarà la regolamentazione degli affollamenti pubblicitari tenuto conto della «missione» loro attribuita dalla legge n. 122 del 1998. Non è comunque ipotizzabile un processo di privatizzazione della Rai che conservi esclusivi obblighi di servizio pubblico né una natura pubblicistica della Rai che si muova con strategie e mezzi tipici dei soggetti privati, senza definire precisi, vincolanti e trasparenti meccanismi di controlli. Il servizio pubblico potrà avvalersi del ricorso ai proventi pubblicitari e al canone purché quest'ultimo sostenga l'effettivo svolgimento del servizio pubblico e dei relativi costi. Se poi una rete Rai si dovesse avvalere solo del sostegno del canone, è evidente che la sua missione sarebbe quella esclusivamente di pubblico servizio. D'altra parte anche la programmazione delle altre due reti dovrà in modo rilevante avere contenuti di servizio pubblico.

Il tema delle posizioni dominanti evoca le ragioni più profonde di una democrazia che rispetti la libertà e i diritti della persona senza pregiudicare la libertà di impresa. Qui occorrerà prevedere un sistema che scongiuri posizioni dominanti, istituisca obblighi di comunicazione all'*Authority*, definendo un assetto di norme certe, fissando parametri realistici agli incroci tra proprietà di televisioni e di organi di stampa. L'obiettivo fondamentale dovrà essere la tutela dei diritti dell'utenza.

Gli affollamenti pubblicitari rappresentano argomento di grande delicatezza che chiama in causa tre interessi che debbono essere equamente temperati: quello ad una comunicazione che non disperda il suo valore etico-civile in ossequio agli interessi commerciali; l'interesse delle imprese ad accrescere il loro valore nella competizione e l'interesse delle imprese medio-piccole e della carta stampata a partecipare ai proventi pubblicitari. Occorrerà anche scongiurare il ricorso a pubblicità discriminatorie o che attentino alla dignità umana o utilizzino tecniche subliminali. Il presupposto di ciò è che i due principali operatori televisivi nazionali operino un arretramento rispetto alle posizioni finora godute, ma la valutazione e le dimensioni di questo arretramento sono affidate

al dibattito che si svilupperà in questa Commissione che servirà da utile indicazione per il Governo. A tale dibattito pertanto fa rinvio esprimendo peraltro l'auspicio che si addivenga in tempi brevi ad una definizione della normativa.

Si sofferma quindi sul tema della tutela dei minori e sul necessario regime sanzionatorio che deve assistere la normativa.

Una riflessione a parte merita poi la questione degli *spot* televisivi elettorali. Si tratta di una materia delicata sulla quale la Commissione potrà anche fornire indicazioni per un eventuale inserimento di disposizioni regolatorie nel disegno di legge n. 1138. Si tratta comunque di scegliere tra due possibili opzioni: il blocco della pubblicità elettorale televisiva un mese prima del voto oppure l'ammissione, in condizione di gratuità e nelle forme da convenirsi, di tutte le forze politiche in modo paritario nei trenta giorni precedenti il voto stesso. Conclude auspicando che il dibattito che seguirà entri presto nel merito dei problemi affinché egli possa trarre delle indicazioni per dare nuovo impulso all'*iter* del disegno di legge n. 1138: l'opinione pubblica, infatti, non comprenderebbe né ammetterebbe ulteriori ritardi sulla strada di un allineamento del nostro ordinamento alle norme comunitarie e ai traguardi di libertà e civiltà, alla vigilia del nuovo Millennio.

Il presidente PETRUCCIOLI, premesso che non essendo questa Commissione competente in materia di *spot* elettorali sarebbe a suo giudizio preferibile che tale normativa non fosse inserita nel disegno di legge n. 1138 per non affaticarne ulteriormente il percorso, ricorda che il disegno di legge n. 1138 è da molto tempo pendente in Commissione perché, avendo *medio tempore* il Parlamento varato una serie di provvedimenti legislativi in materia di telecomunicazioni, si rendeva necessario, prima di riavvianne l'esame, attendere un'iniziativa, più volte annunciata da questo e dal precedente Governo, volta a varare un «maxi emendamento» in grado di aggiornare il testo originario del Governo all'evoluzione che la materia ha subito nel tempo. La Commissione non ha potuto quindi fare altro che attendere tale iniziativa governativa. Oggi il ministro Cardinale ha reso le sue comunicazioni sui diversi punti qualificanti del provvedimento e ha dichiarato che attenderà gli sviluppi del dibattito per poter trarre le sue conclusioni al fine di varare il nuovo testo in questione. Data l'importanza e l'urgenza della materia – come lo stesso Ministro ha sollecitato – ritiene che il dibattito debba svolgersi senza indugio a partire già da domani, con precedenza su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

La Commissione conviene e il seguito della procedura informativa è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

277ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1572) MONTELEONE. - *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3355) PREDÀ ed altri. - *Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura*

(3541) FUSILLO ed altri. - *Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura*

(3556) CAMO e MINARDO. - *Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) BETTAMIO ed altri. - *Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che il Comitato ristretto, appositamente costituito, ha predisposto un testo unificato, che invita il relatore, senatore Preda, ad illustrare.

Il relatore PREDÀ precisa che il testo unificato (predisposto dal Comitato ristretto e coordinato sul piano formale da lui stesso) ha inteso tenere conto del lungo ed approfondito dibattito, svoltosi

in Commissione, nonché delle posizioni emerse nelle audizioni informali tenute con i vari organismi istituzionali ed associazioni interessati.

In particolare, ricordato che la legislazione vigente si basa su due tipi di interventi (interventi compensativi, interventi assicurativi, con un ruolo non di primo piano affidato alle regioni), il relatore sottolinea che, con il testo unificato all'esame della Commissione, si è ritenuto opportuno puntare sul sistema assicurativo, favorendo lo sviluppo della cosiddetta polizza multirischio. Precisa che altro obiettivo di rilievo ha riguardato la liberalizzazione del mercato (che fino ad alcuni anni fa era incentrato sul ruolo dei consorzi di difesa); i criteri adottati dal provvedimento in esame sono pertanto i seguenti: la liberalizzazione della domanda, da convogliare attraverso i tre canali dei consorzi di difesa, dei fondi di mutualità (costituiti da cooperative e da associazioni di produttori) ed, infine, dei singoli; in secondo luogo si è prevista la valorizzazione del ruolo delle regioni che partecipano, attraverso programmi triennali, alla programmazione triennale nazionale (al fine di assicurare stabilità al reddito dei produttori, definire ed attuare gli indennizzi, sostenere la difesa attiva, attivare le procedure di intervento e controllo dei finanziamenti).

Richiamato quanto previsto dall'articolo 4 a favore delle cooperative e dei consorzi fidi agricoli, precisa inoltre che l'articolo 6 ha istituito, presso l'ISVAP, un osservatorio per il monitoraggio delle azioni assicurative attuate in base al provvedimento, con particolare attenzione alle polizze multirischio e globali e al rapporto premio-rischio e premio-sinistro; sottolinea altresì che l'articolo 7 disciplina la fase transitoria, precisando che le polizze multirischio entreranno a regime entro tre anni, periodo nel quale resta applicabile la disciplina vigente, richiamando altresì l'attenzione sulla circostanza che il contributo dello Stato non è versato alle assicurazioni ma ai privati, al fine di assicurare il giusto spazio alla contrattazione privata. Sottolinea altresì che l'articolo 10 disciplina il problema di alcune malattie delle piante e le relative norme procedurali.

Il relatore, ricordato che restano ancora da approfondire alcuni aspetti in materia di cosiddetta difesa attiva, si sofferma infine sul problema della riproposizione delle agevolazioni fiscali (ora previste per le polizze relative ai singoli danni) in relazione alle nuove polizze multirischio e dell'esonero contributivo per le aziende colpite da avversità come pure dei contributi sulle rate residue relative ai mutui concessi per avversità atmosferiche: si tratta di questioni di grande importanza, da approfondire eventualmente in collaborazione anche con la 5ª Commissione permanente; altro punto da approfondire attiene alle cosiddette «casse di colmata», che presentano diverse regolamentazioni nelle varie regioni.

Conclusivamente, nell'invitare la Commissione ad adottare quale testo base il testo del Comitato ristretto, sottolinea che tale proposta normativa potrà essere ulteriormente perfezionata con l'accoglimento di eventuali emendamenti.

Nel rinnovare la richiesta già avanzata al Governo di approfondire – attraverso un apposito studio, da consegnare agli atti della Commissio-

ne – il sistema dei premi e delle franchigie connesso al testo in esame, chiede altresì al Governo gli atti di un interessante convegno internazionale, recentemente tenutosi a Madrid, sul tema delle assicurazioni in agricoltura, ribadendo l'esigenza di assicurare l'obiettivo di rendere celeri e tempestive le risposte chieste dai produttori.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ringraziare il relatore e tutti i componenti del Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo che affronta un tema così complesso, chiede se ci sono interventi in relazione al testo proposto alla Commissione.

Il senatore RECCIA, facendo in particolare riferimento al comma 5 dell'articolo 10, sottolinea che tale disposizione affronta, all'interno di un testo di carattere generale, un problema specifico relativo al settore della vinificazione, chiedendo chiarimenti in merito.

Il relatore PREDA, fornite alcune precisazioni sul problema della gradazione minima delle uve e della distillazione, sottolinea che la normativa appare carente, pur se occorre tenere conto sia che la nuova OCM vino ha previsto una regolamentazione diversa da approfondire, sia che, a suo avviso, tale problema potrebbe essere comunque risolto con il ricorso a un decreto del Ministro.

Dopo che il senatore RECCIA ha dichiarato di ritenere comunque preferibile che il testo mantenga un'impostazione di carattere generale, il relatore PREDA si dichiara d'accordo a sopprimere dal testo proposto il comma 5 dell'articolo 10.

Convengono i senatori BETTAMIO e SARACCO.

La Commissione adotta quindi, quale testo base, il testo già adottato dal Comitato ristretto (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), deliberando di sopprimere da tale testo il comma 5 dell'articolo 10, relativo alla vinificazione.

Il PRESIDENTE propone che, tenuto conto dell'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti su una tematica così complessa ed innovativa, la Commissione riprenda l'esame al termine della sospensione estiva dei lavori, al fine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato testè adottato quale testo base.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0127ª)

Il PRESIDENTE, ricordato che si era convenuto informalmente, te-

nuto anche conto degli impegni del relatore, di riprendere l'esame del disegno di legge n. 3358 (in materia di disciplina della pesca marittima) a partire dalla seduta già convocata per domani, sottolinea altresì che anche i disegni di legge nn. 136 e connessi in materia di DOP potranno più opportunamente essere presi in esame dopo l'espressione del parere sulla legge comunitaria per il 1999 (A.S. 4057), che reca una disposizione sulla stessa materia, all'esame della Sottocommissione pareri già convocata per domani alle ore 14,30.

Propone quindi di procedere alla discussione dei disegni di legge iscritti in sede deliberante.

La Commissione conviene.

SULLA CRISI DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO
(A007 000, C09ª, 0128ª)

Il senatore RECCIA richiama nuovamente l'attenzione della Commissione sulla grave crisi del settore ortofrutticolo (e in particolare sulla crisi di commercializzazione del mercato delle pesche e delle albicocche), ricordando che si è tenuta ieri una riunione di tutti i sindaci della provincia di Caserta, con i parlamentari interessati, al fine di chiedere nuovamente al Ministero per le politiche agricole l'attivazione di un tavolo di concertazione per l'assunzione di iniziative immediate. Nel consegnare agli atti della Commissione una nota trasmessagli da uno dei sindaci della provincia di Caserta su tale grave questione, sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno di una interrogazione con svolgimento in Commissione da lui presentata.

Anche il senatore PREDÀ ribadisce di avere presentato analogha interrogazione relativa all'utilizzo dei fondi comunitari per l'ortofrutta (già segnalata nella seduta di giovedì 15 luglio scorso), di cui altresì sollecita la tempestiva iscrizione all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente SCIVOLETTO conferma che tali interrogazioni (unitamente ad altre interrogazioni già sollecitate) sono state tempestivamente segnalate all'attenzione del Ministero, al fine di prevederne l'iscrizione all'ordine del giorno in una seduta della prossima settimana.

IN SEDE DELIBERANTE

(4145) CIRAMI ed altri. – Proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

(Discussione e rinvio)

Il presidente SCIVOLETTO ritiene opportuno anteporre la discussione del provvedimento in titolo, di rilievo istituzionale e sottoscritto dai rappresentanti di quasi tutti i Gruppi parlamentari, tenuto conto

dell'esigenza, segnalata anche dal Presidente della Commissione di inchiesta, di consentire un celere *iter* del provvedimento.

Il relatore Baldassare LAURIA sottolinea preliminarmente che il disegno di legge in discussione è volto a prorogare fino al 31 ottobre 2000 il termine entro il quale deve concludere i propri lavori la Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari, istituita con la legge 2 marzo 1998, n. 33.

Ricordati i compiti principali della Commissione, composta da 20 senatori e 20 deputati e con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, il relatore precisa che la Commissione si è strutturata al suo interno in tre gruppi di lavoro, dando conto dei relativi campi di indagine.

Ricorda inoltre che in data 16 giugno 1999 la Commissione ha presentato una relazione nella quale, dopo aver sottolineato l'intenso lavoro organizzativo e istruttorio svolto, si fa rilevare come, in rapporto alla complessità dell'inchiesta, sia risultato insufficiente il limite di otto mesi stabilito per la conclusione dei lavori e si richiede una sollecita proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge istitutiva, al fine di consentire alla Commissione stessa di adempiere pienamente al compito ad essa assegnato.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, invita la Commissione ad approvare tempestivamente il provvedimento in titolo, anche al fine di consentire la seconda lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, tenuto conto della prossima scadenza prevista per l'operatività della Commissione stessa.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CIRAMI ringrazia anzitutto la Commissione per la sensibilità dimostrata nell'avviare con sollecitudine l'esame del disegno di legge in titolo. Ricorda altresì che la proroga del termine attualmente previsto per la conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta si è resa necessaria a causa delle notevoli difficoltà operative, strutturali e di personale che hanno impedito all'organismo di operare nel pieno delle proprie funzioni fin dalla sua costituzione. A tali difficoltà, prosegue, si sono aggiunte ben due sospensioni dell'attività parlamentare dovute a rilevanti scadenze elettorali. Nel frattempo, il tema dell'inchiesta è diventato sempre più cruciale e ha richiesto l'articolazione in più gruppi di lavoro, tutti impegnati in una incessante attività di indagine. A tale proposito, egli sottolinea la difficoltà di reperire la documentazione necessaria all'inchiesta, attualmente soggetta a due distinti sequestri, rispettivamente disposti dalla procura di Roma e da quella di Perugia.

Raccomanda pertanto una sollecita approvazione del provvedimento in titolo, onde consentire il suo definitivo varo da parte della Camera dei deputati prima della scadenza del termine attualmente previsto.

Il PRESIDENTE auspica che, una volta concluso l'esame presso il Senato, la Camera dei deputati avvii la lettura di sua competenza con

maggior sollecitudine di quanto non abbia fatto per il disegno di legge di riforma dei consorzi agrari, approvato dal Senato oltre un anno fa.

Il senatore CIRAMI esclude ogni connessione fra l'esame dei due provvedimenti.

Nel dibattito interviene quindi il senatore PIATTI, il quale riconosce la necessità di una proroga dei lavori della Commissione d'inchiesta sul dissesto della Federconsorzi e dà atto al suo Presidente di condurne l'attività a ritmo serrato. Considerate le difficoltà oggettive che ne hanno ostacolato la fase di avvio, egli raccomanda pertanto l'approvazione del provvedimento di proroga, affinché la Commissione d'inchiesta possa presentare al Parlamento i risultati della propria attività e su questi possa aprirsi un approfondito confronto.

Anche il senatore BEDIN dà atto al presidente Cirami dell'impegno, anche personale, profuso per il buon andamento della Commissione d'inchiesta, i cui lavori - ritiene - devono necessariamente essere completati, pena il prodursi di un effetto controproducente dovuto all'approfondimento solo di alcuni temi. A nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano, concorda pertanto con il provvedimento di proroga, invitando peraltro il presidente Cirami ad indicare le scadenze temporali presumibili per concludere i lavori della Commissione in tempo utile per una approfondita discussione nelle Aule parlamentari dei risultati dell'inchiesta. Ciò, anche in considerazione delle oggettive difficoltà di organizzazione dei lavori parlamentari e dei plurimi incarichi rivestiti da ciascun senatore.

Il senatore BETTAMIO conviene a sua volta sull'opportunità della proroga, dovuta fra l'altro, ribadisce, alle difficoltà strutturali e logistiche che hanno caratterizzato i primi mesi di attività della Commissione. Un'interruzione dei suoi lavori sarebbe d'altronde esiziale proprio ora che giungono i primi risultati, conseguenti al confronto fra le diverse audizioni tenutesi.

Il senatore CUSIMANO manifesta il consenso del Gruppo Alleanza Nazionale al disegno di legge in titolo: ritiene infatti che il termine del 31 ottobre 2000 sia ancora utile al fine di assicurare un adeguato dibattito in Aula della relazione con cui la Commissione d'inchiesta concluderà i propri lavori; riterrebbe invece inopportuna un'ulteriore dilazione, atteso che nel 2001 avrà termine la legislatura in corso. Auspica pertanto che, possibilmente in anticipo rispetto al termine consentito dalla proroga che il Parlamento si accinge a varare, la Commissione concluda l'approfondimento dei grossi nodi che ancora restano da sciogliere, come ad esempio la questione della vendita a prezzi irrisori di immobili di grande pregio.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica brevemente il relatore Baldassare LAURIA, il quale registra con soddisfazione l'unanime con-

senso manifestato ed auspica a sua volta che la Commissione d'inchiesta concluda i propri lavori in tempo utile per consentire un approfondito dibattito sui risultati delle sue indagini, eventualmente in anticipo rispetto al 31 ottobre 2000.

Replica quindi il sottosegretario FUSILLO, il quale – nel pieno rispetto dell'autonomia del Parlamento – si associa alle considerazioni del relatore.

Il PRESIDENTE ricorda che, sul provvedimento, non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1ª e 2ª; indi, su sua proposta, la Commissione delibera di fissare a domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 11, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 22 giugno scorso.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni 1ª e 5ª sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti. Informa altresì che, da parte del senatore Marino, è pervenuto un subemendamento (6.2/1) – sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario e che è stato pertanto riformulato nel subemendamento 6.2/1 (nuovo testo) – mentre da parte del relatore è pervenuto l'emendamento 7.0.2, presentato in ottemperanza al parere condizionato della 1ª Commissione.

Il Presidente comunica altresì che, lo scorso 15 luglio, nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati del disegno di legge di ratifica dell'Accordo euromediterraneo fra Unione Europea e Marocco, il ministro De Castro ha preso l'impegno a presentare un emendamento al disegno di legge in titolo con particolare riferimento alle misure creditizie e alla rinegoziazione dei mutui, nonché all'estinzione anticipata degli stessi al tasso di sconto. In particolare il Ministro si è impegnato a rendere inefficaci, per un periodo di due anni, tutte le operazioni e le procedure esecutive nei confronti delle aziende agricole per esposizioni finanziarie scadute e non pagate. Egli stesso ha sollecitato il Ministro a formalizzare tale emendamento che tuttavia, al momento, non risulta ancora presentato.

Il senatore RECCIA chiede una riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti, a domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 20.

Previo parere favorevole del relatore PIATTI, la Commissione conviene sulla proposta del senatore Reccia.

Il PRESIDENTE si augura che tale riapertura del termine consenta anche al Governo di presentare la suddetta proposta emendativa.

Il sottosegretario FUSILLO informa che, in data odierna, il Ministro ha chiesto alla Presidenza del Consiglio l'autorizzazione a presentare l'emendamento ricordato dal Presidente. I tempi della sua formalizzazione dipendono perciò ora dalla stessa Presidenza del Consiglio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(4032) Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Manzoni; Losurdo ed altri
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PREDA, il quale ricorda anzitutto il vasto consenso con cui il provvedimento in titolo è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Ricorda altresì che la legge n. 185 del 1992 aveva disposto interventi in favore dei produttori agricoli colpiti da fitopatologie di particolare gravità e che, con la legge n. 206 del 1997, il legislatore aveva stanziato 10 miliardi per il risanamento delle aree frutticole colpite da infezioni eccezionali. Tali fondi non si sono rivelati tuttavia sufficienti: si rendono pertanto necessarie per l'anno 1999 un'ulteriore spesa di 15 miliardi per il proseguimento del risanamento delle aree frutticole, nonché un'ulteriore spesa di 6 miliardi a favore delle aziende agricole che nel 1997 hanno subito danni alle coltivazioni di patate, pomodori e tabacco. Si tratta, sottolinea, di un provvedimento molto sollecitato, dal momento che interessa aree sia settentrionali (in particolare il Veneto) che meridionali (in particolare la Sicilia).

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BETTAMIO conviene con le ragioni di urgenza del provvedimento, di cui sollecita l'approvazione definitiva onde non rendere i risarcimenti eccessivamente tardivi.

Anche il senatore RECCIA concorda con l'esigenza di assicurare un *iter* tempestivo al provvedimento.

Si associano i senatori ROBOL e PIATTI.

Concluso il dibattito, in sede di replica il relatore PREDA prende atto con soddisfazione dell'unanime consenso manifestato.

Anche il sottosegretario FUSILLO concorda con il percorso tracciato dal relatore e si associa all'auspicio di un *iter* sollecito.

Il PRESIDENTE informa che, sul provvedimento, sono pervenuti i pareri della 1ª e della 12ª Commissione, di cui dà lettura, ma non ancora quello della Commissione bilancio. Indi, su sua proposta, la Commissione delibera di fissare a domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 11 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLE COMUNICAZIONI DELL'AIMA AI PRODUTTORI DI LATTE
(A007 000, C09ª, 0128ª)

Il senatore BUCCI richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione di grave disagio in cui versano i produttori di latte, non solo lombardi, che lamentano i macroscopici errori presenti nei tabulati dell'AIMA ai fini delle multe loro comminate per le due campagne produttive 1995-1996 e 1996-1997. A tale proposito, osserva che qualora i tribunali amministrativi regionali, cui i produttori stessi ricorreranno massivamente, dovessero dare loro ragione, il problema assumerebbe un evidente rilievo nazionale. Ricorda inoltre che, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 43 di quest'anno (poi divenuto legge n. 118), la Commissione aveva già evidenziato la necessità di assicurare dilazioni di pagamento e tassi d'interesse analoghi a quelli convenuti in altre occasioni, come ad esempio il consono previdenziale.

Il senatore PIATTI si associa alle preoccupazioni espresse dal senatore Bucci, rimarcando che il problema ha già assunto una dimensione nazionale, atteso che le multe sono state per la prima volta comminate anche a produttori meridionali. Le verifiche fatte a campione dal Ministero sui tabulati dell'AIMA paiono tuttavia confermare la correttezza dei dati ivi presenti, con una percentuale di errore che sembrerebbe contenuta. Ritiene tuttavia indispensabile che il Governo riferisca alla Commissione sulla questione, tanto più in considerazione dell'approssimarsi della scadenza delle prime multe comminate (4 agosto) e della ventilata ipotesi di una sostanziale proroga dei termini attraverso un rinnovo dell'invio delle lettere di comunicazione da parte dell'AIMA.

Il PRESIDENTE prende atto della proposta del senatore Piatti, che configura una richiesta di audizione del Governo ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, di cui si farà carico verificando la disponibilità del Ministro nell'esiguo tempo a disposizione prima della sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1572,
3355, 3541, 3556 e 3568**

«Disposizioni in materia di riforma del Fondo di solidarietà nazionale»

Art. 1.

(Fondo di solidarietà)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, qui di seguito denominato «Fondo di solidarietà nazionale», è destinato al finanziamento del programma triennale nazionale di tutela del sistema agricolo e agro-industriale, qualora avversità atmosferiche eccezionali colpiscano le produzioni, gli impianti produttivi arborei e le serre.

2. Il Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) definisce il programma nazionale di tutela del sistema agricolo ed agro-industriale, tenendo conto dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 2;

b) stabilisce le modalità di partecipazione delle regioni e delle province autonome alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale;

c) definisce, nell'ambito delle disponibilità annuali del Fondo di solidarietà nazionale, previo accantonamento delle risorse da destinarsi agli interventi per le agevolazioni sulle polizze assicurative, le quote da destinare alla difesa attiva e agli interventi di cui agli articoli 3 e 5.

3. Il programma nazionale di cui al comma 1 ha le seguenti finalità:

a) incentivare in via prioritaria la copertura assicurativa dei rischi agricoli attraverso le polizze multirischio e gli interventi previsti dall'articolo 8;

b) salvaguardare le produzioni e il reddito delle imprese agricole e la solidità gestionale degli enti associativi;

c) mantenere il quadro di competitività della filiera nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;

d) entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il programma di cui al comma 2 può essere modificato per essere adeguato allo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, come quantificato dalla legge stessa.

Art. 2.

(Ruolo delle regioni e delle province autonome)

1. Ai fini della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le seguenti funzioni:

- a) programmazione triennale degli interventi;
- b) definizione ed attuazione degli indennizzi di cui agli articoli 3 e 5;
- c) sostegno alla realizzazione e sperimentazione della difesa attiva;
- d) supporto ed equilibrio dell'intero sistema agricolo e agro-industriale;
- e) attivazione delle procedure di intervento e di controllo dei finanziamenti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esplicano le funzioni di cui al comma 1 sulla base di un programma triennale d'interventi predisposto, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, previa definizione delle modalità e dei contenuti degli interventi e degli eventuali impegni finanziari integrativi.

3. In caso di avversità atmosferiche eccezionali le regioni e le province autonome interessate, ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dagli articoli 3, 4 e 5:

a) accertano i danni diretti alla produzione delle aziende agricole e quelli indiretti, conseguenti al mancato conferimento alle strutture di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, indicando anche i riflessi negativi sull'occupazione;

b) delimitano il territorio colpito e procedono alla determinazione dei danni complessivi, compresi quelli per mancato conferimento agli enti associativi;

c) dichiarano l'eccezionalità dell'evento dannoso, entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento stesso. Tale termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà per l'espletamento dei rilevamenti tecnici, accertate dalla giunta della regione o della provincia autonoma. Lo stesso termine è ulteriormente prorogato di novanta giorni, in presenza di eventi a carico di impianti produttivi arborei i cui danni siano rilevabili soltanto alla ripresa vegetativa degli impianti stessi.

4. Il Ministro per le politiche agricole, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto delle somme da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale, nell'ambito delle disponibilità accantonate per gli interventi di cui all'articolo 3 e da trasferire alle regioni e alle province autonome. Al trasferimento

sui conti correnti regionali e provinciali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.

5. La spesa accertata a consuntivo per le annualità successive alla prima, assegnate alle regioni e province autonome, con prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale, relativa ai limiti di impegno per il concorso pubblico negli interessi, è a carico del bilancio dello Stato. Il relativo onere è stabilito annualmente con la legge Finanziaria.

Art. 3.

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva)

1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole e associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni almeno nelle seguenti entità:

a) per le aziende agricole di produzione, almeno il 30 per cento della produzione lorda vendibile, con riduzione al 20 per cento se ubicate in aree svantaggiate, definite ai sensi della normativa comunitaria;

b) per le cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione ed i loro consorzi, per le associazioni dei produttori riconosciute, costituite da produttori agricoli e che non rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, il mancato conferimento, da parte di soci titolari di aziende danneggiate, in misura pari almeno al 30 per cento della media dei conferimenti normali da parte dei soci ordinari negli ultimi due anni.

2. Nel calcolo delle percentuali dei danni di cui alla lettera a) del comma 1 sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, verificatisi nel corso dell'annata agraria; dal predetto calcolo sono esclusi le produzioni zootecniche nonché i danni alle produzioni assicurate di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 6. La produzione lorda vendibile ai fini del calcolo dell'incidenza del danno non è comprensiva dei contributi e delle integrazioni concessi dalla Comunità europea.

Art. 4.

(Disposizioni particolari a favore delle cooperative e dei consorzi fidi agricoli)

1. Alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettivi fidi, è concessa, a domanda, una controgaranzia della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, a copertura del 90 per cento della garanzia consortile su finanziamenti con durata fino a diciotto mesi per anticipazione degli interventi creditizi previsti dai programmi regionali e delle province autonome per la ripresa produttiva. Le garanzie dei consorzi fidi non possono coprire più del 70 per cento dell'ammontare complessivo delle anticipazioni.

2. Per la concessione delle controgaranzie, di cui al comma 1, la sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia si avvale di stanziamenti, a gestione separata, a carico del Fondo di solidarietà nazionale, il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia deve dare rendicontazione della propria gestione ogni sei mesi al Ministro per le politiche agricole e alle regioni e alle province autonome.

Art. 5.

(Disposizioni particolari in favore delle imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese agricole, singole o associate, danneggiate dalle avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 3, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2 le regioni e le province autonome definiscono le misure, relative ai contributi, agli interventi creditizi ed esoneri previdenziali, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale e sulla base dei relativi fabbisogni accertati trimestralmente ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

Art. 6.

(Osservatorio)

1. Presso l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), è istituito un Osservatorio per il monitoraggio delle azioni assicurative attuate in base alla presente legge. Tale osservatorio studia l'andamento analitico e complessivo del rapporto premio-rischio e premio-sinistro, nonché con riferimento alle polizze multirischio e globali, la soglia di eccesso di rischio, oltre la quale vengono a mancare le condizioni di equilibrio complessivo premio-sinistro a causa di eventi eccezionalmente disastrosi.

Art. 7.

(Contratti di assicurazione con il contributo dello Stato)

1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, od altre forme associate, per il raggiungimento delle finalità istituzionali possono stipulare per conto dei propri soci, qualora questi non vi provvedano direttamente, contratti con società di assicurazione. Tali contratti possono riguardare:

a) il risarcimento dei danni a carico di strutture aziendali e di determinate colture a causa di avversità atmosferiche, compresi i danni conseguenti relativi alla perdita di qualità del prodotto e quelli causati da fitopatie ed epizootie;

b) il risarcimento dei danni a carico delle colture presenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche;

c) il risarcimento delle perdite subite dalle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e loro consorzi e dalle associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di trasformazione, raccolta e commercializzazione, a causa di avversità atmosferiche che hanno determinato una rilevante riduzione dei conferimenti dei soci.

2. I contratti possono essere stipulati con società di assicurazione, singole o partecipanti a consorzi di assicurazione e coriassicurazione, nel rispetto del regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992.

3. Al fine di tutelare i redditi dei produttori, il Fondo di solidarietà nazionale interviene prioritariamente per finanziare le polizze multirischio e globali che prevedano:

a) la copertura di tutti gli eventi calamitosi indicati nei programmi di cui all'articolo 2;

b) la copertura del valore della produzione lorda vendibile aziendale, al netto delle produzioni zootecniche.

4. Per un periodo di tre anni vengono equiparati ai contratti di cui al comma 3, i contratti di assicurazione stipulati per i singoli eventi e per le colture più significative a livello regionale.

5. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni è commisurato:

a) per le polizze multirischio e globali nella misura massima del 60 per cento della spesa assicurativa riconosciuta ammissibile;

b) per le polizze relative ai singoli eventi nella misura massima del 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, comprensiva dell'eventuale premio di assicurazione per la garanzia «eccesso di rischio»;

c) per le polizze stipulate in forma associata il contributo è aumentato del 10 per cento.

6. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, calcolato sulla base di parametri determinati annualmente entro il 31 dicembre, con decreto del Ministro per le politiche agricole, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, è versato alle regioni e alle province autonome, mediante giro-conto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, entro 60 giorni dall'invio al Ministero per le politiche agricole dei dati relativi alle polizze stipulate, e nei successivi 30 giorni il predetto contributo è versato dalle regioni e province autonome ai consorzi di difesa e ai soggetti interessati.

7. I parametri di cui al precedente comma 4 sono calcolati, in relazione alle tipologie delle polizze, delle garanzie, dei prodotti, per aree di livello almeno provinciale, sulla base degli elementi statistici assicurativi, rilevabili dal sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e dalla banca dati costituita presso l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, nonché dell'indice tendenziale di rischio relativo agli ultimi 3 anni precedenti. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potrà eccedere i limiti di cui al precedente comma 5 riferiti alla spesa effettivamente sostenuta.

8. Qualora il provvedimento di cui al comma 7 non sia adottato entro il termine perentorio ivi stabilito, il contributo è erogato in base ai parametri relativi all'anno precedente.

9. I produttori agricoli che provvedono direttamente a stipulare contratti assicurativi con le imprese di assicurazione, presentano alle regioni e alle province autonome territorialmente competenti, entro il 31 luglio di ogni anno, a pena di decadenza, la richiesta di contributo, da erogare sulla base dei parametri di cui al comma 5. I contributi sono erogati con deliberazione della giunta regionale o della provincia autonoma.

10. Alle polizze aziendali agevolate ed alle polizze integrative, agevolate e non agevolate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma settimo della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 8.

(Fondi rischi di mutualità e solidarietà)

1. Le cooperative agricole, i loro consorzi, le associazioni dei produttori riconosciute, i consorzi di difesa di cui all'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e altre strutture associative dei produttori agricoli, possono istituire, qualora siano previsti dai rispettivi statuti, fondi rischi di mutualità interna, per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di avversità atmosferiche. I fondi rischi di mutualità hanno la finalità di contribuire a:

a) tutelare il reddito delle imprese alla produzione in caso di avversità atmosferiche;

b) coprire i maggiori oneri di gestione dell'ente associativo derivanti dal mancato conferimento in caso di avversità atmosferiche.

2. Gli enti associativi che costituiscono i fondi di cui al comma 1 adottano un apposito regolamento, approvato dalla regione o provincia autonoma, che prevede la contabilità separata per la gestione dei fondi di mutualità.

3. Le regioni e province autonome stabiliscono i requisiti minimi di operatività con particolare riferimento all'ambito territoriale, almeno provinciale, al fatturato e al numero dei soci.

4. Il fondo rischi di mutualità è alimentato annualmente da:

- a) contributi annuali dei soci secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
- b) contributo dello Stato;
- c) eventuali contributi della regione, della provincia e dei comuni;
- d) eventuali contributi di altri enti privati e pubblici.

5. La dotazione finanziaria dei fondi non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata. I consorzi di difesa, con delibera dell'assemblea ordinaria, possono destinare tutto o parte delle disponibilità della gestione «Cassa sociale» alla costituzione dei predetti fondi.

6. I fondi possono essere assicurati con polizze, anche globali, multirischio o collettive per la percentuale di danno eccedente il 30 per cento del valore delle produzioni ricomprese nel fondo. In tal caso le polizze devono essere formulate secondo i seguenti criteri:

- a) collaborazione con i consorzi di difesa;
- b) risarcimento del danno limitato alla disponibilità del fondo;
- c) modalità di calcolo dei danni che costituiscono integrazione o sostituzione delle liquidazioni delle produzioni conferite o impegnate;
- d) individuazione dei maggiori oneri derivanti dai mancati conferimenti.

7. I contratti di assicurazione di cui al comma 5 sono stipulati, con l'assistenza dei consorzi di difesa, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

8. Il contributo dello Stato, commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per il pagamento del premio assicurativo sarà contenuto nel limite dei parametri contributivi stabiliti ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6.

Art. 9.

(ConSORZI di difesa)

1. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) la nomina del collegio sindacale in cui deve essere presente un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio».

Art. 10.

(Epizootie e fitopatie)

1. Ai produttori danneggiati da epizootie che comportino l'abbattimento o il divieto di vendita dei capi o da fitopatie che comportino

l'estirpazione degli impianti arborei sono concessi gli stessi benefici previsti dalla presente legge in caso di avversità atmosferiche.

2. I consorzi di difesa possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende dei propri associati, colpite da infezioni che comportano l'abbattimento del bestiame o di impianti arborei, anche attraverso la stipula di contratti assicurativi.

3. Il Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina l'elenco delle malattie infettive e diffuse che possono beneficiare delle provvidenze di cui al comma 2 e i parametri della spesa ammissibile.

4. Lo Stato concorre, con le risorse del Fondo di solidarietà nazionale, al 50 per cento delle spese della Cassa sociale di cui all'articolo 8, comma 5 nei limiti dei parametri stabiliti ai sensi del comma 3.

5. Qualora si verificano, dopo il 20 luglio, eventi atmosferici avversi tali da incidere negativamente sul processo di maturazione naturale delle uve, le regioni e le province autonome interessate autorizzano la deroga dall'obbligo del parametro zuccherino previsto dalle norme vigenti. Le modalità e le entità della deroga sono definite dalle regioni e dalle province autonome, dopo aver informato il Ministero per le politiche agricole circa la natura, l'entità e le conseguenze dell'evento calamitoso responsabile e acquisito il parere dell'apposita sezione dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Ai fini della presente legge, le cooperative agricole di conduzione sono ricomprese fra le aziende agricole; le associazioni dei produttori, le cooperative agricole di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, costituite da imprenditori agricoli, si configurano come imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, qualora ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non superiore alla metà di quella complessivamente trasformata.

Art. 12.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 1 e 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

SUBEMENDAMENTI E EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3832

SUBEMENDAMENTI

All'emendamento 6.2, sostituire le parole: «la struttura di ricerca presso l'azienda «Ovile» e l'azienda «San Giovanni Arcimusa»» con le altre: «e connesse unità di ricerca forestale di Roma – Casalotti e aziende sperimentali di Giarole Mezzi, Cesurni e Ovile,» e sostituire dalle parole: «si applica quanto disposto» fino alla fine dell'emendamento con le altre: «si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337 e la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede con propri fondi alle spese necessarie per il funzionamento delle suddette strutture».

6.2/1

MARINO

All'emendamento 6.2, dopo le parole: «San Giovanni Arcimusa», inserire le seguenti:«e le aziende sperimentali di Mezzi e Cesurni».

6.2/1 (Nuovo testo)

MARINO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze normative primarie o derivanti da norme di attuazione o di delega attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.».

7.0.2

IL RELATORE

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

256^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Modifiche al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti» (n. 508)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (Esame e rinvio)
(R139 b00, C10^a, 0016^o)

Riferisce alla Commissione il senatore PAPPALARDO, il quale ricorda che il provvedimento in titolo modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1998, n. 32, finalizzato a razionalizzare il sistema di distribuzione dei carburanti, in esercizio della delega prevista dall'articolo 4, lettera *c*) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Principio ispiratore di tale decreto legislativo, che ha sancito, tra l'altro, il passaggio dal regime di concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione a quello di autorizzazione, è stato quello di razionalizzare il sistema distributivo dei carburanti, con l'introduzione di maggiori elementi di concorrenza. L'attuazione del processo di razionalizzazione della rete distributiva ha però incontrato ostacoli che ne hanno vanificato l'attuazione nei tempi stabiliti, ponendo a rischio il raggiungimento degli stessi obiettivi. Infatti, il decreto legislativo n. 32 del 1998 prevedeva una fase transitoria in cui procedere alla razionalizzazione della rete attraverso la parallela azione sia dei comuni competenti per l'individuazione degli impianti incompatibili, per la definizione delle caratteristiche delle aree per i nuovi impianti nonché per i procedimenti autorizzativi, sia dei soggetti titolari di autorizzazione a cui veniva de-

mandata la presentazione di programmi volontari di ristrutturazione della rete. In altre parole, prima di introdurre un regime di sostanziale liberalizzazione del settore, occorreva razionalizzare la rete, soprattutto riducendo i punti vendita. Mentre i titolari di autorizzazione hanno dato attuazione ai loro impegni con la chiusura di circa 2.300 impianti, le amministrazioni locali sono rimaste prevalentemente inattive.

I ritardi accumulati nella ristrutturazione della rete sono stati causati, prosegue il relatore, sia dalla complessità delle prescrizioni e procedimenti previsti nel citato decreto n. 32, sia dalle pressioni svolte dagli esercenti gli impianti nonché, da ultimo, dai timori della stessa utenza per una modifica radicale dei punti vendita. Le modifiche recate dal provvedimento tendono, generalmente, a snellire e semplificare i procedimenti di competenza degli enti locali, al fine di evitare che le inerzie dei comuni si rivelino pregiudiziali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del settore. Non vi è dubbio, infatti, che permangono ancora intatti gli scopi della riforma, individuabili, principalmente, nell'abbattimento dei costi che ancora gravano sugli esercenti, nonché sulla attivazione di nuovi investimenti.

Passando ad esaminare analiticamente gli articoli dello schema di decreto, il relatore fa presente che l'articolo 1, primo comma, prevede che la realizzazione di impianti di distribuzione dei carburanti in zone diverse dal centro storico e dalle zone con particolari vincoli artistico-ambientali, pur nei casi in cui venga effettuata in difformità dai vigenti strumenti urbanistici e che costituisca da parte del comune adozione di varianti al piano regolare, non sia soggetta ad approvazione. Lo stesso articolo 1 introduce, in caso di inadempimento da parte dei comuni, il potere sostitutivo delle regioni; in subordine, in caso di inadempimento degli stessi enti territoriali, si considera rilasciata la concessione edilizia contestualmente alla formazione del silenzio assenso. Su questi due ultimi specifici punti il relatore ricorda le perplessità avanzate nella Conferenza unificata, ma, a suo giudizio, il legittimo richiamo alle competenze e alle prerogative degli enti locali non può costituire, comunque un ostacolo al superamento di vincoli e ostacoli di carattere comunque burocratico.

L'articolo 2 concerne, invece, la proroga del periodo transitorio previsto per la chiusura graduale degli impianti di distribuzione di carburante, spostando l'attuale termine del 31 dicembre 1999 al 31 dicembre del 2000: a tal proposito il relatore sollecita il Governo a considerare l'opportunità di prorogare di ulteriori sei mesi tale termine.

L'articolo 3 concerne le disposizioni relative alle verifiche che i comuni sono chiamati a svolgere sulla regolarità degli impianti, mentre l'articolo 4 concerne i programmi di chiusura e smantellamento o adeguamento degli impianti.

In conclusione, il relatore esprime un sostanziale apprezzamento sul provvedimento, in quanto adeguato a completare il processo di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti, condividendo, altresì, gli obiettivi di riduzione dei prezzi e rilancio di nuovi investimenti sottesi a tale riforma.

Ad integrazione della relazione testè svolta, interviene il sottosegretario CARPI, il quale condivide pienamente le osservazioni del relatore, ma ritiene opportuno fornire alla Commissione ulteriori elementi informativi circa il processo di ristrutturazione del sistema di distribuzione dei carburanti. Egli ricorda che le problematiche emerse in questi anni si sono rivelate piuttosto complesse e articolate, ma che esse sono state affrontate dal Governo con l'attiva collaborazione sia dei gestori che delle compagnie petrolifere. La complessità della ristrutturazione nasce anche dal fatto che con essa vengono modificate abitudini ormai radicate negli stessi utenti. Il Sottosegretario ricorda poi le caratteristiche della rete distributiva nazionale, per modificare la quale si è scelta la strada di ridurre in via concordata il numero dei distributori, avendo ben presente i costi sociali che avrebbe avuto la drastica riduzione dei punti vendita. Il problema da affrontare, e che sta alla base delle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 32 del 1998, è il ritardo accumulato nell'apertura dei nuovi punti vendita, che dovrebbero caratterizzarsi, rispetto al passato, per l'offerta di prodotti diversificati rispetto ai soli carburanti.

Da qui le norme che snelliscono le procedure di competenza dei comuni, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di nuovi impianti.

Nel dichiarare la disponibilità del Governo ad accogliere le osservazioni espresse dalla Commissione, il Sottosegretario sollecita l'espressione del parere in tempi rapidi.

Si apre il dibattito.

A giudizio del presidente CAPONI l'attuale notevole incremento del prezzo della benzina «super» pone non pochi interrogativi sugli obiettivi e le finalità sottese al processo di ristrutturazione del sistema di distribuzione dei carburanti. In prima istanza appare opportuno sollecitare il Governo per individuare gli strumenti più idonei ad arrestare il rialzo del prezzo della benzina; d'altro canto, la crescita dei prezzi sembra smentire in maniera plateale l'opinione di quanti sostengono che dalla liberalizzazione dei mercati e dal superamento dei prezzi amministrati (ad esempio nel settore delle assicurazioni o della telefonia) discenda automaticamente la diminuzione dei prezzi per l'utenza.

Poiché il rialzo del prezzo della benzina di questi giorni viene fatto discendere dalla debolezza dell'euro nei confronti del dollaro, è di tutta evidenza che l'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi è influenzato, principalmente, da fattori estranei alla struttura della rete distributiva: viene quindi a cadere uno dei capisaldi del processo di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti che voleva strettamente connessi la riduzione del numero dei distributori e il calo del prezzo della benzina.

Più in generale, la debolezza dell'euro impone di riflettere sui costi sociali ed economici della politica di rigore finanziario adottata per dare avvio all'Unione monetaria europea.

Interviene quindi il senatore MUNGARI, il quale ricorda il duplice obiettivo della riforma di introdurre elementi di concorrenza tra i gestori

e la riduzione dei prezzi del prodotto petrolifero. A tale proposito egli chiede al Governo di chiarire come mai il prezzo del prodotto petrolifero costa mediamente in più nel Centro Sud rispetto al Nord, preannunciando su questo specifico aspetto la presentazione di un'interrogazione.

Il senatore DEMASI concorda con l'esigenza di approfondire, sia pure in altra sede, le tematiche relative ai differenti costi di approvvigionamento e distribuzione dei prodotti petroliferi sul territorio nazionale. Attesa la sostanziale condivisione delle osservazioni svolte dal relatore, egli si sofferma, in particolare, sulle disposizioni dell'articolo 1 che snelliscono le procedure per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione, esprimendo su di essi valutazioni critiche.

Egli ritiene opportuno, inoltre, superare la previsione che l'apertura di nuovi impianti sia subordinata alla chiusura di almeno tre distributori preesistenti, al fine di salvaguardare soprattutto le esigenze di piccoli gestori. Dopo aver sottolineato il rischio che il processo di ristrutturazione possa sostanzialmente favorire i grandi gruppi oligopolistici, sollecita il Presidente ad avviare un approfondimento sui meccanismi che regolano la formazione del prezzo dei carburanti per gli utenti rispetto all'andamento dei prezzi sui mercati internazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

367^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C11^a, 0124^o)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che, come già aveva annunciato in risposta ad una sollecitazione rivoltagli dal senatore Mulas nel corso di una precedente seduta, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha dato la sua disponibilità a riferire quanto prima sulle linee programmatiche del suo Dicastero. In considerazione dell'imminente sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive, per comprensibili ragioni di economia procedurale, lo stesso Ministro ha espresso la sua preferenza per una riunione congiunta delle Commissioni lavoro della Camera dei deputati e del Senato, convenendo poi sulla proposta, formulata dal Presidente stesso congiuntamente con il presidente Innocenti, di riferire alle Commissioni riunite nella giornata di mercoledì 28 luglio, alle ore 14, presso la Camera dei deputati. Ove la Commissione convenga su tale data, verrà pertanto immediatamente inviata la relativa richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

*IN SEDE REFERENTE**(3230) MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense**(3231) MACERATINI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense**(3483) CALVI ed altri. - Modifica alle norme della previdenza forense*

(400) PREIONI. – *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

– e **petizione n. 509** ad essi attinente.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 23 giugno 1999.

Il PRESIDENTE, in assenza del senatore Roberto Napoli, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, riferisce brevemente sull'audizione della presidenza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e dell'Associazione degli avvocati pensionati (ANAP), svolta questa mattina presso l'Ufficio di Presidenza. Ricorda altresì che entrambi i soggetti ascoltati si sono peraltro riservati di far pervenire alla Commissione documenti contenenti le loro osservazioni, anche su aspetti specifici dello schema di testo unificato predisposto dai relatori.

Fatto salvo quanto i relatori vorranno riferire più dettagliatamente alla Commissione sul merito dell'incontro di questa mattina, il Presidente osserva che da esso è emersa l'ipotesi, in seguito ad un suggerimento della presidenza della Cassa, di ascoltare – ormai dopo la sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive – anche le due maggiori organizzazioni sindacali degli avvocati, l'Associazione nazionale forense e l'Unione italiana forense, nonché l'Associazione dei giovani avvocati. Anche in relazione all'eventualità di procedere a tali audizioni, sulle quali comunque la Commissione deciderà dopo avere ascoltato l'avviso dei relatori, sembra opportuno prevedere che il termine per la presentazione degli emendamenti sullo schema di testo predisposto dai relatori venga fissato non prima della metà del mese di settembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

265^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 15,20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C12^a, 0066^o)

Il senatore DI ORIO sollecita un'accelerazione dell'*iter* dei disegni di legge nn. 3324, 3400 e 3601, in materia di istituzione degli ospedali di insegnamento, la cui urgenza è vieppiù testimoniata dalle vicende che hanno interessato in questa settimana il Policlinico Umberto I di Roma.

Il presidente CARELLA fa presente che la possibilità di iscrivere in tempi rapidi all'ordine del giorno delle Commissioni riunite 7^a e 12^a il seguito dell'esame dei disegni di legge richiamati dal senatore Di Orio, dipende dalla celerità con cui saranno avviati e conclusi i lavori del comitato ristretto a suo tempo istituito per l'elaborazione di un testo unificato.

La senatrice BERNASCONI, in qualità di corelatrice per i disegni di legge nn. 3324, 3400 e 3601 assicura che si adopererà, anche presso il corelatore senatore Lombardi Satriani, per un rapido svolgimento dell'esame in sede ristretta.

SUL PASSAGGIO DEL VICEPRESIDENTE SENATORE GIOVANNI BRUNI AL GRUPPO FORZA ITALIA(A007 000, C12^a, 0067^o)

Il senatore DI ORIO segnala come, a seguito del passaggio del senatore Giovanni Bruni dal Gruppo Rinnovamento Italiano Liberaldemo-

cratici Indipendenti-Popolari per l'Europa al Gruppo Forza Italia determina un problema di carattere politico in quanto la maggioranza viene ad essere in minoranza in Ufficio di presidenza e, in particolare, a non essere rappresentata da un Vicepresidente.

Ciò determina, a suo parere, la necessità che il senatore Bruni e il Gruppo Forza Italia valutino l'opportunità di un gesto che consenta di ripristinare in Ufficio di presidenza il corretto rapporto fra maggioranza e opposizione.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Di Orio che l'argomento da lui sollevato esula dalle competenze della Commissione ed attiene piuttosto alla materia dei rapporti fra i Gruppi parlamentari.

Già la Presidente del Gruppo Rinnovamento Italiano Liberaldemocratici Indipendenti-Popolari per l'Europa, senatrice Fumagalli Carulli, gli aveva segnalato la questione; si tratta però di un problema la cui soluzione è affidata unicamente alle valutazioni che il senatore Bruni e il Gruppo Forza Italia vorranno compiere nell'ambito delle relazioni fra i Gruppi.

Concorda con il Presidente il senatore DE ANNA, mentre il senatore MONTELEONE fa presente che, se la situazione creatasi con il cambiamento di Gruppo del senatore Bruni deve essere valutata in termini politici, ciò non può avvenire che in armonia con le decisioni che verranno assunte da membri degli Uffici di presidenza di altre Commissioni, che sono passati dall'opposizione alla maggioranza.

Il senatore BRUNI, nel concordare con l'osservazione del senatore Monteleone, si riserva comunque di far conoscere alla Commissione le proprie decisioni dopo aver compiuto le necessarie valutazioni di carattere politico.

IN SEDE DELIBERANTE

(1637) CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(1660) LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

(1714) SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)

(1945) DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping

(4102) Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 luglio 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente erano stati illustrati gli emendamenti all'articolo 1, sui quali erano stati anche acquisiti i pareri del relatore e del Governo, e all'articolo 2. Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il Presidente avverte pertanto che si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 luglio).

Essendo stato ritirato l'emendamento 1.1, l'emendamento 1.2, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 1.200, posto ai voti, è approvato con l'astensione del senatore GRECO e il parere contrario del senatore CÒ, che ritiene preferibile la formulazione proposta dal relatore con l'emendamento 1.100.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 1.3, 1.100, 1.4 e 1.5.

L'emendamento 1.6, posto ai voti, non è approvato.

È approvato l'articolo 1 nel testo emendato.

L'emendamento 1.0.1, posto ai voti, è approvato.

Si passa alla discussione degli emendamenti all'articolo 2 già illustrati nella seduta precedente.

Il relatore CARELLA esprime parere contrario all'emendamento 2.1 e si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 2.200 e 2.201.

Esprime poi parere contrario all'emendamento 2.2, mentre il parere sull'emendamento 2.100 è favorevole.

Il parere è altresì contrario agli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 mentre è favorevole all'emendamento 2.101.

Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, salvo essere favorevole all'emendamento 2.201, nel quale deve ritenersi assorbito l'emendamento 2.200 e che viene riformulato come segue:

«Sostituire il comma 1 con i seguenti:

“1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza e il controllo sul *doping*, di seguito denominata Commissione, che svolge le seguenti attività:

a) predisporre le tabelle indicate nell'articolo 1-*bis*, comma 1;
b) determina, anche in conformità alle indicazioni del Comitato olimpico internazionale, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli *antidoping*;

c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 3, i controlli *antidoping* sulle manifestazioni sportive e quelli occasionali;

d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli antidoping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il *doping*.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

2.201 (Nuovo testo)

IL GOVERNO»

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO fa presente che il nuovo testo è conseguente ad una riformulazione dell'emendamento 3.200 che attribuisce i compiti di controllo antidoping ad uno o più laboratori accreditati sulla base di *standards* internazionali.

L'emendamento 2.1, posto ai voti, non è approvato.

Ritirati gli emendamenti 2.200 e 2.201 è approvato l'emendamento 2.201 (nuovo testo).

L'emendamento 2.2, posto ai voti, non è approvato.

Dopo che il senatore BRUNI ha espresso perplessità sull'inserimento fra i componenti della Commissione di un patologo clinico piuttosto che di un clinico medico, il senatore GRECO annuncia voto contrario sull'emendamento 2.100, a nome del Gruppo Forza Italia, in quanto ritiene che sarebbe stata preferibile una maggiore presenza di rappresentanti del mondo dello sport. In dissenso dal Gruppo, il senatore DE ANNA annuncia parere favorevole esprimendo in particolare l'apprezzamento per l'inserimento nella Commissione di un tossicologo.

Il senatore GRECO fa proprio l'emendamento 2.4 che trasforma in subemendamento all'emendamento 2.100.

Il subemendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore DI ORIO fa proprio l'emendamento 2.5 che trasforma in subemendamento all'emendamento 2.100, sostituendo le parole «due rappresentanti» con le altre «un rappresentante».

Dopo il relatore CARELLA ha ribadito il proprio parere contrario, il subemendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore MONTELEONE trasforma l'emendamento 2.101 in subemendamento all'emendamento 2.100, facendo presente che la nuova lettera da lui proposta deve essere inserita dopo la lettera i).

Il senatore GRECO e il senatore MANARA annunciano voto favorevole al subemendamento, cui aggiungono la loro firma i senatori MIGNONE e DE ANNA e la senatrice Carla CASTELLANI che aggiunge altresì la sua firma agli altri emendamenti del senatore MONTELEONE.

Il subemendamento, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 2.100, posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 2.3 e 2.6 sono preclusi.

L'emendamento 2.7, posto ai voti, non è approvato.

L'emendamento 2.8 risulta precluso.

L'articolo 2, posto ai voti nel testo emendato, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il Presidente Carella avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.201 (nuovo testo), tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento 3.200, devono considerarsi preclusi.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO illustra il seguente nuovo testo dell'emendamento 3.200:

«*Sostituire l'articolo con il seguente:*

“Art. 3.

(Laboratori di controllo sanitario dell'attività sportiva)

1. Il controllo sanitario dell'attività sportiva è effettuato da uno o più laboratori accreditati che svolgono i seguenti compiti:

a) effettuazione dei controlli antidoping secondo le disposizioni adottate dalla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera b);

b) esecuzione di programmi di ricerca sui farmaci e sulle sostanze e sulle pratiche terapeutiche utilizzabili a fini di doping nello sport.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2-bis, sono stabiliti i criteri di individuazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con strutture tecniche già operanti, dei laboratori di cui al comma 1, delle modalità di funzionamento e di organizzazione, ivi comprese la definizione dei servizi prestati a titolo oneroso, nonché le procedure di controllo sui laboratori stessi.

3. Decorso il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, cessano le attività in materia di controllo antidoping svolte dal Comitato olimpico nazionale italiano.

3.200 (Nuovo testo)

IL GOVERNO»

Il presidente relatore Carella esprime parere favorevole all'emendamento 3.200 (nuovo testo).

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore MONTELEONE, il senatore GRECO esprime una valutazione complessivamente negativa sull'emendamento 3.200, pur se certamente migliorato dalla riformulazione testè illustrata dal relatore.

È evidente infatti la volontà di sottrarre al laboratorio del Comitato olimpico nazionale italiano il ruolo da esso fino ad oggi svolto nel controllo antidoping. Se è vero che si sono verificate in questi anni le note storture nel funzionamento di questo importante strumento di controllo, è anche vero che sarebbe stato preferibile intervenire per eliminare le cause che hanno favorito tali episodi, piuttosto che sottrarre questo delicato compito a un laboratorio riconosciuto dal mondo sportivo internazionale, contribuendo così ad aumentare il rischio di controllo politico sullo sport.

Annuncia pertanto il voto contrario di Forza Italia.

Il senatore DE ANNA, intervenendo in dissenso dal Gruppo, annuncia il suo voto favorevole, dal momento che l'attuale formulazione garantisce comunque la possibilità di accreditamenti conformi alle regole internazionali.

Egli fa tuttavia presente che sarebbe stato preferibile adottare un criterio diverso, tracciare cioè una linea di confine netta tra le strutture deputate al controllo antidoping sull'attività agonistica professionale ovvero su quella dilettantistica di rilievo nazionale e internazionale, e quelle competenti a effettuare tali controlli, previo consenso degli atleti, per prevenire e combattere la diffusione del doping in ambito dilettantistico, amatoriale e scolastico.

Per le prime strutture l'unica fonte accreditata all'individuazione dei laboratori è sicuramente il Comitato internazionale olimpico, che attualmente riconosce per l'Italia il laboratori dell'Acqua acetosa e parzialmente quello di Firenze, laddove in tutto il mondo i laboratori accreditati sono poco più di venti; per quanto riguarda invece il controllo del doping in ambito amatoriale sarebbe stato opportuno che le regioni si dotassero di appositi laboratori.

La senatrice BERNASCONI ritiene che la formulazione del Governo, che fa esplicito riferimento agli *standards* internazionali, sia determinata dalla necessità di garantire un effettivo controllo pubblico della tutela sanitaria dello sport, tanto che ella ritiene che sarebbe anzi preferibile affidare al Ministero della sanità l'individuazione dei laboratori accreditati.

A tal fine, in relazione alle specifiche disposizioni contenute nell'articolo 3, come sostituito dall'emendamento 3.200 (nuovo testo) presenta il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

considerato che l'attività di controllo sanitario dell'attività sportiva verrà affidata ad una o più laboratori;

considerato altresì che questa attività è posta sotto il controllo del Ministro della sanità per garantire l'assoluta trasparenza riguardo la salute di chi svolge attività sportive;

impegna il Governo

ad affidare la direzione di detti istituti a persone di documentata competenza nella medicina dello sport, nominate direttamente dal Ministro della sanità».

0/1637-1660-1714-1945-4102/1/12

Il senatore MONTELEONE esprime parere favorevole all'ordine del giorno, sottolineando l'opportunità del riferimento alla documentata competenza dei direttori da nominare.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO accoglie l'ordine del giorno.

Il senatore MANARA annuncia voto favorevole all'emendamento 3.200 (nuovo testo) che, rendendo possibile l'individuazione di più laboratori accreditati, pone le basi per un controllo *antidoping* più efficace.

Il senatore DI ORIO, nell'annunciare il voto favorevole dei Democratici di Sinistra al nuovo testo dell'emendamento 3.200, ritiene inaccettabili le accuse che il senatore Greco rivolge al Governo di voler politicizzare la gestione dello sport in Italia, dal momento che proprio qualificati parlamentari del Polo ricoprono attualmente gli incarichi di Presidenti di Federazioni.

Il senatore GRECO replica che tale situazione, asserita incompatibile dal senatore Di Orio, si verifica anche per parlamentari della maggioranza.

L'emendamento 3.200 (nuovo testo) integralmente sostitutivo dell'articolo 3, posto ai voti, è approvato.

L'articolo 4, al quale non sono presentati emendamenti, posto ai voti, è approvato, dopo che il presidente CARELLA, su segnalazione del senatore Greco, ha fatto presente che la partecipazione delle regioni all'attuazione di programmi va riferita alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, come modificata a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.201.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 5.3.

Il relatore CARELLA esprime parere contrario agli emendamenti 5.1 e 5.2 e favorevole all'emendamento 5.3.

Concorda il sottosegretario MANGIACAVALLO.

Gli emendamenti 5.1 e 5.2, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

L'emendamento 5.3, posto ai voti, è approvato.

È altresì approvato l'articolo 5 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore MANARA ritira l'emendamento 6.1.

L'emendamento 6.100 è precluso, a seguito della precedente approvazione dell'emendamento 1.200.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO illustra l'emendamento 6.200.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.2.

Il parere del relatore CARELLA è favorevole agli emendamenti 6.200 e 6.2.

Il parere del Governo è conforme.

Sono quindi posti separatamente ai voti e approvati l'emendamento 6.200, l'emendamento 6.2 e l'articolo 6 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il relatore CARELLA illustra l'emendamento 7.100 osservando come sia inopportuno far dipendere la punibilità dell'attività di *doping* dalla circostanza che vi sia un pericolo per la salute indubbiamente difficile da provare.

Il senatore DI ORIO ritira l'emendamento 7.1.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO, nel condividere la riformulazione dei commi 1 e 2 proposta dal relatore, riformula l'emendamento 7.200 come segue:

«Al comma 3 sostituire le parole “la pena di cui al comma 1 è aumentata” con le altre “la pena e la reclusione da 4 mesi a 4 anni”».

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 7.2 con il quale si intende sopprimere il riferimento alla sanzione minima, sia detentiva sia pecuniaria. Nell'esprimere una valutazione positiva dell'emendamento del relatore, che va nella direzione di una semplificazione della fattispecie, egli fa presente come la propria proposta emendativa sconti comunque l'accettazione del fatto che la maggioranza della Commissione, in sede di esame della precedente proposta di testo unificato, aveva deciso di respingere la tesi del Gruppo Forza Italia diretta a punire il *doping* con una sanzione amministrativa.

La realistica presa d'atto della impossibilità di far prevalere questa posizione non fa comunque venir meno la consapevolezza del fatto che qualificare il *doping* come reato piuttosto che come semplice illecito amministrativo, mentre ne renderà più difficile il perseguimento da parte di un sistema giudiziario ormai vicino alla paralisi, appare indubbiamente eccessiva se la si guardi secondo un criterio sistematico, laddove si consideri che il *doping* deve essere sicuramente considerato come una fattispecie particolare e meno grave del ricorso a sostanze psicotrope; del resto la diffusione del *doping* fra i giovani che praticano lo sport, anche a livello amatoriale, affonda le sue radici in quegli stessi fenomeni di disagio esistenziale, sopravvalutazione dell'effimero e esasperata medicalizzazione delle difficoltà personali e relazionali che costituiscono il fertile terreno nel quale si sviluppa il fenomeno della tossicodipendenza.

Il senatore MONTELEONE, pur condividendo molte delle considerazioni del senatore Greco, ritiene che esse giustifichino la punibilità del comportamento di chi induca gli atleti ad assumere *doping*. Preannuncia pertanto che il suo voto sull'emendamento sarà contrario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1637, 1660, 1714, 1945 E 4102

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Laboratorio di controllo sanitario dell'attività sportiva)

1. Il laboratorio di controllo sanitario dell'attività sportiva opera presso la Commissione di cui all'articolo 2 e svolge i seguenti compiti:

a) effettuazione dei controlli anti-*doping* secondo le disposizioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*);

b) esecuzione di programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche terapeutiche utilizzabili ai fini di *doping* nello sport.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ministeriale, adottato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 2, l'individuazione e l'organizzazione del laboratorio di cui al comma 1, ivi compresa la definizione dei servizi prestati a titolo oneroso.

3. Entro sessanta giorni dall'accREDITAMENTO del laboratorio di controllo sanitario dell'attività sportiva da parte del Comitato internazionale olimpico, cessano le attività in materia di controlli anti-*doping* svolte dal laboratorio di analisi operante presso il Comitato olimpico nazionale italiano».

3.200

IL GOVERNO

Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: «Competenze della Commissione».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire l'alinea con il seguente:
«La Commissione di cui all'articolo 2».

3.1

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) emana annualmente il decreto che ratifica ed aggiorna l'elenco delle sostanze e dei metodi dopanti vietati di cui al comma 2 dell'articolo 1, uniformandosi alle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e in conformità alle disposizioni della legge 29 novembre 1995, n. 522, di ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989;».

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «provvede a determinare», inserire l'altra «anche».

3.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, dopo la parola: «competenza», le seguenti: «da realizzarsi anche con la collaborazione dell'associazionismo sportivo promozionale».

3.3

MONTELEONE

Art. 5.

Al comma 2 dopo le parole «della salute», inserire le altre «contenute o previste nella».

5.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3 sostituire le parole «gli atleti», con le altre «i tesserati alle federazioni sportive».

5.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, dopo la parola: «CONI», inserire le seguenti: «e gli enti di promozione dell'attività sportiva». Conseguentemente sostituire la parola: «cura» con l'altra: «curano».

5.3

MONTELEONE

Art. 6.

Sopprimere il comma 1.

6.1

MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «Comitato internazionale olimpico (CIO)» inserire le seguenti: «, e ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),».

6.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «Comitato internazionale olimpico» inserire le seguenti: «e ricomprese nelle tabelle di cui all'articolo 1-bis, comma 1».

6.200

IL GOVERNO

Al comma 1 sostituire le parole «su richiesta del Ministero», con le altre «al Ministero».

6.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Art. 7.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Chiunque illecitamente fornisce, anche a titolo gratuito, ad atleti professionisti, dilettanti o amatoriali, i medicinali ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, individuati a norma dell'articolo 1-bis, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni».

7.100

CARELLA

Al comma 1 sopprimere le parole «o con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni».

7.1 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE,
VALLETTA

Al comma 1, sopprimere le parole «, o con la multa di lire 5 milioni e lire 100 milioni».

7.200 IL GOVERNO

Al comma 1 sostituire le parole «da tre mesi a tre anni» con le altre «sino a tre anni» e le parole «da lire 5 milioni a lire 100 milioni» con le altre «sino a 100 milioni».

7.2 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire le parole «o con la multa» con le altre «e con la multa».

7.3 MANARA

Sopprimere il comma 3.

7.4 MANARA

Sopprimere il comma 5.

7.5 MANARA

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE,
VALLETTA

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire tre miliardi a decorre dall'anno 2000, è a carico del Comitato olimpico nazionale italiano che vi provvede mediante utilizzo dei fondi già destinati al laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo le cui attività cessano ai sensi dell'articolo 3, comma 3. L'importo corrispondente al predetto onere è versato dal Comitato olimpico nazionale italiano all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità».

9.200

IL GOVERNO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

338^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(4064) GIOVANELLI ed altri. – *Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4118) SPECCHIA ed altri. – *Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4126) MANFREDI ed altri. – *Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 15 luglio scorso.

Il presidente GIOVANELLI illustra l'emendamento 1.15 (nuovo testo), riferito al disegno di legge n. 4064, quale testo base, sul quale auspica si verifichi la convergenza di tutti i Gruppi mediante il ritiro delle proprie proposte emendative.

Il ministro RONCHI giudica l'emendamento testè presentato come una formulazione che finalmente non appare in violazione della normativa comunitaria; sui rifiuti pericolosi, esso rende esplicito che non si opera alcuna esclusione di categoria: tale interpretazione fa cadere le obiezioni del Governo sull'emendamento, che magari potrebbe essere ulteriormente migliorato con alcune correzioni alla lettera c) del comma 1 ed alla lettera a) del comma 2.

Il senatore MANFREDI lamenta l'assenza, nel comma 1 dell'emendamento proposto dal Presidente, del rinvio all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, che pure è necessario per eliminare dubbi interpretativi; tra il disfarsi e l'avere l'obbligo di disfarsi vi è una differenza, svalutare la quale significa doversi ridurre ad interpretare la volontà dell'imprenditore nel suo foro interiore.

Il senatore POLIDORO si dichiara favorevole al miglioramento testuale raggiunto, che potrebbe ulteriormente raffinarsi con un rinvio alle proprietà chimico-fisiche del materiale; giudica poi rischioso non controllare la destinazione dei beni di consumo, che potrebbe essere legislativamente rilevante anche quando non comporta esiti inquinanti per l'ambiente.

Il senatore PINGGERA concorda con l'emendamento 1.15 (nuovo testo), ritenendolo interpretabile nel senso che le sostanze legnose residue, se non contaminate, possano essere riutilizzate nella combustione; su sua richiesta, il ministro RONCHI ritiene accettabile tale interpretazione, solo se tali materiali sono avviati alla combustione.

Il senatore RIZZI paventa la necessità, in un immediato futuro, di un'interpretazione autentica dell'interpretazione autentica che è recata dall'emendamento 1.15 (nuovo testo): esso infatti non solo non risolve i problemi sollevati dai disegni di legge, ma manca di ogni riferimento ai principi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997; inoltre, le lettere *a*) e *c*) del comma 1 comportano una ripetizione, in quanto si rinvia ad un elemento soggettivo (la volontà) che si riconosce solo dal comportamento del disfarsi.

Il senatore SPECCHIA giudica preferibile, al comma 1 dell'emendamento 1.15 (nuovo testo), la precedente versione, semmai con le aggiunte che rinviano all'elenco dei rifiuti pericolosi per mantenerne la classificazione di rifiuti; il comma 2 è poi ridondante, mentre quello proposto dal disegno di legge n. 4118 era più scarno ed essenziale.

Il senatore MAGGI rileva che il comma 2 contiene un medesimo concetto più volte ribadito, quando sarebbe meglio riferirsi unicamente all'effettiva riutilizzabilità dei materiali: l'operazione cui si rinvia non si è necessariamente consumata, ma deve consumarsi.

Il senatore LASAGNA invita il Presidente a riconsiderare la stesura dell'emendamento, che utilizza diversi termini per la medesima azione del disfarsi, vista in momenti diversi; inoltre, al comma 2 il riferimento al consumo ignora le ampie potenzialità del mercato e della tecnologia, che non possono essere pregiudicate in un testo legislativo che – se non si elimina il richiamo all'intervento preventivo di trattamento – rischia di produrre interpretazioni capziose.

Il presidente GIOVANELLI si dichiara contrario ad ogni superfetazione del testo proposto, ma accoglie alcune delle proposte di modifica

avanzate nel dibattito e presenta un secondo nuovo testo, sul quale il parere del Governo è favorevole.

Il senatore RIZZI richiede il rinvio del seguito dell'esame, per consentire al Gruppo di Forza Italia di esprimere compiutamente la propria dichiarazione di voto, senza essere ristretta nell'imminenza dei lavori d'Assemblea.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame congiunto e rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C13ª, 0053ª)

Il presidente GIOVANELLI avverte che sono stati riassegnati in sede deliberante i disegni di legge nn. 580 e connessi, sugli incendi boschivi; su istanza del relatore, senatore Carcarino, essi saranno iscritti all'ordine del giorno della prossima seduta.

Auspica poi che il periodo intercorrente fino a tale seduta sia dedicato alle intese tra i Gruppi affinché sia fissato un termine brevissimo per la presentazione di emendamenti, allo scopo di definire il provvedimento entro la chiusura della sessione; a tal fine esprime la convinzione che possano essere di estrema utilità i contatti politici in corso tra i due Vice Presidenti.

Il senatore RIZZI dichiara che in giornata il Gruppo Forza Italia darà una risposta al Presidente.

Il senatore SPECCHIA dichiara che non si possono rimettere le intese tra i Gruppi esclusivamente a contatti tra i Vice Presidenti: se vi saranno incontri formali, occorre che tutti i Gruppi siano presenti.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO E GIOVEDÌ 22 LUGLIO

(A007 000, C13ª, 0053ª)

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno delle sedute pomeridiana di domani e quelle di dopodomani è integrato dalla discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 580, 988, 1182, 1874, 3756, 3762 e 3787.

La seduta termina alle ore 16,30.

339^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE

(4064) GIOVANELLI ed altri. – *Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4118) SPECCHIA ed altri. – *Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4126) MANFREDI ed altri. – *Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore RIZZI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.1 (nuovo testo), che risponde a quelle esigenze di chiarezza che devono contraddistinguere qualsiasi testo normativo.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha accertato la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1 (nuovo testo), posto in votazione, viene respinto dalla Commissione.

Dopo che il senatore MAGGI ha annunciato l'astensione dei senatori del Gruppo Alleanza nazionale ed il senatore RIZZI ha annunciato il voto contrario dei senatori del Gruppo Forza Italia, la Commissione approva l'emendamento 1.15 (secondo nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il presidente GIOVANELLI illustra brevemente gli emendamenti 1.0.38, 1.0.23 e 1.0.37. Presenta quindi l'emendamento 1.0.39 e ritira gli emendamenti 1.0.24, 1.0.25, 1.0.27, 1.0.29, 1.0.31, 1.0.33 e 1.0.34.

Il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 1.0.1.

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.7, 1.0.9, 1.0.11, 1.0.13, 1.0.15, 1.0.18, 1.0.22, 1.0.26 e 1.0.35; illustra quindi l'emendamento 1.0.30, del quale presenta un nuovo testo recante l'indicazione del 31 dicembre 1999 al posto del 30 giugno 1999.

Il senatore MANFREDI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.0.4, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.10, 1.0.12, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.19, 1.0.21 e 1.0.36.

Il senatore BORTOLOTTO illustra brevemente l'emendamento 1.0.20.

Il senatore POLIDORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.0.28 e 1.0.32.

Il senatore MANFREDI manifesta perplessità sulla formulazione dell'ultimo comma dell'emendamento 1.0.37 del relatore, laddove si prevede il concerto fra più Ministri: in tal modo infatti sarà ben difficile dare attuazione in tempi ragionevoli all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 1992.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4064**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

“a)-bis. Disfarsi: l'atto con il quale il detentore di sostanze o oggetti, se ne libera:

1) conferendoli ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per lo smaltimento;

2) conferendoli ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per il recupero, con le operazioni di cui all'allegato C;

3) abbandonandoli in un luogo pubblico o privato non autorizzato.

a)-ter. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione e consumo se gli stessi sono trasferiti nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, anche se non preventivo trattamento, purché nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2, comma 2”».

1.1 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Interpretazione autentica*). - 1. Le parole: “si disfi”, “abbia deciso di disfarsi” o “abbia l'obbligo di disfarsi” di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, si interpretano come segue:

a) “si disfi”: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni;

b) “abbia l'obbligo di disfarsi”: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza, o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o

del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni;

c) "abbia deciso di disfarsi": la volontà di destinare ad operazioni di recupero o smaltimento, secondo gli allegati B e C del citato decreto legislativo, sostanze, materiali o beni.

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui al punto c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possano essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento;

b) se gli stessi possano essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni».

1.15 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Interpretazione autentica*). - 1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso di disfarsi" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, si interpretano come segue:

a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni;

b) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza, o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni;

c) "abbia deciso di disfarsi": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del citato decreto legislativo, sostanze, materiali o beni.

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo

o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni».

1.15 (Secondo nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I termini “si disfi”, “abbia deciso di disfarsi” o “abbia l'obbligo di disfarsi”, di cui all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, designano il fatto o la volontà o l'obbligo di destinare una sostanza o un materiale o un bene allo smaltimento o al recupero, cioè alla sua eliminazione definitiva o ad attività di trattamento necessarie per ottenere dallo stesso una materia prima, una materia prima seconda o un prodotto.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per:

a) “si disfa”: la destinazione in atto o l'avvenuta sottoposizione di un materiale, di una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento;

b) “abbia l'obbligo di disfarsi”: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, previsto da una espressa disposizione di legge o di regolamento stabilito da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale della sostanza o del bene, il quale o non è suscettibile di impiego in un ciclo produttivo o può essere impiegato in un ciclo produttivo solo se sottoposto a preventiva attività di recupero oppure non è più idoneo a soddisfare la sua funzione originaria;

c) “abbia intenzione di disfarsi”: la volontà di destinare ad operazioni di recupero o di smaltimento sostanze, materiali o beni che potrebbero, invece, essere impiegati direttamente in un ciclo produttivo senza previo trattamento o potrebbero essere utilizzati per la loro funzione originaria».

1.2

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il termine “disfarsi”, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che:

a) in caso di abbandono si intende per disfarsi l'atto o il comportamento che esprima la volontà di privarsi del dominio sulla cosa con cessazione di ogni altra destinazione;

b) in caso di avvio allo smaltimento, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del bene se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o tramite soggetti a ciò autorizzati, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

c) in caso di avvio al recupero, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del bene se ne libera consegnandola ad un impianto di recupero, direttamente o tramite soggetti a ciò autorizzati, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

1.15

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e» con le seguenti: «ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per lo smaltimento»; alla lettera b), sostituire le parole: «ad un impianto di recupero direttamente o indirettamente e», con le seguenti: «ad un soggetto che esercita un'attività di gestione di rifiuti per il recupero».

1.4

POLIDORO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) in caso di smaltimento illegale, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore si libera del rifiuto abbandonandolo o lo riutilizza in modo improprio, pregiudicando la qualità del lavoro o del prodotto finale, comportando danni alla salute pubblica e all'ambiente».

1.5

BORTOLOTTO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) si intende per disfarsi anche l'abbandono da parte del detentore di sostanze o oggetti in luogo pubblico o privato».

1.6

MAGGI, SPECCHIA, MANTICA, COZZOLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il detentore non “si disfa” e non ha “l'intenzione di disfarsi” di un materiale, di una sostanza o di un bene:

a) qualora i materiali, le sostanze o i beni che residuano dai cicli produttivi o di pre-consumo abbiano le caratteristiche delle materie prime o delle materie prime secondarie individuate dalla normativa vigente

e siano impiegati direttamente ed in modo effettivo ed oggettivo in un ciclo produttivo;

b) qualora i beni di consumo possono essere utilizzati per la loro funzione originaria e siano destinati a tale funzione in modo effettivo ed oggettivo».

1.7

BORTOLOTTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non si configura l'atto del "disfarsi" per quei materiali che residuando da attività di produzione o di consumo possono essere concretamente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) il materiale è riutilizzato tal qual è, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento;

b) il materiale è riutilizzato dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate dall'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

1.8

SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, COZZOLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti dei materiali residuali di produzione e consumo, purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi sono immessi nel medesimo od in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento;

b) se il materiale è riutilizzato in analogo o diverso ciclo produttivo dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni».

1.16 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «di quei», con le seguenti: «di qualsiasi sostanza od oggetto ancorché».

1.9

GAMBINI

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «possono essere utilmente riutilizzati», con le altre: «, anche se figurano nell'allegato A del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, oggettivamente, per loro natura, sono riutilizzabili»; alla lettera a), sostituire la parola: «intervento», con la parola: «trattamento»; alla lettera b), sostituire le parole: «analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero», con le seguenti: «diverso dalle operazioni».

1.10

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «possono essere», con le altre: «sono»; alla lettera a), sostituire la parola: «intervento», con la seguente: «trattamento»; alla lettera b), sostituire le parole: «analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero», con le seguenti: «diverso dalle operazioni».

1.11

POLIDORO

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «trasferiti», con l'altra: «immessi».

1.12

GAMBINI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «senza necessità», fino alla fine.

1.13

GAMBINI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) qualora i materiali stessi vengano usati senza alcun ulteriore trattamento per la produzione di energia da biomassa».

1.14

PINGGERA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 21, comma 4, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso in cui la gestione dei rifiuti sia effettuata dalle cooperative sociali di cui all'articolo 5, della legge n. 381 del 1991 nell'ambito del servizio pubblico, gli obblighi di cui agli articoli 11, 12 e 15 del presente decreto legislativo sono posti a carico del gestore del medesimo servizio. Alle cooperative di cui al precedente periodo si applica la procedura prevista dall'articolo 30, comma 10 del presente decreto legislativo».

1.0.38

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, 361, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, relativa alla tenuta e alla pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, ora denominato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, è da intendersi comprensiva degli oneri per il funzionamento, ivi inclusi i compensi, del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo medesimo fino all'effettivo finanziamento degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999».

1.0.1

CAPALDI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'ambito della Segreteria Tecnica dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può essere utilizzato, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 5 del medesimo articolo 26, un contingente di personale comandato anche da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici e non, nonché da Società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico, ovvero proveniente dalla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia; possono essere altresì utilizzati soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni».

1.0.39

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

“17-bis. Per l'anno in corso il termine per il pagamento dei diritti annuali d'iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 21 del decreto del Mini-

stero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che dovrà fissare le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione di cui sopra deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente entro il trenta luglio di ogni anno. Le eventuali somme versate in eccedenza potranno essere portate in detrazione negli anni successivi all'atto del pagamento dei diritti annuali di iscrizione. Il termine del 30 luglio potrà essere modificato con delibera del Comitato Nazionale dell'Albo»».

1.0.2

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 37 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1 gennaio 1998, il Consorzio Nazionale degli imballaggi comunica annualmente all'ANPA, utilizzando il modello di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati riferiti all'anno solare precedenti relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale”».

1.0.3

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

“2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1° gennaio 1998 il Consorzio nazionale degli imballaggi comunica annualmente all'ANPA, utilizzando il modello di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale”».

1.0.4

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 38, comma 2, la parola "primari" è soppressa.

1.0.5

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola "primari" è soppressa».

1.0.6

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 38, comma 2, dopo la parola "imballaggi" sono sopprese le seguenti: «comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo».

1.0.7

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola "imballaggi" sono sopprese le seguenti parole: "comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo"».

1.0.8

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 39, comma 2, la parola "primari" è soppressa.

1.0.9

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 39, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola "primari" è soppressa».

1.0.10

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 41, comma 1, sono soppresse le parole: "effettuta dalle pubbliche amministrazioni"».

1.0.11

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole "effettuata dalle pubbliche amministrazioni"».

1.0.12

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 41, comma 2, lettera h), le parole "primari, o comunque" sono soppresse».

1.0.13

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 41, comma 2, lettera *h*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: “primari, o comunque” sono soppresse».

1.0.14

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 41, comma 3, lettera *a*), dopo le parole: “l'entità dei costi” è inserita la parola: “aggiuntivi”».

1.0.15

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 41, comma 3, lettera *a*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: “l'entità dei costi” è inserita la parola “aggiuntivi”».

1.0.16

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 41, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: “contributi dei consorziati” sono aggiunte le seguenti: “e dei consorzi di cui all'articolo 38, comma 3”».

1.0.17

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 43 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata”».

1.0.18

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 43, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito con il seguente:

“2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata”».

1.0.19

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. I produttori e gli importatori di beni durevoli di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio, stipulano con le amministrazioni interessate accordi di programma che ne regolano le modalità. I produttori e importatori di beni durevoli che non aderiscono a tali accordi di programma entro il 1° ottobre 1999 sono assoggettati alla corresponsione di un contributo di riciclaggio pari al 10 per cento del prezzo del prodotto di prima cessione e comunque non inferiore a lire 50.000. Detto contributo è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministero del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e le relative somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione e il riciclaggio dei beni durevoli oggetto degli accordi di programma suddetti”».

1.0.20

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 47, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppresso».

1.0.21

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 47 la rubrica è sostituita dalla seguente: "Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti".

2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 47, al comma 5, la parola "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare"».

1.0.22

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti".

2. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare"».

1.0.23

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

“Art. 48. – (Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene). – 1. Al fine di ridurre il flusso di rifiuti di polietilene-

ne destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35 comma 1, lettere *a)*, *b)* *c)* e *d)*, i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per beni in polietilene:

a) le materie prime polietilene destinate alla fabbricazione di teloni per l'agricoltura, pacciamatura, nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

b) i prodotti in polietilene quali teloni per l'agricoltura, pacciamatura, nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

c) i rifiuti di beni in polietilene derivanti da teloni per l'agricoltura, pacciamatura, nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale.

3. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, direttamente o attraverso le rispettive associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione dei beni in polietilene;

b) fabbricanti e importatori dei prodotti in polietilene;

c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti dei beni in polietilene;

d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti dei beni in polietilene”».

1.0.24

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene”.

2. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti in polietilene e polipropilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.

1-bis Per i beni in polietilene e in polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime polietilene e polipropilene.

2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;

- b) fabbricanti e importatori di prodotti in polietilene e in polipropilene;
- c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene;
- d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene”.

3. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: “in polietilene”, laddove ricorrono, sono aggiunte le parole: “e in polipropilene”, e dopo le parole: “di polietilene”, laddove ricorrono, sono aggiunte le parole: “e di polipropilene”».

1.0.25

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 la rubrica è sostituita dalla seguente: “Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene”.

2. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 48 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene e di polipropilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.

1-bis. Per i beni in polietilene e polipropilene si intendono i prodotti prevalentemente costituiti in polietilene e polipropilene e le materie prime vergini polietilene e polipropilene.

2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, anche attraverso le associazioni nazionali di categoria:

- a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene e in polipropilene;
- b) produttori e importatori di beni in polietilene e in polipropilene;
- c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene;
- d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene”».

1.0.26

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene".

2. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35 comma 1 lettere a), b), c), e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.

1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono per beni in polietilene:

a) le materie prime polietilene destinate alla fabbricazione di teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

b) i prodotti in polietilene quali teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

c) i rifiuti di beni in polietilene derivanti da teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale.

2. Al Consorzio sono obbligati a partecipare, direttamente o attraverso le rispettive associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione dei beni in polietilene;

b) fabbricanti e importatori dei prodotti in polietilene;

c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti dei beni in polietilene;

d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti dei beni in polietilene"».

1.0.27

FUMAGALLI CARULLI, MELUZZI, GIOVANELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 la rubrica è sostituita dalla seguente: "Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35 comma 1 lettere a), b) e c), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.

1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo 48 si intendono per beni in polietilene:

a) le materie prime polietilene destinate alla fabbricazione di teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

b) i prodotti in polietilene quali teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale;

c) i rifiuti di beni in polietilene derivanti da teloni per l'agricoltura, pacciamatura nonché i grandi contenitori per uso di igiene ambientale.

2. Al consorzio sono obbligati a partecipare, direttamente o attraverso le rispettive associazioni nazionali di categoria:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione dei beni in polietilene;

b) fabbricanti e importatori dei prodotti in polietilene;

c) imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti dei beni in polietilene;

d) imprese che riciclano e recuperano rifiuti dei beni in polietilene”».

1.0.28

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto dallo statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato”».

1.0.29

FUMAGALLI CARULLI, MELUZZI, GIOVANELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 51, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 30 giugno 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-quater. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000 a lire 12.000 per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.

6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 30 giugno 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-sexies. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

a) nei casi sub a) e sub b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;

b) nei casi sub c) e sub d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene gestiti”».

1.0.30

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 51, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999,

sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-quater. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000 a lire 12.000 per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.

6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-sexies. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

c) nei casi sub *a)* e sub *b)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;

d) nei casi sub *c)* e sub *d)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e in polipropilene gestiti».

1.0.30 (Nuovo testo)

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma *6-bis*, sono inseriti i seguenti:

“6-ter. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-quater. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 9, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000 a lire 12.000 per tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno.

6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene e polipropilene, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-sexies. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

a) nei casi *sub a)* e *sub b)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene e in polipropilene immessi sul mercato interno;

b) nei casi *sub c)* e *sub d)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene e di polipropilene gestiti».

1.0.31

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma *6-bis*, sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività per quelle aziende che abbiano iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini dell'adesione al Consorzio successivamente al 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-quater. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

a) nei casi *sub a)* e *sub b)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene immessi sul mercato interno;

b) nei casi *sub c)* e *sub d)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti”».

1.0.32

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma *6-bis* sono aggiunti i seguenti:

“*6-ter.* I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività per quelle aziende che abbiano iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini dell'adesione al Consorzio successivamente al 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-quater. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

a) nei casi *sub a)* e *sub b)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene immessi sul mercato interno;

b) nei casi *sub c)* e *sub d)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti”».

1.0.33

FUMAGALLI CARULLI, MELUZZI, GIOVANELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma *6-bis*, inserire i seguenti:

“*6-ter.* I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro il 31 dicembre 1999, o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività per quelle aziende che abbiano iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini dell'adesione al

Consorzio successivamente al 31 dicembre 1999, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

6-quater. Le imprese di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenute a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite:

a) nei casi sub *a)* e sub *b)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per tonnellata di beni in polietilene immessi sul mercato interno;

b) nei casi sub *c)* e sub *d)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 a lire 600 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti”».

1.0.34

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, all'articolo 58 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“*7-quinquies.* In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attività di assistenza o manutenzione”».

1.0.35

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente comma:

“*7-quinquies.* In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attività di assistenza o manutenzione”».

1.0.36

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli oli usati come definiti dall'articolo 1, comma *a*), decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95, e successive modifiche e integrazioni sono qualificati e classificati in conformità al disposto dell'articolo 7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

2. La classificazione doganale degli oli usati di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è effettuata con riferimento al disposto di cui al comma 1. L'esportazione e l'importazione degli oli usati è regolata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. Le attività di eliminazione dell'olio usato che non può essere avviato al trattamento e di quelli contaminati da policlorodifenili e policlorotrifenili in misura eccedente 25 parti per milione sono autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'articolo 3, comma 5, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. L'autosmaltimento degli oli usati è regolato dalle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

5. L'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è abrogato. L'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 30, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione. Per le altre attività, laddove il gestore dell'impianto sia diverso dal suo titolare, l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni. La carenza delle iscrizioni e delle autorizzazioni è punita ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

6. Le disposizioni delle lettere *a*) e *b*), comma 1, articolo 6, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni sono sostituite da quelle in tema di deposito temporaneo e di miscelazione previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

7. Il registro degli oli usati previsto dall'articolo 8, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni è sostituito da quello previsto dall'articolo 12, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

8. Agli oli usati si applica il disposto dell'articolo 11, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni,

nonché dell'articolo 15 del decreto medesimo con esclusione, tuttavia, dei trasporti e da depositi temporanei a disposizione del pubblico e da detentori che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità inferiore a 300 litri annui di olio usato.

9. Il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 recante le norme tecniche per la eliminazione degli oli usati, è abrogato.

10. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono a dare attuazione all'articolo 4, comma 2, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni entro e non oltre i novanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge. In difetto di tale emanazione, entro il termine previsto, il provvedimento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri».

1.0.37

IL RELATORE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B40^a, 0062^o)

Il Presidente Mario PEPE, in attesa dell'arrivo del sottosegretario Macciotta, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame del disegno di legge S. 4090.

La Commissione consente.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(S. 4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000

(Parere alla 1^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, illustrando il disegno di legge in titolo, sottolinea che la maggior parte delle disposizioni in esso contenute ha carattere provvisorio e che l'applicabilità territoriale è prevalentemente limitata al comune di Roma o a quelli interessati dall'evento giubilare. Passa quindi all'esame dell'articolato.

L'articolo 1 consente, per far fronte alle maggiori esigenze connesse al prolungamento d'orario dell'apertura dei musei, delle aree archeologiche, delle biblioteche e degli archivi di Stato, l'assumere, dal 1° dicembre 1999 fino al 30 giugno 2001, di un massimo di millecinquecento lavoratori a tempo determinato, rinnovando prioritariamente i contratti già in essere per l'anno 1999. L'articolo 2, tra l'altro, consente al Mini-

stero dell'interno, nell'ambito di risorse già disponibili, di realizzare opere di completamento e di ristrutturazione di edifici già esistenti, oltre che di interventi di ordinaria manutenzione, nonché di realizzare nuove opere per le forze di polizia. L'articolo 3, in relazione ai carichi di lavoro connessi alla maggiore richiesta di visti di ingresso per l'Italia, prevede la possibilità di assunzione, da parte delle ambasciate maggiormente coinvolte, di sedici unità, con contratto di diritto privato a tempo determinato. L'articolo 4 dispone la possibilità di derogare, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, ai limiti vigenti in materia di lavoro straordinario. L'articolo 5 autorizza l'Università di Roma Tor Vergata ad utilizzare i finanziamenti assegnati dalla legge 25 giugno 1985, n. 331, per l'edilizia universitaria, per realizzare all'interno del comprensorio universitario gli interventi finalizzati a consentire lo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni giubilari dell'anno 2000. L'articolo 6 consente la concreta attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevedeva il servizio sostitutivo di leva, ma che risultava fino ad oggi inattuato, soddisfacendo così le maggiori esigenze in materia di vigilanza urbana, di vigilanza dei musei e delle aree protette. Con l'articolo 7 si prevede la sospensione dell'esecuzione degli sfratti per gli immobili adibiti ad alcune specifiche attività commerciali, situati nel centro storico del comune di Roma. L'articolo 8 ridefinisce le procedure di definanziamento previste dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. L'articolo 10 prevede l'adeguamento del contributo previsto a favore della città di Roma, per gli oneri connessi alla qualità di capitale della Repubblica, dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280. L'articolo 11 contempla misure più incisive per i casi di abusivismo commerciale. Con l'articolo 12, vengono aumentate temporaneamente, nel comune di Roma, le sanzioni concernenti le affissioni abusive prevedendo altresì specifiche responsabilità per gli operatori, per il committente e per coloro che traggono vantaggio dalle affissioni stesse. Le disposizioni di cui all'articolo 13 introducono aumenti delle sanzioni per talune infrazioni compiute dagli autobus turistici che potrebbero pregiudicare gravemente i flussi circolatori veicolari, al fine di garantire miglioramenti della viabilità cittadina nel comune di Roma. L'articolo 14 detta alcune disposizioni per il servizio sanitario nazionale, soprattutto per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale.

Il relatore osserva che dall'esame compiuto emerge come, pur avendo un obiettivo comune, le misure appaiano tra loro assai eterogenee. Certamente sarà necessario rivolgere una particolare attenzione ad alcune questioni assai complesse, come in tema di blocco degli sfratti nel centro storico. Al riguardo, si è proposto di estendere il blocco anche agli esercizi alberghieri e alle strutture di accoglienza. Un'altra proposta interessante, sottoposta al vaglio della Commissione di merito, concerne la possibile integrazione, per finalità di sicurezza, tra le forze dell'ordine e i servizi di vigilanza privata.

In conclusione, il relatore, per i profili di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore Giuseppe TURINI (AN) esprime una valutazione che è solo in parte positiva, sussistendo a suo avviso diverse disposizioni che suscitano perplessità. Ad esempio nell'articolo 1 si prevede l'assunzione di millecinquecento dipendenti a tempo determinato, per i quali si prospetta una difficile situazione di precarietà lavorativa. Con riferimento all'articolo 6, richiamandosi anche ad un recente dibattito svoltosi in Senato, egli dubita che vi sia un esubero di militari di leva, che possano quindi essere destinati al servizio sostitutivo per compiti specificamente connessi all'evento giubilare. Quanto all'inasprimento delle misure sanzionatorie in materia di affissioni abusive e violazioni del codice della strada, egli afferma di non comprenderne il carattere di temporaneità.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), dopo aver sottolineato che il provvedimento contiene misure temporanee in ragione del carattere eccezionale delle situazioni cui deve fare fronte, segnala, per quanto attiene alle competenze della Commissione, un problema connesso all'ambito di applicazione degli inasprimenti di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 12, 4° comma, e dell'articolo 13, 3° comma. Tale ambito di applicazione infatti non appare chiaramente delineato, nelle citate disposizioni, sia perché il riferimento ai comuni «interessati dall'evento giubilare» non consente un'individuazione certa dei comuni medesimi, sia perché si investe il sindaco di tali comuni di una discrezionalità – che appare invero eccessiva – in ordine all'applicabilità o meno degli inasprimenti stessi. Quanto all'osservazione del senatore Turini riferita all'articolo 6, egli precisa che al servizio sostitutivo di leva si ricorrebbe per quei giovani idonei al servizio militare che di fatto non vengono chiamati a prestare il servizio medesimo perché in eccesso rispetto alle esigenze, annualmente determinate, delle forze armate.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, sulla base del dibattito svoltosi, propone conclusivamente che la Commissione esprima parere favorevole, con due osservazioni: la prima, riferita all'articolo 6, intesa a verificare la concreta attuabilità della disposizione medesima; l'altra, riferita agli articoli 12, 4° comma e 13, 3° comma, intesa a sottolineare l'opportunità – per esigenze di certezza giuridica – di una riformulazione di tali disposizioni che ne definisca meglio l'ambito applicativo.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,05.

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

Interviene il professor Giorgio MACCIOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.

La seduta inizia alle ore 14,05.

*INDAGINE CONOSCITIVA***Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse****Audizione del professor Giorgio Macciotta, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica**

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati - Svolgimento e conclusione)

(R033 004, B40^a, 0030^e) (R048 000, B40^a, 0002^e)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Così rimane stabilito.

Introduce quindi brevemente i temi dell'audizione.

Giorgio MACCIOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*, svolge un'ampia relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono domande il Presidente Mario PEPE, e i senatori Renzo GUBERT (Misto-il Centro), Vittorio PAROLA (DS) e Giuseppe TURINI (AN).

Risponde ai quesiti posti Giorgio MACCIOTTA.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia quindi il professor Macciotta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 11.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B53ª, 0028º)

Il presidente DEL TURCO avverte che, a causa dei concomitanti impegni delle Assemblee del Senato e della Camera, acquisito informalmente l'orientamento della Commissione, è necessario limitare l'odierna seduta alla trattazione delle questioni relative ai consulenti, rinviando ad una prossima seduta, che potrebbe tenersi domani alle ore 14, l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE fornisce quindi alcune informazioni al senatore CURTO che aveva chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di effettuare un sopralluogo a Catania.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI
GRUPPI SUI RAPPORTI DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE CON LA
COMMISSIONE*
(A008 000, B53ª, 0015º)

Il presidente DEL TURCO riferisce sulle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sui rapporti di consulenza e di collaborazione con la Commissione.

Di tali comunicazioni prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

Interviene il Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale, dottor Raffaele Morese.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, B68ª, 0036º)

Il Presidente Michele DE LUCA propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

(R046 001, B68ª, 0003º)

Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa: audizione del Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale, dottor Raffaele Morese

(R046 001, B68ª, 0003º)

Il Presidente Michele DE LUCA, rammentato che la procedura informativa in atto trae origine dall'esigenza di configurare un sistema previdenziale che, coerente alla mobilità del lavoro, sempre più frequente, consenta ai lavoratori di utilizzare tutti gli spezzoni contributivi della loro vita lavorativa, rileva, in primo luogo, la particolare onerosità della ricongiunzione, specie nel passaggio della posizione contributiva dal la-

voro subordinato a quello professionale autonomo. Ricordato, quindi, che la procedura informativa è stata avviata dalla Commissione prima della sentenza n. 61 della Corte costituzionale che impone la totalizzazione qualora non sia possibile al lavoratore procedere alla ricongiunzione, il Presidente chiede di conoscere se, a seguito di quella pronuncia, il Governo abbia assunto iniziative intese ad apprestare misure coerenti alle indicazioni della Corte che – rileva – ha lasciato alla discrezionalità del legislatore la scelta della tipologia della totalizzazione. Si dovrebbe metter mano, sul terreno legislativo, a misure che configurino la totalizzazione come istituto a carattere generale, non escludendosi, altresì, un ripensamento della ricongiunzione. Tale istituto deve essere regolato in modo più equo sotto il profilo della ripartizione degli oneri, prevedendo anche una giusta misura dei versamenti da parte del lavoratore, proporzionata al vantaggio ottenuto con il ricorso alla ricongiunzione, rispetto alle prestazioni conseguibili in regime di totalizzazione. Si pone – osserva il Presidente – anche l'esigenza di conoscere le dimensioni quantitative, sotto il profilo finanziario, dell'intervento riformatore e la Commissione ha, al riguardo, nel corso di una recente audizione, sollecitato il Ragioniere generale dello Stato a fornire i dati necessari ad una adeguata valutazione.

Nel prendere la parola, il sottosegretario MORESE ricorda innanzitutto che, all'indomani della sentenza della Corte costituzionale, il ministro Bassolino, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, definì la questione all'esame legittima e del tutto giusta, riservandosi di vagliare le diverse ipotesi di soluzioni. Il problema, aperto con la sentenza della Corte costituzionale e, ancor prima, affrontato dalla Commissione, continua ad essere, nella valutazione del Governo, meritevole di particolare attenzione, tanto più se si considera che interessa un crescente numero di persone. Se è vero che l'introduzione del sistema contributivo tende a risolvere le attuali insufficienze, tuttavia questo avviene nel lungo periodo. È invece necessario assumere ora soluzioni intese a far emergere i contributi silenti che, pur costituendo certamente un onere aggiuntivo per i vari sistemi previdenziali, non possono essere conservati senza ledere un diritto dei lavoratori. Ricordato che il decreto legislativo n. 184 del 1997 dà facoltà ai fondi professionali di procedere alla totalizzazione, il sottosegretario Morese fa presente che, da un'indagine condotta, risulta che nessuna gestione ha utilizzato quella facoltà. Solo una norma a carattere obbligatorio potrà superare l'interesse delle gestioni a conservare i contributi silenti, consentendo un positivo esito normativo alle indicazioni della Corte costituzionale. Se sono ipotizzabili diverse soluzioni – magari prevedendo la totalizzazione solo per le pensioni di vecchiaia e non per quelle di anzianità – l'individuazione di quella migliore dovrà essere comunque frutto di una opportuna concertazione. Considerato che, con la totalizzazione, il livello delle prestazioni sarà più basso, ma sarà tuttavia assicurato il recupero di tutti i periodi contributivi, si dovranno compiere scelte, in ipotesi in sede di attuazione del cosiddetto collegato ordinamentale, tali da armonizzare il riconoscimento del diritto dei lavoratori con le esigenze di carattere finanziario.

Ribadita la necessità di conoscere il costo complessivo delle operazioni di totalizzazione e di ricongiunzione, il PRESIDENTE, dichiaratosi contrario ad una totalizzazione parziale, segnala la correttezza del metodo seguito dalle gestioni autonome dell'Inps che calcolano la quota delle prestazioni in base alle regole di ciascuna gestione. Obiettivo della operazione di totalizzazione è rendere fruttiferi i contributi silenti, oggi una illegittima rendita di posizione per le gestioni: si tratta di un intervento che, se non è certamente a costo zero, deve tuttavia essere realizzato. Riaffermata l'opportunità di prevedere una più equa ripartizione dei costi, in sede di ricongiunzione, essendo giustificato un onere a carico del lavoratore, commisurato al valore aggiunto ottenuto, il Presidente dichiara che, con l'audizione del sottosegretario Morese - che ringrazia per il contributo assicurato ai lavori della Commissione - si conclude la procedura informativa sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B68^a, 0010^o)

Il PRESIDENTE ricorda di aver dato notizia, nella seduta del 7 luglio, della questione sollevata dai presidenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPDAP, dell'INPS e dell'INAIL riguardo ai poteri da riconoscere ai medesimi Consigli, in particolare sotto il profilo dell'interpretazione dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 449 del 1997. Tale norma riconosce, si sostiene, un potere di ricognizione ai Consigli che devono identificare quali organi collegiali con funzioni amministrative, operanti all'interno degli Enti, debbano ritenersi indispensabili e quali invece, in carenza di tale requisito, debbano essere soppressi. Il Presidente avverte che il Dipartimento della funzione pubblica, in risposta alla nota dei presidenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza e a seguito di una richiesta da lui avanzata, a nome della Commissione, anche al Ministro del lavoro e al Ministro del tesoro, ha ribadito, con nota dell'8 luglio, che il potere ricognitivo è proprio del Consiglio di amministrazione degli Enti e non dei Consigli di indirizzo e vigilanza, fermo restando che «nulla osta a un mutamento del quadro normativo in occasione dell'esercizio di delega».

Il PRESIDENTE fa inoltre presente che il deputato Cangemi ha proposto l'acquisizione, da parte della Commissione, della documentazione relativa alla gestione del patrimonio immobiliare dell'INPDAP. Si è sollecitata una verifica della documentazione a seguito di recenti episodi che, ad avviso del deputato Cangemi, determinano allarme sulla correttezza della gestione. Il Presidente assicura di aver provveduto nel senso proposto dal deputato Cangemi, invitando il Presidente dell'INPDAP a fornire alla Commissione la documentazione richiesta.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B31^a, 0050^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 luglio 1999, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 14 luglio 1999 il predetto provvedimento alla Commissione per il prescritto parere.

Inoltre comunica che sono state depositate le proposte di parere sugli schemi di decreto legislativo riguardanti, rispettivamente, il riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri e la riforma dell'organizzazione del Governo.

Per quanto riguarda la proposta di parere sullo schema di decreto legislativo concernente la riforma dei ministeri, fa notare che la proposta prevede due importanti innovazioni rispetto al testo del Governo.

In primo luogo si propone un'innovazione di carattere istituzionale relativa alla figura dei ministri ed alla composizione del Governo, fortemente elastica, in analogia con il modello di altri Paesi europei. L'articolazione della responsabilità di direzione politica e di coordinamento è tenuta distinta dall'articolazione organizzativa dei ministeri.

In secondo luogo la proposta di parere suggerisce di riconoscere al settore dell'agricoltura una autonoma struttura ministeriale. Recependo

quanto emerso nel dibattito in Commissione, la proposta di parere invita il Governo a considerare – in sede di definizione delle competenze del nuovo ministero – le forti connessioni esistenti tra le politiche agricole e le politiche ambientali, con particolare riferimento alle problematiche della tutela dell'ambiente naturale quali quelle delle foreste e delle acque.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0043°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 13 luglio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendovi iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che la proposta di parere sarà depositata dal deputato Aldo Cennamo, relatore, nella giornata di venerdì 23 luglio. Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per lunedì 26 luglio ore 20.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0041°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 13 luglio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda che nel corso dell'Ufficio di Presidenza convocato per le ore 20 della giornata odierna si svolgeranno le audizioni informali del Ministro per la funzione pubblica nonché dei Professori Sabino Cassese e Bruno Dente sul provvedimento in esame.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti «Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, da 0044° a 0058°)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), *relatore*, fa notare che il provvedimento in esame riguarda il trasferimento agli enti locali delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessario per dare attuazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti il mercato del lavoro. Segnala alcuni aspetti critici: in particolare il rinvio a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui uno riguarda specificamente l'individuazione delle risorse finanziarie per l'aspetto del personale. Invita poi il Governo a fornire chiarimenti sulla questione posta al punto 7 della relazione allegata agli schemi di decreto in esame inerente la carenza di personale che, per competenza, dovrà essere trasferito nei costituendi uffici delle regioni Abruzzo e Lombardia: occorre precisare sul punto come si intende far fronte all'impegno di spesa che si rende necessario. Fa notare inoltre come si rendono necessari nuovi stanziamenti di spesa per la costituzione degli uffici di conciliazione delle controversie del lavoro e per gli uffici da istituire nelle nuove province: si pone dunque l'esigenza di una verifica da parte del Ministero del tesoro circa la congruità dei nuovi stanziamenti. Sottolinea quindi il fatto che solo nella regione Puglia per la città di Bari, nella regione Campania per la città di Napoli, nella regione Piemonte per la città di Torino e nella regione Toscana per la città di Pistoia si è proceduto al trasferimento di un dirigente nei relativi uffici. Per tutti gli altri uffici delle province non è stata effettuata nessuna assegnazione di personale con qualifica dirigenziale: occorre che il Governo fornisca chiarimenti sul punto. Conclude sottolineando che le predette incongruenze del testo normativo possono determinare ulteriori rinvii nell'attuazione della riforma.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Esame e rinvio)
(R139 b00, B31*, 0059°)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), *relatore*, sottolinea la natura e le finalità dell'ente cui si riferisce il decreto in esame. Istituito per provvedere all'organizzazione e al funzionamento dell'esposizione universale da tenersi a Roma nel 1942, l'ente EUR intendeva rispondere alla finalità di costituire un quartiere di civile abitazione dotato di una serie di sedi per lo svolgimento di attività culturali, espositive, congressuali, sportive.

Il decreto in esame prevede la trasformazione dell'ente in società per azioni attraverso una particolare procedura. Nella prima fase si prevede la nomina da parte del Ministero del tesoro di una Commissione

con il compito di effettuare la valutazione del patrimonio di cui risulta titolare l'ente EUR. In seguito a tale ricognizione si dovranno individuare una serie di beni di tipo infrastrutturale da trasferire al Comune di Roma. Si procederà successivamente all'approvazione della relazione di stima ad opera del Ministro del tesoro ed infine alla convocazione dell'assemblea sociale per l'approvazione dello statuto con cui si attuerà la trasformazione in società per azioni. Riferisce che l'articolo 3 disciplina l'oggetto sociale, cioè la gestione e la valorizzazione del complesso dei beni e soprattutto la promozione e l'organizzazione di iniziative nel campo congressuale, espositivo, artistico, sportivo e ricreativo. Al personale dipendente dell'ente si applica la disciplina civilistica, con riferimento alla contrattazione collettiva e alla previsione di procedure di mobilità in analogia con altri analoghi processi organizzativi. Evidenzia che l'articolo 6 prevede una particolare disciplina per i beni di interesse artistico e storico che fanno parte del patrimonio della società; gli amministratori della società entro dodici mesi dalla costituzione della società medesima presentano l'elenco dei beni; il ministro per i beni e le attività culturali individua quindi i beni che non rivestono carattere particolarmente importante e conseguentemente non ne assume alcuna titolarità; per tale operazione il ministro dispone di due anni dalla compilazione del suddetto elenco. Esprimendo un giudizio complessivamente positivo sul decreto in esame segnala taluni punti che richiedono una migliore o diversa formulazione. Sottolinea l'esigenza di chiarire quale sia il titolare delle funzioni dell'ente durante la fase transitoria; evidenzia inoltre che l'EUR è un quartiere di Roma i cui servizi, a differenza di ogni altro quartiere della città, non risultano gestiti da parte dello stesso comune di Roma. Si pone pertanto la necessità di puntualizzare con maggiore chiarezza i casi in cui ricorra la possibilità per il comune di Roma e per la costituenda società di stipulare convenzioni per la gestione e la manutenzione dei servizi medesimi. Segnala l'esigenza di una più precisa formulazione per la disciplina dei dipendenti dell'ente EUR; occorre chiarire, in particolare, che la trasformazione non deve costituire in nessun caso una causa di risoluzione del rapporto di lavoro del personale medesimo. Conclude evidenziando la necessità di definire in modo più preciso l'ambito di riferimento delle «infrastrutture di pubblico servizio», rendendo esplicito in tal senso che le scuole vanno attribuite agli enti locali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Audizioni informali del professor Sabino Cassese e del professor Bruno Dente in merito allo schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale»

Le audizioni si sono svolte dalle ore 20,15 alle ore 20,50.

SEDE PLENARIA

Interviene il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato, Gianfranco MORGANDO e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Franco BASSANINI.

La seduta inizia alle ore 20,50.

Schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0035^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 14 luglio.

La Commissione passa ad esaminare gli emendamenti (vedi allegato 2) alla proposta di parere depositata (vedi allegato 1).

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Frattini 1, ritenendo che la definizione di un comparto autonomo di contrattazione per il personale della Presidenza debba avvenire sulla base della legislazione vigente in materia di contrattazione collettiva.

Il sottosegretario di Stato, Franco BASSANINI fa presente che il Governo ha ritenuto fuori delega la definizione nel provvedimento in esame di un comparto per la Presidenza del Consiglio. Preannuncia che il ministro per la funzione pubblica ed il ministro per il tesoro si sono impegnati a dare direttiva all'ARAN per la definizione di comparti autonomi per il personale delle agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 1. Approva quindi l'emendamento Frattini 2 su cui il *relatore* esprime parere favorevole.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Magnalbò 3 precisando che nel provvedimento concernente la riforma dell'organizzazione del Governo l'Agenzia per la protezione civile è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 3.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, propone di riformulare l'emendamento D'Alessandro Prisco 4 nel senso di prevedere alla fine del punto 2 della proposta di parere la seguente osservazione «Appare opportuno precisare che in ogni caso resta ferma l'attuale posizione funzionale e strutturale della segreteria della Conferenza Stato-Regioni e della segreteria della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 4, nel testo riformulato dal *relatore*.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Frattini 5 alla luce di quanto previsto nel testo del Governo sulla riforma dell'organizzazione del Governo.

Il sottosegretario di Stato, Franco BASSANINI, relativamente all'emendamento Frattini 5 fa notare che esso è in linea con il testo del Governo relativo alla riforma dei ministeri. A tal proposito osserva che in prospettiva, in un assetto federale dell'ordinamento, i commissari del Governo sono destinati a scomparire. A tutt'oggi in base alle scelte legislative operate si registra una riduzione dei poteri dei commissari di Governo. È indubbio che i commissari esercitino funzioni di coordinamento tra amministrazione statale e enti locali, il Governo ha però ritenuto opportuno prevedere nel testo sulla riforma dei ministeri che le funzioni del commissario di Governo siano esercitate dal prefetto il quale nell'esercizio delle attribuzioni commissariali dipende dal Presidente del Consiglio.

Il deputato Paolo PALMA (PPI) pur dichiarandosi favorevole all'emendamento Frattini 5, fa notare che quanto previsto nell'emenda-

mento è da ritenersi implicito, visto che appare pacifica la dipendenza funzionale del prefetto dal Presidente del Consiglio limitatamente all'esercizio delle attribuzioni commissariali.

La Commissione approva l'emendamento Frattini 5. Approva quindi l'emendamento D'Alessandro Prisco 6 su cui il *relatore* esprime parere favorevole.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Gubert 7.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 7.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Frattini 8, ritenendo che la scelta dei vicesegretari generali debba essere lasciata alla discrezionalità del Governo.

Il sottosegretario BASSANINI fa notare che non appare opportuno prevedere in una norma primaria un vincolo per la nomina dei vicesegretari generali della Presidenza del Consiglio. Si impegna comunque a considerare quanto previsto nell'emendamento Frattini 8.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 8; respinge quindi l'emendamento Gubert 9 su cui il *relatore* esprime parere contrario.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Alessandro Prisco 10.

La Commissione approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 10; respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 11, Frattini 12, Gubert 13, Magnalbò 14, Gubert 15 e Magnalbò 16 sui quali il *relatore* esprime parere contrario.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 17, ritenendo inopportuno trovare una soluzione al problema sollevato nell'emendamento all'interno del provvedimento concernente il riordino della Presidenza del Consiglio.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 17; approva quindi l'emendamento Gubert 18 su cui il *relatore* esprime parere favorevole.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 19 ritenendo congrua la disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 7.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN), fa presente che nella disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 7 non è prevista alcuna procedura concordata con l'amministrazione di provenienza.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 19. Respinge quindi l'emendamento Frattini 20 su cui il *relatore* esprime parere contrario.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore* esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 21 ritenendo opportuno rinviare alla contrattazione collettiva la definizione del regime contrattuale della Presidenza del Consiglio. Esprime perplessità sul trattamento del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio analogo a quello previsto per il personale degli organi costituzionali.

Il sottosegretario Franco BASSANINI condivide le considerazioni del presidente circa il trattamento dei dipendenti della Presidenza del Consiglio. A tal proposito osserva che è da tenere distinta la questione di un comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dalla questione relativa ad una equiparazione del trattamento del personale della Presidenza del Consiglio al trattamento dei dipendenti degli organi costituzionali.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 21; respinge quindi l'emendamento Gubert 22 su cui il *relatore* esprime parere contrario.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore* esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 23. Invita comunque a valutare attentamente la questione del personale attualmente in comando presso i dipartimenti della Presidenza del Consiglio da trasferire ad altre amministrazioni.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI fa presente che la legge delega riconosce il diritto di opzione per il solo personale di ruolo della Presidenza del Consiglio. Al personale in comando presso i dipartimenti della Presidenza trasferiti ad altre amministrazioni appare pertanto consentita solo la revoca del consenso al comando.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, fa notare che il comando presso la Presidenza del Consiglio comporta per il personale interessato la corresponsione dell'indennità prevista dalla legge. Rileva che qualora siano trasferiti presso altre amministrazioni dipartimenti della Presidenza del Consiglio il personale in comando presso i dipartimenti perderebbe l'indennità in mancanza di una precisa indicazione normativa. Propone pertanto di estendere quanto previsto al punto 13 della proposta di parere per il personale di ruolo anche al personale in comando.

Il Sottosegretario Franco BASSANINI dichiara di condividere la proposta di estendere la disciplina di cui al punto 13 anche al personale in comando presso la Presidenza del Consiglio nel caso di trasferimento dei dipartimenti presso altre amministrazioni

al fine di non pregiudicare il consenso del personale medesimo al relativo trasferimento.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), rileva che il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio e il personale distaccato presso la stessa Presidenza godono del medesimo trattamento retributivo, usufruendo entrambe le categorie di uguali indennità. L'unica differenza che caratterizza il personale di ruolo della Presidenza è la titolarità del diritto di opzione nel caso di assegnazione presso altre amministrazioni; il restante personale dispone invece, in tali casi, del diritto di revocare il proprio consenso al comando. Conclude evidenziando che se il punto di discriminazione tra le due categorie consiste nella mancanza del riconoscimento del predetto diritto di opzione, è sufficiente estendere la previsione di cui al punto 13 anche al personale distaccato proveniente dalla Presidenza del Consiglio.

*Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Gubert 23 e propone di estendere quanto previsto al punto 13 della proposta di parere anche al personale in comando presso la Presidenza del Consiglio.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 23 e approva l'integrazione del punto 13 della proposta di parere depositata.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento D'Alessandro Prisco 24 circa la soppressione del punto 8 della proposta di parere; propone di riformulare la seconda parte dell'emendamento nel senso di prevedere al punto 9 della proposta di parere l'espressione «Il Governo valuti l'opportunità».

La Commissione approva la prima parte dell'emendamento D'Alessandro Prisco 24; concorde il presentatore, la Commissione approva la seconda parte dell'emendamento nel testo riformulato dal *relatore*.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Magnalbò 25.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 25.

Il presidente VINCENZO CERULLI IRELLI, *relatore* dichiara assorbita nella proposta di parere l'emendamento Garra 26. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Magnalbò 26 precisando che le aree urbane sono a tutt'oggi di competenza del Ministero dei Lavori pubblici.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) segnala l'opportunità di far coincidere l'entrata in vigore del provvedimento in esame con l'entrata in vigore del provvedimento concernente la riforma dell'organizzazione

del Governo. Propone pertanto di rinviare anche l'entrata in vigore del riordino della Presidenza del Consiglio alla prossima legislatura come previsto per la riforma dei Ministeri.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI, chiarisce che nel provvedimento concernente la riforma dell'organizzazione del Governo si prevede che gli accorpamenti dei Ministeri entrino in vigore dalla prossima legislatura. I termini di entrata in vigore sono diversi per la riforma dell'Amministrazione fiscale e forse anche per l'Agenzia di protezione civile. Al fine di garantire il funzionamento di strutture amministrative la cui operatività non è rinviata alla prossima legislatura occorre prevedere il relativo trasferimento del personale.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 27; approva quindi l'emendamento Frattini 28 su cui il *relatore* esprime parere favorevole. Respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Magnalbò 29, Magnalbò 30, Magnalbò 31 e Magnalbò 32 sui quali il *relatore* esprime parere contrario.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, chiede chiarimenti in relazione all'emendamento Vedovato 33 circa la vigilanza del Ministero dell'Interno sull'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Il sottosegretario Franco BASSANINI fa presente che una direttiva comunitaria impone di riconoscere la vigilanza sull'Agenzia al Ministero diverso da quello competente in materia. Il Governo ha così previsto l'attribuzione delle funzioni di vigilanza al Ministero dell'Interno anziché alla Presidenza del Consiglio proprio in virtù del fatto che la Presidenza è chiamata a svolgere compiti esclusivamente di indirizzo e coordinamento.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore* esprime parere contrario sull'emendamento Vedovato 33.

La Commissione respinge l'emendamento Vedovato 33; respinge quindi l'emendamento Garra 34 su cui il *relatore* esprime parere contrario.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore* invita al ritiro dell'emendamento D'Alessandro Prisco 35 precisando che al punto 13 della proposta di parere si affronta la questione delle conseguenze connesse all'esercizio del diritto di opzione da parte del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio. Relativamente agli incentivi appare opportuno rinviare a consultazioni con le organizzazioni sindacali.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), dopo aver premesso che il punto 13 della proposta di parere è da ritenere essenziale ai fini dell'attuazione della riforma fa notare l'opportunità di eliminare le parole da «e se possibile» fino alla fine del punto 13 in quanto il tema della incentivazione alla mobilità è materia assegnata alla contrattazione.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso si dichiara favorevole all'emendamento D'Alessandro Prisco 35.

La Commissione approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 35; respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Magnalbò 36, Gubert 37 e Gubert 38 sui quali il *relatore* esprime parere contrario.

La senatrice D'Alessandro Prisco esprime perplessità sul punto 5) della proposta di parere concernente le politiche di pari opportunità. Non concorda infatti con il riferimento a tutte le politiche antidiscriminatorie.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, concorda con le osservazioni della senatrice e pertanto propone di sopprimere al punto 5) della proposta di parere l'espressione da «inoltre si ravvisa» fino a «(articolo 13)».

La Commissione approva la modifica del punto 5) della proposta di parere illustrata dal *relatore*.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, propone infine di integrare la proposta di parere nel senso di prevedere, tra le competenze del Presidente del Consiglio, la possibilità di sottoporre al Consiglio dei ministri le decisioni sulle questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra le Amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti amministrativi ai fini della valutazione complessiva e della armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.

La Commissione approva l'integrazione alla proposta di parere illustrata dal *relatore*.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, propone di rinviare alla seduta convocata per mercoledì 21 luglio alle ore 13,30 la deliberazione sul parere nel suo complesso.

La Commissione consente.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31*, 0042°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'8 luglio.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI non essendovi iscritti a parlare dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunica che la proposta di parere sarà depositata dal senatore Villone, *relatore*, nella giornata di mercoledì 21 luglio alle ore 18.

Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per giovedì 22 luglio alle ore 20.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22,10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della Pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. A) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti «Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Proposta di parere depositata dal *relatore*, On. Vincenzo Cerulli Irelli

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto concernente «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera *a*), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

esaminate le osservazioni pervenute dalle Commissioni Affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

ricontrata la conformità del testo in esame ai princìpi ed ai criteri direttivi della delega che impongono di assicurare il collegamento funzionale operativo della Presidenza con le amministrazioni di settore, potenziando le funzioni di impulso, di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio e di trasferire dalla Presidenza ad altri ministeri o enti gli uffici e le relative funzioni di carattere operativo e gestionale, concernenti politiche di settore; nonchè di assicurare alla stessa, autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1. Con riferimento all'articolo 3, comma 2, si osserva che sarebbe opportuno disciplinare in modo più preciso il rapporto tra il dipartimento della Presidenza del Consiglio competente in materia di politiche comunitarie e le regioni, in relazione ai compiti che queste ultime possono direttamente esplicare in rapporto ai profili inerenti alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione europea.

Al medesimo articolo 3, comma 2, appare opportuno eliminare l'intesa con il Ministero degli affari esteri per la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea.

2. All'articolo 4, comma 3, si propone di sostituire le parole «apposita struttura ai sensi dell'articolo 5, comma 1» con le parole «di apposito dipartimento per gli affari regionali», così come previsto dallo schema per i dipartimenti per i rapporti con l'Unione Europea e per l'attività normativa.

3. Al comma 4 dell'articolo 5, si propone di specificare che il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di

cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è compreso nell'ambito del dipartimento per l'attività normativa del Governo.

4. Con riferimento all'autonomia organizzativa della Presidenza, appare opportuno che il Centro tecnico per la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, previsto dall'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522, con compiti di assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione ed operante sotto la direzione dell'AIPA, sia inquadrato nell'ambito della struttura organizzativa della Presidenza, al fine di conseguire l'essenziale obiettivo dell'interscambio dei dati e delle informazioni con tutte le amministrazioni pubbliche e per il più efficace svolgimento delle attività di indirizzo e coordinamento generale, ad essa affidate dal legislatore.

5. Per quanto concerne le politiche di pari opportunità, appare opportuno unificare nell'ambito della Presidenza del Consiglio i compiti di promozione e coordinamento delle politiche delle pari opportunità attualmente suddivise tra varie amministrazioni dello Stato e a tal fine prevedere un apposito dipartimento. Inoltre, si ravvisa anche la necessità di ricondurre al dipartimento stesso la responsabilità non solo delle politiche di pari opportunità tra uomo e donna (pari opportunità in senso stretto), ma di tutte le politiche antidiscriminatorie, attualmente non attribuite ad alcuna amministrazione e invece contemplate nel trattato di Amsterdam (articolo 13); nonché la necessità di attribuire al dipartimento le funzioni di indirizzo e coordinamento e verifica dell'utilizzazione dei Fondi europei relativi alle pari opportunità in senso stretto ed alle politiche sull'uguaglianza e sul divieto di discriminazione.

6. A proposito della norma di cui all'articolo 7, comma 3, laddove si prevede l'inquadramento selettivo «a parità di qualifica» nei ruoli della Presidenza, del personale di altre amministrazioni in servizio presso le stesse, si fa presente l'opportunità di prevedere l'inquadramento «di norma a parità di qualifica», consentendo quindi un inquadramento in posizione superiore almeno per i casi in cui una lunga permanenza nell'esercizio della funzione superiore (ad esempio un triennio) possa renderlo opportuno.

7. Relativamente all'articolo 7, comma 5, si segnala l'opportunità di coordinare la norma relativa alla cessazione di efficacia dei decreti di utilizzo del personale estraneo e di quello in prestito, addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche, in occasione dell'insediamento del nuovo Governo, con quanto dispone l'articolo 31, comma 4, legge n. 400 del 1988, ai sensi del quale i decreti di conferimento di incarico di esperti, e quelli relativi a dipendenti della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale, in posizione di comando o fuori ruolo, cessano di avere efficacia se non confermati entro tre mesi dal giuramento del nuovo Governo.

8. All'articolo 8, comma 1, lettera *b*), valuti il Governo l'opportunità di non trasferire il dipartimento per gli italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri, trattandosi di una struttura specializzata non nella gestione operativa ed amministrativa, bensì in attività di impulso, promozione e coordinamento.

9. All'articolo 8, comma 1, lettera *c*), si segnala l'opportunità di lasciare la collocazione dell'ufficio di segreteria del Comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate presso la Presidenza, in quanto organo che svolge un'attività di indirizzo e coordinamento proprio della Presidenza stessa e non di gestione.

10. All'articolo 8, comma 1, lettera *d*), appare incongruo, in relazione all'area funzionale riguardante le aree urbane, il riferimento ivi effettuato all'articolo 42 dello schema di decreto legislativo sul riordino dei ministeri, posto che quest'ultimo individua le aree funzionali di spettanza dell'istituendo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

11. Sempre in relazione all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), relativo al trasferimento dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi al Ministero dei lavori pubblici, si segnala l'opportunità di rinviare il termine del detto trasferimento al 2001, per non causare un rallentamento nella gestione dei numerosi interventi programmati e in corso d'opera per il grande Giubileo del 2000, affidati alla responsabilità di detto ufficio.

12. Al comma 1, lettera *e*) dell'articolo 8 occorre chiarire che tutte le funzioni e i compiti già attribuiti al dipartimento per l'informatica e l'editoria sono trasferiti al Ministero per i beni culturali, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 47, comma 2, del testo sul riordino dei ministeri.

13. Il personale di ruolo della Presidenza, in virtù della norma della legge delega (articolo 12, comma 1, lettera *c*), ha il diritto di optare per il ruolo della stessa Presidenza in caso di trasferimento ad altra amministrazione della struttura nella quale esso è incardinato. L'esercizio di tale diritto, che in questa sede non può essere posto in discussione, potrebbe dare luogo ad un effettivo svuotamento di alcune strutture della Presidenza anche ad alto tasso di specializzazione (si pensi ad esempio ai delicati compiti del dipartimento degli affari sociali), laddove queste vengono trasferite ad altre amministrazioni, vanificando di fatto l'utilità stessa della riforma. È noto infatti che il personale della Presidenza gode di un trattamento economico che presenta aspetti più vantaggiosi rispetto a quello in godimento ad altre amministrazioni. In conseguenza la Commissione ritiene necessario inserire una norma che consenta al personale della Presidenza, che opti per transitare nei ruoli delle amministrazioni di destinazione, il trattamento economico in godimento e se possibile, nell'ambito della più generale politica dell'incentivazione dei trasferimenti, alcune specifiche norme di incentivazione.

14. Si ravvisa infine l'opportunità di inserire nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza, in quanto attinente alle politiche generali del Paese, il Comitato nazionale per la bioetica attualmente istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1999 e previsto nella proposta di legge Pieroni ed altri, approvata dal Senato della Repubblica in data 25 settembre 1997.

15. All'articolo 10, comma 2, è opportuno che vengano soppressi gli ultimi due periodi, dal momento che essi contengono un vincolo inammissibile per il legislatore futuro, ritenendo necessario rimettere al-

le leggi successive il compito di stabilire una più adeguata disciplina in materia di attribuzione di funzioni a ministri senza portafoglio e a specifici uffici e dipartimenti della Presidenza, in armonia con il provvedimento in esame.

16. All'articolo 10, comma 8, sarebbe opportuno chiarire che la competenza della Presidenza del Consiglio per i rapporti con le confessioni religiose riguarda il complesso delle attribuzioni istituzionali relative alle confessioni religiose, mentre tutti gli aspetti inerenti alla tutela delle libertà dei singoli restano affidate alla competenza del Ministero dell'interno nell'ambito della tutela dei diritti civili, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera *d*), dello schema di decreto legislativo concernente il riordino dei ministeri.

17. Con riferimento al medesimo articolo 10, si segnala al Governo di rivedere accuratamente le norme che sono incompatibili con il presente decreto, in particolare le disposizioni della legge n. 400 del 1988.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

EMENDAMENTI

Al preambolo, dopo il terzo capoverso inserire il seguente: «considerato che, per gli aspetti contrattuali relativi al personale, va riaffermata la necessità che, attraverso gli strumenti di indirizzo e di direttiva dell'ARAN, il Governo promuova la definizione di un comparto autonomo di contrattazione che tenga conto del ruolo peculiare di supporto diretto all'attività del Capo del Governo che la Presidenza del Consiglio e il suo personale sono tenuti a svolgere;».

1.

FRATTINI

Al punto 1 premettere il seguente:

«All'articolo 2, comma 2, tra le funzioni proprie della Presidenza e del Presidente del Consiglio si ritiene debba essere inserita quella del coordinamento delle intese con le confessioni religiose e i culti cattolici, richiamata anche all'articolo 10, comma 8, del presente schema di decreto».

2.

FRATTINI

Al punto 1) premettere il seguente punto:

«All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: “la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni” aggiungere le seguenti: “la promozione ed il coordinamento delle politiche di protezione civile e il potere di ordinanza in materia di protezione civile”».

3.

MAGNALBÒ

Al punto 2 sopprimere le seguenti parole: «al fine di lasciare la massima flessibilità organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri».

4.

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il punto 2, inserire il seguente:

«All'articolo 4, comma 3, sarebbe opportuno riformulare il secondo periodo (che contiene tra l'altro un richiamo erroneo all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo sul riordino dei ministeri, che si compone di un unico comma) in modo da precisare – alla luce del fatto che gli uffici territoriali del governo nei capoluoghi di Regione, organi sostitutivi delle prefetture, esercitano le funzioni di commissario del Governo, e cioè proprio i compiti di raccordo tra Stato e autonomie regionali e locali che restano doverosamente attribuiti alla Presidenza del Consiglio – che il principio di cui all'articolo 4, comma 3, per cui il Presidente del Consiglio “si avvale” dei commissari del Governo, deve essere inteso e rafforzato nel senso che il prefetto – commissario del Governo (titolare dell'ufficio territoriale nel capoluogo di regione) ha un rapporto di dipendenza funzionale esclusiva con il Capo del Governo limitatamente all'esercizio delle attribuzioni commissariali, fermo il rapporto di dipendenza organica (e funzionale) dal ministero dell'interno per tutte le altre attribuzioni».

5.

FRATTINI

Al punto 3 sostituire le parole: «specificare che il Nucleo» con le seguenti: «specificare che la Segreteria del Nucleo».

6.

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il punto 3), inserire il seguente:

«All'articolo 5, comma 5, aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: “Di tali strutture fa parte almeno un dirigente di ruolo presso la Presidenza”».

7.

GUBERT

Dopo il punto 3, inserire il seguente:

«All'articolo 5, comma 6, ritiene la Commissione che quando siano nominati più vicesegretari generali, almeno uno di essi debba esser scelto tra i dirigenti del ruolo della Presidenza del Consiglio, al fine di assicurare anche la continuità della gestione organizzativa che il rapporto organico del personale dirigenziale interno può opportunamente garantire».

8.

FRATTINI

Inserire dopo il punto 3, il seguente:

«All'articolo 5, comma 6, aggiungere, dopo le parole: "vicesegretari generali", le seguenti parole: "almeno uno dei quali dirigente di ruolo presso la Presidenza"».

9.

GUBERT

Al punto 4, sopprimere le parole: «in quanto sembra che l'inquadramento nella Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura che ha compiti prevalentemente tecnico-operativi non sia in contrasto con i criteri previsti dalla delega di cui all'articolo 12 della legge n. 59/97».

10.

D'ALESSANDRO PRISCO

Inserire dopo il punto 5, il seguente:

«All'articolo 7, sopprimere il comma 1».

11.

GUBERT

Dopo il punto 5, inserire il seguente:

«All'articolo 7, comma 1, alla luce del fatto che lo schema di decreto prefigura un'amministrazione totalmente modificabile con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sia nell'assetto organizzativo sia nella determinazione del contingente organico e che conseguentemente esclude un nucleo stabile di struttura che, indipendentemente dall'avvicinarsi dei governi, possa garantire la contiguità e l'imparzialità dell'azione amministrativa (esigenza tanto più necessaria data la maggiore prossimità al potere politico che caratterizza la Presidenza del Consiglio rispetto ai ministeri), la Commissione ritiene opportuno prevedere che gli incarichi dirigenziali – oltre che secondo le altre forme attualmente previste dalla disposizione citata – siano conferiti in via prioritaria ai dirigenti collocati nella specifica area di un ruolo unico riservato allo svolgimento delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, nella quale disporre la confluenza dei dirigenti provenienti dal ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400».

12.

FRATTINI

Inserire dopo il punto 5, il seguente:

«All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "sono conferiti", inserire le seguenti: " , in via prioritaria, ai dirigenti collocati nella specifica area del ruolo unico relativa allo svolgimento delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, nonché"».

13.

GUBERT

Inserire dopo il punto 5, il seguente:

«All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: “sono conferiti”, inserire le seguenti: “, in via prioritaria, ai dirigenti collocati nella specifica area del ruolo unico relativa allo svolgimento delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, nonché”».

14. MAGNALBÒ, SILIQUINI, CARRARA, MESSA, MIGLIORI

Inserire dopo il punto 5, il seguente:

«All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Nella specifica area del ruolo unico di cui al comma 1, confluiscono i dirigenti provenienti dal ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400”».

15. GUBERT

Inserire dopo il punto 5) il seguente punto:

All'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nella specifica area del ruolo unico di cui al comma 1, confluiscono i dirigenti provenienti dal ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400».

16. MAGNALBÒ, SILIQUINI, CARRARA, MESSA, MIGLIORI

Inserire dopo il punto 5) il seguente punto:

All'articolo 7, comma 2, dopo la parola: «livello», aggiungere la parola: «dirigenziale», e dopo le parole: «non dirigenziale;», aggiungere le seguenti parole: «del personale di ruolo inquadrato o idoneo ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; del personale di ruolo inquadrato ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730; del personale con riserva di legge per l'inquadramento ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71».

17. GUBERT

Sopprimere il punto 6) in quanto l'ipotesi di inquadramento in posizione superiore contrasta con le norme vigenti: decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

18. D'ALESSANDRO PRISCO

Sostituire il punto 6) con il seguente:

All'articolo 7 sopprimere il comma 3.

19.

GUBERT

Dopo il punto 6), inserire il seguente:

«La Commissione ritiene necessario che alla disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, sia attribuito carattere transitorio, non apparendo rispondente ai criteri di buon andamento dell'amministrazione e di certezza delle situazioni giuridiche la circostanza che il potere di determinare la percentuale dei posti riservati per l'inquadramento del personale ministeriale in prestito costituisca una facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri attribuita a regime».

20.

FRATTINI

Inserire dopo il punto 6) il seguente punto:

All'articolo 7, comma 4, sostituire il primo periodo fino a «Presidenza», con le seguenti parole: «Il Presidente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite le organizzazioni sindacali, provvede all'esamazione delle direttive volte a definire il regime contrattuale separato e autonomo per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio».

21.

GUBERT

Inserire dopo il punto 7) il seguente punto:

All'articolo 7, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Il personale di prestito, dirigenziale e non dirigenziale, può essere inquadrato a domanda nei ruoli della Presidenza, nei limiti dei posti disponibili, al termine delle operazioni di cui all'articolo 9. Il personale eventualmente in eccedenza è collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbirsi con le successive vacanze del ruolo».

22.

GUBERT

Inserire dopo il punto 7) il seguente punto:

All'articolo 7, aggiungere il seguente comma:

«5-ter. Il personale di prestito in servizio presso strutture trasferite ad altra amministrazione può, a domanda, essere collocato anche in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione ricevente; il personale che opta per il rientro nell'amministrazione di appartenenza verrà trasferito in una sede di servizio su sua richiesta, anche in soprannumero».

23.

GUBERT

Ai punti 8 e 9 sopprimere, in quanto si lascerebbero alla Presidenza del Consiglio dei ministri compiti di gestione, e comunque si contraddirebbe il principio della riunificazione di compiti omogenei in un'unica responsabilità.

24.

D'ALESSANDRO PRISCO

Al punto 8), premettere il seguente punto:

All'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera a).

25.

MAGNALBÒ

Al punto 9) della proposta di parere inserire la seguente osservazione:

All'Articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera c).

26.

GARRA

Inserire al punto 10) la seguente osservazione:

All'articolo 8, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «aree urbane e».

27.

MAGNALBÒ

Al punto 11, dopo le parole: segnalare l'opportunità, inserire le seguenti: «considerato tra l'altro che tra l'Ufficio e il ministero esiste uno sperimentato rapporto di delega».

28.

FRATTINI

Sostituire il punto 12) con il seguente:

All'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera e).

29.

MAGNALBÒ

Inserire al punto 12) la seguente osservazione:

«All'articolo 8, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «al ministero per i beni e le attività culturali» con le seguenti: «ad apposita Agenzia presso il Ministero delle attività produttive».

30.

MAGNALBÒ

Dopo il punto 12) inserire il seguente punto:

«All'articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: 3-bis «a decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle attività produttive, di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni ed i compiti attribuiti al Dipartimento del turismo, con le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane».

31.

MAGNALBÒ

Dopo il punto 12) inserire il seguente:

«All'articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente:

“a decorrere dalla data di cui al comma 4, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite all'agenzia per la Protezione civile con le inerenti risorse finanziarie, materiale ed umane, secondo le previsioni di cui agli articoli 74 e seguenti del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni e i compiti attribuiti al Dipartimento della protezione civile e al dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'agenzia per la Protezione civile è soggetta alla vigilanza del Presidente o, per sua delega, del Ministro dell'interno, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nel Capo IV del Titolo V del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri”».

32.

MAGNALBÒ

Aggiungere il seguente punto:

«12-bis. occorre sostituire il comma 8, dell'articolo 8, con il seguente: “sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione le funzioni di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66”».

33.

VEDOVATO

Inserire dopo il punto 12) la seguente osservazione:

«All'articolo 8, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

“8-bis. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferite ad apposita agenzia le funzioni ed il personale di segreteria del Comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinaria, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del comma 8”».

34.

GARRA

Al punto 13) sopprimere le parole da: «e se possibile...» fino alla fine.

35.

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il punto 13) inserire il seguente:

«All'articolo 9, comma 5, rigo secondo, sostituire le parole: “ai dipendenti ivi contemplati” con le seguenti: “a tutti i dipendenti interessati dai trasferimenti di cui all'articolo 8”».

36.

MAGNALBÒ

Dopo il punto 13) inserire il seguente:

«All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: “scadenza anteriore”, aggiungere le seguenti: “In aggiunta al diritto di opzione, il personale di ruolo in servizio presso strutture periferiche può essere inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, presso altra struttura della pubblica amministrazione ubicata nella medesima località di servizio”».

37.

GUBERT

Dopo il punto 13) inserire il seguente:

«All'articolo 9, comma 7, dopo le parole: “Presidenza stessa,” aggiungere le seguenti: “il cui personale, a domanda, potrà transitare nei ruoli della Presidenza. Alla Presidenza stessa sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie e materiali”».

38.

GUBERT

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 11,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B33ª, 0008º)

Il Presidente CIRAMI informa che, con lettera del 9 luglio 1999, il professor Salvatore Paolucci ha comunicato di rinunciare, per motivi personali, all'incarico di collaboratore a tempo parziale della Commissione. Nel prendere atto di tale comunicazione, esprime, a nome della Commissione, vivo apprezzamento per la disponibilità e la competenza dimostrata dal professor Paolucci nello svolgimento dell'incarico.

Comunica inoltre che, in data 9 luglio 1999, è stata acquisita agli atti della Commissione copia degli allegati alla relazione redatta dagli esperti della procedura di concordato preventivo della Federconsorzi e depositata il 9 luglio 1998. Raccogliendo l'orientamento unanime espresso dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione del 15 luglio 1999, propone di classificare tale relazione ed i relativi allegati come atti riservati, con la conseguenza di consentirne la distribuzione, in copie numerate, ai soli commissari.

Audizione del dottor Silvio Pellizzoni
(A010 000, B33ª, 0001º)

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Silvio Pellizzoni per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, avverte che l'audizione si svolge in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n.33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora da parte del dottor Pellizzoni o dei commissari lo si ritenga opportuno in relazione ad argo-

menti che si vogliono ritenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Dà quindi la parola al dottor Pellizzoni.

Il dottor PELLIZZONI, svolge un breve intervento introduttivo con il quale precisa gli incarichi professionali da lui ricoperti.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande i senatori Antonino CARUSO, BUCCIERO e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il dottor PELLIZZONI.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Pellizzoni per il contributo fornito ai lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 27 luglio 1999, alle ore 11,30, per procedere all'audizione dell'avvocato Francesco Lettera.

La seduta termina alle ore 14,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

147^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(4155) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace in Kosovo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREOLLI, che propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3979) *Disposizioni in materia di indagini difensive*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra il provvedimento in titolo, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(3747) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il senatore MUNDI illustra il provvedimento in titolo, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(4039) Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)

(Parere alla 3^a Commissione: nulla osta)

Il senatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(4145) CIRAMI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

(Parere alla 9^a Commissione: nulla osta)

Il presidente ANDREOLLI illustra il provvedimento in titolo, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(1073) CIMMINO. - Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna

(2537) CAPONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna

(Parere su nuovo testo alla 10^a Commissione: non ostativo condizionato)

Il senatore PINGGERA, illustrato il contenuto del testo proposto dalla Commissione, propone la formulazione di un parere non ostativo, rilevando peraltro la opportunità che la legge si limiti esclusivamente a definire una normativa di principio.

Dopo un intervento del presidente ANDREOLLI, che rileva il carattere ingiustificatamente dettagliato della disciplina proposta la quale non presenta, a suo avviso, le caratteristiche di una legge-quadro, il senatore BESOSTRI propone la formulazione di un parere condizionato ai rilievi esposti dal presidente Andreolli.

La Sottocommissione conviene con la proposta del senatore Besostri.

(580) LAVAGNINI ed altri. – *Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi*

(988) CARCARINO. – *Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi*

(1182) CAMO ed altri. – *Nuove norme in materia di incendi nei boschi*

(1874) MANFREDI ed altri. – *Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*, fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998)

(3756) SPECCHIA ed altri. – *Norme per la prevenzione degli incendi boschivi*

(3762) CAPALDI ed altri. – *Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*

(3787) GIOVANELLI ed altri. – *Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi*

(Parere su nuovo testo alla 13^a Commissione: favorevole)

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra il provvedimento in titolo, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

97^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000: parere contrario con osservazioni;

alla 9^a Commissione:

(4145) CIRAMI ed altri. – Proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari: parere di nulla osta.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

211^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(4127) TAROLLI ed altri. - Ordinamento della scuola non statale

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del disegno di legge recante disposizioni in materia di ordinamento della scuola non statale. Per quanto di competenza, segnala gli articoli 8, 9 e 10, che definiscono rispettivamente gli interventi finanziari a carico dello Stato, l'autorizzazione di spesa per 400 miliardi annui e la previsione di una gradualità nella applicazione: in relazione all'articolo 8, occorrerebbe acquisire indicazioni in ordine alla quantificazione del comma 6 (o alternativamente introdurre una autorizzazione di spesa per tale finalità), riformulare i commi 3 e 4 al fine di definire tetti di spesa coerenti con le risorse autorizzate dall'articolo 9 e chiarire gli eventuali effetti finanziari del comma 2; in relazione all'articolo di copertura, segnala che, per il 1999, non vi sono sufficienti disponibilità sull'accantonamento della pubblica istruzione. Rileva, altresì, che l'articolo 7, comma 7, potrebbe comportare effetti finanziari negativi.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala che al comma 9 dell'emendamento 1.100 sarebbe opportuno rendere esplicito il limite finanziario per l'adozione del piano straordinario, chiarendo che esso viene attuato nel limite delle risorse autorizzate dal comma 12, e

integrate ai sensi dell'ultimo periodo del comma 16; occorrerebbe, inoltre, quantificare gli effetti finanziari del comma 8 (identico, peraltro, al comma 2 dell'emendamento 7.100). Rileva, inoltre, che parte della copertura è posta a carico dell'accantonamento degli Affari esteri

L'emendamento 8.100 ripropone i commi 9, 10, 11, 12 dell'emendamento 1.100: rinvia quindi alle osservazioni già svolte, osservando che la relativa copertura è assicurata dall'emendamento 9.100. Segnala inoltre, gli emendamenti 8.103, 8.106 e 8.109 che, introducendo diritti soggettivi, dovrebbero essere riformulati al fine di renderli coerenti con l'articolo 9 di copertura.

Il sottosegretario GIARDA, dopo avere espresso avviso contrario sul comma 6 dell'articolo 8, concorda con le osservazioni del relatore in ordine alle opportunità di riformulare i commi 3 e 4; precisa altresì di non avere rilievi sul comma 2 ed esprime avviso contrario sul comma 7 dell'articolo 7, in quanto potrebbe comportare effetti sulla spesa previdenziale.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.100, concorda con il relatore sull'opportunità di prevedere un collegamento fra la parte dispositiva specificata dal comma 9 e il relativo finanziamento di cui al comma 12. Ritiene che la formulazione del comma 8 non rende esplicito se sono ammesse alle agevolazioni previste dalla legislazione vigente esclusivamente le scuole paritarie che abbiano già le caratteristiche richieste per le organizzazioni senza fini di lucro. Per ciò che concerne le osservazioni relative all'accantonamento del Ministero degli esteri, fa presente che nello stanziamento risultano somme eccedenti rispetto alle attuali previsioni di ratifica di accordi internazionali. Esprime, infine, avviso contrario sugli emendamenti 8.106 e 8.109 e concorda con il relatore in ordine all'emendamento 8.103.

Il relatore MORANDO propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano riformulati i commi 3 e 4 dell'articolo 8 al fine di definirli quali tetti di spesa coerenti con le risorse autorizzate dall'articolo 9 e ad eccezione che sull'articolo 7 (comma 7) – in quanto il servizio prestato potrebbe avere effetti anche sul trattamento economico e previdenziale –, sull'articolo 8 (comma 6) e sull'articolo 9, relativamente all'autorizzazione di spesa per il 1999, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone, altresì, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 8.106 e 8.109 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sull'emendamento 8.103 è condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale alla riformulazione quale tetto di spesa al fine di renderlo coerente con l'articolo 9 di copertura. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.100 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla esplicitazione del collegamento tra parte dispositiva (comma 9) e autorizzazione di spesa (comma 12) e, in relazione al comma 8, alla esplicitazione che le scuole paritarie devono soddisfare i requisiti previ-

sti dalla legislazione vigente per l'utilizzazione delle agevolazioni destinate alle ONLUS. Analogamente, il parere di nulla osta sull'emendamento 7.100 è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla esplicitazione, nel comma 2, che le scuole paritarie soddisfino i requisiti previsti per l'utilizzazione delle agevolazioni da parte delle ONLUS. Il parere di nulla osta sull'emendamento 8.100 è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia esplicitato il collegamento tra parte dispositiva (comma 1) e autorizzazione di spesa (comma 4) e che sia approvato l'emendamento 9.100.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

92^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000: rinvio dell'emissione del parere.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

43^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4057) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

(4090) *Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000*: parere favorevole con raccomandazione.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1999

33^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomio; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).

- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).

- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati CERULLI IRELLI e SODA. – Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari (3562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

IX. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3841-B) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dal Senato; approvato, senza modificazioni, in sede di seconda deliberazione dalla Camera dei deputati*).

X. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*)

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (4090).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 8,30, 14,30 e 20,30

In sede referente

I. Seguivo dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a

- giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
 - LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
 - LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
 - CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
 - BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
 - CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
 - GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
 - MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
 - MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
 - FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
 - e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).

- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- TAPPARO ed altri. – Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (3160-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).

VIII. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (4038-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per scopi storici, statistici e di ricerca scientifica» (n. 500).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in ambito sanitario» (n. 504).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 14,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (4039).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998 (3747).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 (3985).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea - ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998 (3996).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica ungherese sulla costituzione di una Forza terrestre multinazionale, fatto ad Udine il 18 aprile 1998 (3998).
- Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici - EUMETSAT - adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991 (4015).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).

- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo (4155) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari (4056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 568 ad esso attinente.

Affare assegnato

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Trasferimento della Scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare di Caserta.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma di A/R n. S.M. Aeronautica 4/99 relativo all'acquisizione di materiale per il riconoscimento e la neutralizzazione degli ordigni inesplosi (n. 502).

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato RUFFINO. - Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- AGOSTINI ed altri. - Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).
- e della petizione n. 292 ad essi attinente.

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- COSTA ed altri. - Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra (3170).
- Deputati GIANNATTASIO ed altri. - Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra (4049) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 247 ad essi attinente.

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- LORETO ed altri. - Estensione al Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra (361).
- BONATESTA ed altri. - Estensione al Monumento-Sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi», di Medea (Gorizia), delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, concernente le onoranze ai caduti di guerra (2447).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di deliberazione concernente il riordino delle competenze del CIPE (n. 509).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 15

Integrazione dell'ufficio di Presidenza

Votazione per la elezione del Presidente.

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio» predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 488).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di convenzione tipo per l'affidamento dell'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (n. 528).
- Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di detrazione dall'IRPEF in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale a norma dell'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133» (n. 531).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale recante: «Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola» (n. 505).

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme in materia di accessi ai corsi universitari (4022).
- MAZZUCA POGGIOLINI e BRUNI. - Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia (1493).
- VERALDI e RESCAGLIO. - Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie (4001).
- MONTICONE ed altri. - Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell'università ad accesso programmato (4003).
- BUCCIERO ed altri. - Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 (4020).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BISCARDI ed altri. - Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali (4052).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati RUBERTI ed altri. - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
 - SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
 - MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
 - POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
 - e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 15

Procedure informative

Seguito delle comunicazioni del Ministro delle comunicazioni sulle prospettive di riassetto del settore radiotelevisivo.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- e del voto regionale n. 65 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480 e 583 ad esso attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
- CARPINELLI e SCIVOLETTO. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
- CARUSO Luigi. - Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente: «Attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione, sull'equipaggiamento marittimo» (n. 503).

- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» (n. 497).
 - Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448» (n. 494).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
 - PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
 - FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
 - CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
 - BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).

- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (4072) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità (4032) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri, Manzoni, Losurdo ed altri*).
- CIRAMI ed altri. – Proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (4145).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Modifiche al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti» (n. 508).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 15

Affari assegnati

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.
- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).

- MACERATINI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. - Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400)
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
- Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del *doping* (4102).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).

- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonchè del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 8,30 e 15

ORE 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4064).
- SPECCHIA ed altri. - Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4118).
- MANFREDI ed altri. - Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4126).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).

ORE 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4064).
- SPECCHIA ed altri. - Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4118).

- MANFREDI ed altri. - Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4126).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. - Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi (580).
- CARCARINO. - Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi (988).
- CAMO ed altri - Nuove norme in materia di incendi nei boschi (1182).
- MANFREDI ed altri. - Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (1874) (*Fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998*).
- SPECCHIA ed altri. - Norme per la prevenzione degli incendi boschivi (3756).
- CAPALDI ed altri. - Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (3762).
- GIOVANELLI ed altri. - Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi (3787).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 13,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26*

- febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
 - Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
 - Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
 - BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
 - CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
 - SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
 - e della petizione n. 564 ad essi attinente.
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
 - SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
 - FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
 - DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620)
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva» (n. 506).
- Schema di regolamento concernente: «Attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione, sull'equipaggiamento marittimo» (n. 503).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998 (4129).

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999 (4130).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN ed altri. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente progetto di atto comunitario:

- Progetto di Convenzione EURODAC per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e relativo protocollo di estensione del campo di applicazione agli immigrati clandestini (n. 32).

Materie di competenza

Esame della seguente materia:

- Preparazione della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Helsinki e modifiche del Regolamento della COSAC.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (S. 4057) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (C. 6242) (*Approvato dal Senato*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 14,30

Esame della proposta di costituzione dei Comitati di lavoro di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° ottobre 1996, n. 509.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 13,30

- Esame della proposta di relazione territoriale sulla Sicilia.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 21 luglio 1999, ore 13,30 e 20

ORE 13,30

- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera *a*) e 12, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere *b*) e *d*), 14, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *f*) e 18, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *f*) della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*) e 12, comma 1, lettere *s*) e *t*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame ed eventuale votazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e articolo 14, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

ORE 20

- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonchè in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere *b*) e *d*), 14, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *f*) e 18, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *f*) della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*) e 12, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*) e 12, comma 1, lettere *s*) e *t*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e articolo 14, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

